SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 12 giugno 2024, n. **109**.

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 420, comma 7, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: *a)* le modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; *b)* le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili; *c)* le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; *d)* la valutazione della eventuale preselezione; *e)* la valutazione delle prove e dei titoli; *f)* la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; *g)* le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422, 423 e 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39, che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, che disciplina le modalità di computo degli anni scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 2 rubricato «Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche»;
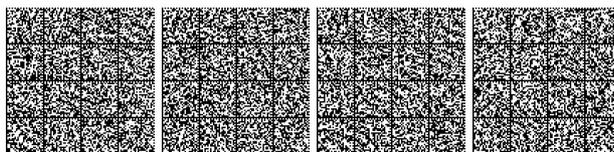
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto che l'articolo 420, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i dieci anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021;

Ritenuto di poter riconoscere, ai fini del computo dei dieci anni scolastici di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 gennaio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 59123 del 18 aprile 2024, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e oggetto

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per bandi o bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;

b) per Comitato tecnico-scientifico: il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11;

c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del merito preposto alla direzione generale competente per il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;

e) per direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito nelle cui competenze è previsto il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;

f) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica;

g) per d.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;

i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici scolastici regionali.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 420, comma 7, del Testo unico e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici nel ruolo di cui all'articolo 419 del Testo unico.

3. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici si realizza mediante concorsi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza biennale, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2, del Testo unico, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.

2. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2-*bis*, del Testo unico, per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

4. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 1, lettera *b)*, il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 4 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, che non abbiano ancora concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque partecipare al concorso purché abbiano superato con esito positivo il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli eventuali ruoli di precedente titolarità relativi a quelli del personale docente ed educativo della scuola statale assunto con contratto a tempo indeterminato.

7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono partecipare al concorso purché alla data di scadenza delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma è computato ai fini del raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera *b)* purché abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4.

8. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del d.P.R.

9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera *b)*, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, è quello effettivamente reso in ciascun anno scolastico ai sensi del presente regolamento, esclusivamente presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali.

10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche in esito a quanto previsto al comma 11, alla verifica dei requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. in caso di carenza dei predetti requisiti, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela dell'Amministrazione.

11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero può attribuire agli USR le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di parteci-

pazione al concorso nonché lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale ultima attribuzione può prevedere anche la segnalazione alla competente autorità giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Art. 3.

Organizzazione del concorso e determinazione del contingente

1. Il bando nazionale è emanato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalità di svolgimento della procedura concorsuale che è organizzata a livello nazionale, ferma restando la possibilità di un suo svolgimento anche a livello regionale o interregionale.

2. Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonché i membri aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori attività di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed esercita, altresì, le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Art. 4.

Bando di concorso

1. Il bando nazionale, adottato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero secondo le disposizioni di cui agli articoli 420 e seguenti del Testo unico, definisce le modalità attuative e integrative delle disposizioni di cui al presente regolamento e indica, tra l'altro:

a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformità all'articolo 2;

b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17;

c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti di cui all'articolo 420, comma 7-*bis*, del Testo unico tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento;

e) l'indicazione e la priorità degli eventuali ulteriori titoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, del d.P.R.;

f) le modalità di versamento del diritto di segreteria posto a carico dei candidati in misura pari a 100,00 euro a parziale copertura delle spese della procedura concorsuale;

g) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;

h) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7, 8 e 9, assicurando la pubblicità della prova orale;

i) la modalità di dichiarazione dei titoli di cui all'allegato *D)* al presente regolamento;

l) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale e al prosieguo della medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento;

m) i documenti richiesti per l'assunzione;

n) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R., il bando è pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo 35-*ter* del Testo unico del pubblico impiego.

Art. 5.

Procedura concorsuale

1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6, nelle prove scritte di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'allegato *D)* al presente regolamento.

2. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9 nonché negli allegati *A)*, *B)* e *C)* al presente regolamento.

Art. 6.

Disciplina della prova preselettiva

1. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso è superiore a dieci volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.

2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in più sessioni anche distribuite in più giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettività della prova.

3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso.

5. La prova preselettiva, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui
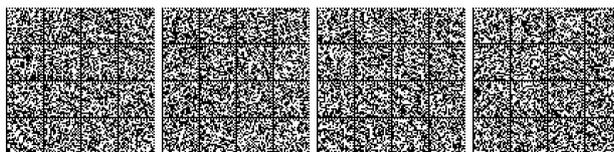
solo una corretta. I quesiti sono predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero. La prova preselettiva si svolge con le modalità e ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato *A)* al presente regolamento.

6. Il bando può disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.

7. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2.

8. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta, una penalità pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data.

9. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati fermo restando quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del d.P.R. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito, di norma, al termine della prova stessa.

10. Alle prove scritte è ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva.

11. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

12. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera *l)*.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono nelle prove scritte di cui all'articolo 8 e nella prova orale di cui all'articolo 9.

2. Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati *B)* e *C)* al presente regolamento e le capacità e le attitudini con riferimento alle seguenti competenze:

a) competenze in ambito educativo, pedagogico e didattico: 1) attivare strategie di confronto e coordinamento con le istituzioni scolastiche ed educative e con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; 2) prendere in carico le fragilità sia per realizzare una scuola inclusiva sia per ridurre i divari sociali, culturali ed economici; 3) indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione;

b) competenze finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi: 1) partecipare alle attività valutative e formative nel corso dell'anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo neoassunti; 2) concorrere allo sviluppo delle professionalità della scuola a livello amministrativo, giuridico e culturale, anche fornendo assistenza tecnica; 3) concorrere alla definizione e alla realizzazione di attività formative per il personale scolastico;

c) competenze finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) realizzare attività di valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e del sistema scolastico nel suo complesso e dei dirigenti scolastici, anche in prospettiva internazionale; 2) riconoscere eventuali problemi di gestione delle attività educative e didattiche ed acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento;

d) competenze - sotto il profilo tecnico-scientifico - nelle attività di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell'Amministrazione: 1) formulare proposte per la realizzazione di percorsi di ricerca e formazione, finalizzati anche all'innovazione ordinamentale e didattico-metodologica;

e) competenze nell'ambito degli accertamenti ispettivi, con particolare riferimento agli aspetti educativi, didattici, organizzativi, contabili e amministrativi, anche nell'ambito del monitoraggio, del controllo e della verifica della permanenza dei requisiti previsti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e delle scuole non statali non paritarie: 1) individuare i problemi, anche complessi, analizzando, in modo critico e ampio, i dati e le informazioni per focalizzare le questioni più rilevanti e identificare e proporre soluzioni efficaci; 2) valutare e riconoscere gli elementi controversi di una questione e gli aspetti potenzialmente critici, combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione;

f) competenze nell'ambito relazionale: gestire reti di relazioni complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori, anche al fine di valorizzare in maniera proattiva i processi di cambiamento.

Art. 8.

Disciplina delle prove scritte

1. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed è volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalità indicate nell'allegato *B)* al presente regolamento.

2. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonché le capacità di analisi del candidato, come definite dal presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.
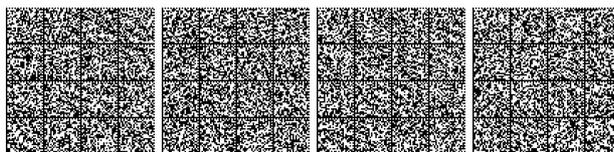
3. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

5. La correzione delle prove scritte è effettuata dalla commissione esaminatrice nonché dalle sottocommissioni, ove nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati ove disponibili, con modalità che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonché delle sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

6. Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare, esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonché leggi e atti aventi forza di legge purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso i candidati non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto riportato nei periodi precedenti è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto dall'articolo 10.

Art. 9.

Disciplina della prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonché il livello di conoscenza e le capacità ai sensi di quanto previsto al comma 5.

2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3 sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al presente regolamento e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) nelle modalità ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Nel corso della prova orale è altresì somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente regolamento.

5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C):

a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;

b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego.

6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al presente regolamento, ossia:

a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C);

b) il quesito di cui al comma 4;

c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera *a)*;

d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera *b)*.

7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettività della prova, secondo le modalità indicate nell'allegato C). I quesiti sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.P.R.

8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 10.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Ai sensi dell'articolo 422, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210 punti, di cui: *a)* 70 punti per la prima prova scritta; *b)* 70 punti per la seconda prova scritta; *c)* 60 punti per la prova orale; *d)* 10 punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilità di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove nominate.

2. La commissione esaminatrice, nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.

3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
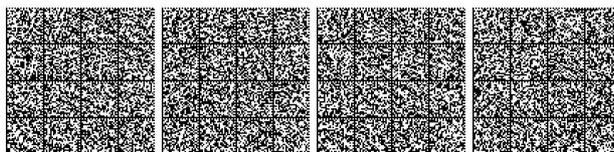
4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale.

5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonché le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo:

a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *a)*;

b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *b)*;

c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *c)*;

d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *d)*.

6. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale.

7. Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R.

8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalità definite nel citato allegato D) e nel bando.

9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 è dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali

1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva avviene in uno dei seguenti modi:

a) il Ministero può demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva;

b) predisposizione dei quesiti da parte di un Comitato tecnico-scientifico, nominato per ogni tornata concorsuale dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero con proprio decreto. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra i dirigenti di ruolo del Ministero nonché tra altre professionalità individuate nel predetto decreto anche nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Al Comitato tecnico-scientifico sono eventualmente aggregati componenti esperti per la definizione dei quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine, il Comitato tecnico-scientifico predispone i quesiti, nel numero definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva.

2. Il bando definisce l'eventuale modalità di validazione dei quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati predisposti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, e può attribuire tale funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato tecnico-scientifico.

3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi membri aggregati non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

4. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R., i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalità indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art. 12.

Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonché dei Comitati di vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero.

2. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per più di due terzi dello stesso genere.

3. Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla

loro competenza nonché alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza.

4. Ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del Testo unico, il presidente è nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera *a)*, sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito.

6. I membri di cui al comma 1, lettera *b)*, sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.

7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, è assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati.

8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché in possesso di una adeguata professionalità. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonché per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale può essere integrata in modo da costituire una o più sottocommissioni. Ogni sottocommissione è composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonché dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione è assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito.

11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno o più dei membri supplenti non è ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.

12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalità di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.P.R.

13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalità telematica o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

14. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-*bis*, del Testo unico, i membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.

15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.

16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.

Art. 13.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente, membro della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, membro aggregato e di componente del Comitato tecnico-scientifico

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, membro, membro aggregato e segretario della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni del concorso nonché all'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
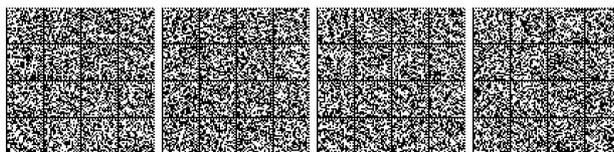
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 12;

e) a partire dall'anno antecedente alla data del bando, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici;

h) aver partecipato a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando ai corsi di cui alla lettera *g)* in qualità di docente o formatore;

i) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 14.

Riserva di posti

1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-*bis*, del Testo unico, i bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6, del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.

2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando, è calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione pari o superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo dei posti da destinarvi.

3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.

4. Il bando non può, in ogni caso, disporre la riserva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque.

5. La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, è calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli articoli 3 e 17.

Art. 15.

Disciplina della graduatoria di merito

1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze e precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, nonché le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. La graduatoria di merito è elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonché sul sito istituzionale del Ministero.

3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.

4. La graduatoria di merito è utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori, nonché gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione.

6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono altresì dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.

7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente tecnico costituiscono limite di spesa ai fini della numerosità dei posti.

Art. 17.

Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

2. Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di partecipazione.

3. Il concorso di cui al comma 1 è indetto e organizzato a livello regionale e il relativo bando è adottato dal competente dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di garantire un identico *standard* formativo e di reclutamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile.

4. Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da assumere, che permangono nella titolarità della competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonché per quelle di cui all'articolo 2, comma 11.

5. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1, il concorso prevede la formulazione e lo svolgimento in lingua slovena di parte dell'eventuale prova preselettiva nonché di parte delle prove scritte e di parte della prova orale, fermo restando quanto previsto al comma 6 con riferimento alla determinazione degli eventuali adeguamenti delle materie e dei gruppi di materie, nel seguente modo:

a) nell'eventuale prova preselettiva, quindici quesiti, scelti fra le materie e le tipologie di quesito individuate dalla lettera *a)* alla lettera *i)* dell'allegato A) al presente regolamento, sono formulati e svolti in lingua slovena;

b) sono formulati e svolti esclusivamente in lingua slovena, altresì: 1) uno dei quesiti della prima prova scritta di cui all'allegato B) del presente regolamento, individuato dal bando o dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate; 2) la seconda prova scritta di cui all'articolo 8, comma 2; 3) due dei quesiti della prova orale scelti fra quelli indicati nei numeri 1) e 2) dell'allegato C) al presente regolamento, individuati dal bando ovvero dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni, ove nominate;

c) durante lo svolgimento delle prove scritte di cui alla lettera *b)* del presente comma, è consentito l'uso dei dizionari sloveno-italiano e italiano-sloveno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

6. Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5, lettere *a)* e *b)*, può adeguare le materie della prova preselettiva e delle prove scritte nonché delle prove orali agli eventuali argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1 e determina altresì, ove possibile, le sedi di svolgimento delle prove nonché ogni altra questione rimessa dal presente regolamento al bando nazionale.

7. In considerazione della peculiarità della lingua di svolgimento delle prove nonché della tipologia di selezione necessaria per l'assunzione dei dirigenti tecnici di cui al comma 1:

a) le modalità di formulazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva possono essere disciplinate dal competente dirigente generale di cui al comma 3 anche in deroga alla procedura definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, assegnando la formulazione dei quesiti della prova preselettiva anche alla commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate. L'assegnazione della formulazione dei quesiti alla commissione esaminatrice comporta l'assenza della fase della convalida dei quesiti medesimi;

b) la prova preselettiva e le singole prove scritte possono essere svolte anche senza l'ausilio di dispositivi informatici;

c) la soglia dei candidati disciplinata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 10, è individuata dal bando di cui al comma 3, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento;

d) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate ciascuna, in tutte le fasi concorsuali ivi compresa la fase della prova preselettiva, da membri aggregati esperti in lingua slovena anche ai fini del solo supporto linguistico alla predetta commissione. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonché alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza;

e) il concorso di cui al presente articolo può essere indetto anche in periodi diversi rispetto al concorso nazionale e può svolgersi, in tutte le sue fasi, in momenti e periodi non coincidenti rispetto al predetto concorso nazionale.

Art. 18.

Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
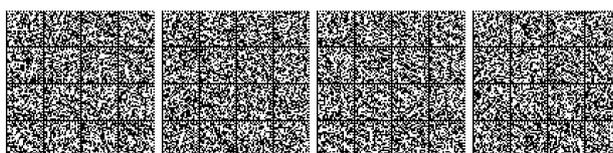
Art. 19.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonché i componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, ivi inclusi quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al presente regolamento, si applicano anche: *a)* al personale educativo nonché agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; *b)* al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; *c)* al personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; *d)* al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del periodo precedente, devono possedere i requisiti di partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di quanto previsto al primo periodo, lettera *a)* del presente comma, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e fermo restando quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, è altresì valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano anche al personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, purché la conferma nei ruoli secondo le specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano, altresì, al personale docente ed educativo, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso previsti dal presente regolamento, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali citati nel primo periodo del presente comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purché sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purché rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purché svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere *b)*, *c)* e *d)*, secondo periodo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di accelerare la procedura, il Ministero può utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati già a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonché per gli adempimenti connessi.

5. I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali, terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina delle predette prove come definita dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 2024

Il Ministro: VALDITARA

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2085

ALLEGATO *A*
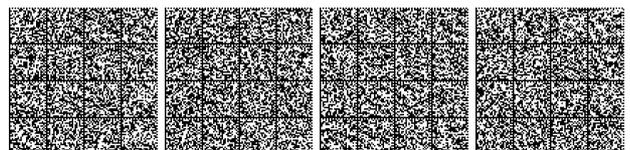
La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo:

a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie:
- *diritto costituzionale;*
- *diritto amministrativo;*
- *diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;*
- *diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;*

b) n. 2 quesiti per la seguente materia:
- *diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;*

c) n. 19 quesiti per la seguente materia:
- *normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-leFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;*

d) n. 3 quesiti per la seguente materia:
- *normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del*

personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative;

e) n. 4 quesiti per la seguente materia:
- *diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*

f) n. 3 quesiti per la seguente materia:
- *contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;*

g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:
- *didattica generale;*
- *sociologia generale;*

h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:
- *pedagogia generale e sociale;*
- *pedagogia e didattica speciale;*

i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/o logico astratto;

l) n. 5 quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;

m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.

ALLEGATO *B*
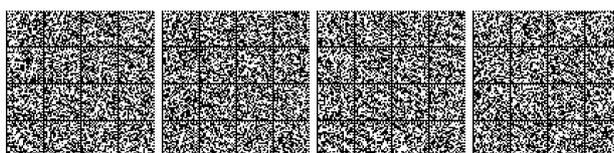
La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo *(1)*:
1) **ambito n. 1.** Un quesito sulle seguenti materie: *1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;*

2) **ambito n. 2.** Un quesito sulla seguente materia: *1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;*

3) **ambito n. 3.** Un quesito sulle seguenti materie: *1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*

4) **ambito n. 4**. Un quesito sulle seguenti materie: *1) didattica generale; 2) sociologia generale;*

5) **ambito n. 5**. Un quesito sulle seguenti materie: *1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogia e didattica speciale.*

6) **ambito n. 6.** Due quesiti sulla seguente materia: *normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonché normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; f) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione*

e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2)

(1) I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito.

(2) Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.

ALLEGATO *C*

La prova orale di cui all'articolo 9 del presente regolamento si articola nel seguente modo:

1) un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti *(1)*:

a) ambito n. 1 – materie: *1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;*

***b)* ambito n. 2** - materia: *1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;*

c) ambito n. 3 – materie: *1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*

2) due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti *(1)*:

a) ambito n. 4 – materia: *normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonché normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; f) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento,*

funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; (2)

b) **ambito n. 5** - materie: *1) didattica generale; 2) pedagogia generale e sociale; 3) pedagogia e didattica speciale; 4) sociologia generale.*

3) Un quesito di tipo situazionale volto ad accertare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.

4) Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova si svolge nel seguente modo: lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, e svolgimento di una conversazione in lingua.

5) Accertamento del livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego. La prova si svolge nel seguente modo: svolgimento di una prova pratica su uno o più strumenti informatici.

(1) I singoli quesiti per ciascun candidato di cui agli ambiti individuati nel presente allegato, possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito; le predette materie, anche con riferimento ai quesiti interdisciplinari, possono essere diverse per ciascun quesito da somministrare ai singoli candidati.

(2) Gli argomenti dell'ambito n. 4 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.

ALLEGATO *D*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10)

TITOLI CULTURALI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. ***(1.1)***

Tabella A	Titoli di studio universitari	Punteggio
A.1	Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo, purché ulteriori rispetto al titolo di accesso: 1) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 2) laurea magistrale; 3) laurea specialistica; 4) diploma accademico di secondo livello; 4) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.	**Punti 1 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.1 è pari a 2 punti.*
A.2	Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo ovvero diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, conseguito con esito positivo.	**Punti 2 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.2 è pari a 4 punti.*
A.3	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale.	**Punti 1 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.3 è pari a 2 punti.*

A.4	Master universitario di primo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito del superamento di esame finale.	**Punti 0,65 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.4 è pari a 1,30 punti.*
A.5	Master universitario di secondo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale.	**Punti 0,75 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.5 è pari a 1,50 punti.*
A.6	Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo: 1) laurea triennale qualora non costituisca titolo di accesso sia alla laurea magistrale o specialistica utilizzata quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1; 2) diploma accademico di primo livello qualora non costituisca sia titolo di accesso al diploma di secondo livello utilizzato quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1.	**Punti 0,85 per ciascun titolo.** *Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.6 è pari a 1,70 punti.*

1.1 Non sono valutabili né il titolo di accesso al concorso né quello di grado inferiore presupposto all'ammissione al predetto titolo né il titolo presupposto per l'ammissione al titolo fatto valere per la categoria A.1 (nella domanda devono essere indicati gli estremi dei predetti titoli di accesso). Per i titoli rilasciati da Università estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverrà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148.

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. ***(2.1)***

Tabella B	Titoli professionale e di servizio	Punteggio
B.1	Per l'incarico in qualità di coordinatore o di esperto dei nuclei di valutazione esterna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.	**Punti 1.** *Si valuta esclusivamente l'incarico effettivamente svolto; a tal fine si considera effettivamente svolto l'incarico in cui sia stato elaborato il rapporto di valutazione esterna per almeno una delle scuole assegnate al Nucleo di Valutazione Esterna (NEV) di cui al predetto dPR n. 80 del 2013. Si valuta un solo incarico.*
B.2	Per ciascun anno scolastico di servizio effettivamente prestato in qualità di dirigente scolastico ovvero di personale docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.	**Punti 0,15 per ciascun anno scolastico.** *Per tale categoria si valutano massimo dieci anni scolastici per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.2 è pari a 1,50 punti.* *Ai fini della valutazione, si considera comunque prestato per un anno scolastico intero il servizio svolto continuativamente per un periodo pari o superiore a 180 giorni all'interno di ciascun anno scolastico. Non sono in ogni caso valutabili i periodi riferibili allo svolgimento di incarichi dirigenziali comunque denominati conferiti nell'ambito dell'Amministrazione centrale o periferica nelle strutture citate nella presente categoria di titoli, in quanto oggetto di altra specifica valutazione.*
B.3	Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la	**Punti 0,25 per ciascun anno o frazione pari o superiore a**

	direzione di Uffici dirigenziali non generali ovvero per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.	**180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale.** *Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.3 è pari a 2,50 punti.* *Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non possono essere valutati gli incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive in quanto oggetto di altra specifica valutazione. Non sono valutabili, altresì, gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate, in quanto oggetto di altra specifica valutazione.*
B.4	Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.	**Punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale.** *Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.4 è pari a 5 punti.* *Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non*

		sono valutabili gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate in quanto oggetto di altra specifica valutazione.
B.5	Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la reggenza ovvero l'interim di Uffici dirigenziali non generali ovvero per la reggenza/interim di funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.	**Punti 0,10 per ciascun incarico di reggenza ovvero interim.** *Per tale categoria si valutano massimo 3 incarichi dirigenziali per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.5 è pari a 0,30 punti.* *Si considera effettivamente svolto l'incarico di reggenza ovvero interim registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente, che abbia avuto una durata pari o superiore a 180 giorni continuativi; gli incarichi eventualmente cessati per qualsiasi motivo prima dei predetti 180 giorni non possono essere valutati. Gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 come richiamati nella presente categoria di titoli B.5, sono esclusivamente quelli eventualmente conferiti con incarico di reggenza ovvero interim.*

2.1 *Non sono valutabili gli incarichi dirigenziali presso le Istituzioni scolastiche ed educative, compresi quelli di presidenza e di reggenza ovvero interim delle medesime Istituzioni nonché qualsiasi altro incarico dirigenziale non ricompreso fra quelli indicati nella presente tabella.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*omissis*)».

— Si riportano gli articoli 420, 421, 422, 423 e 430 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1994, n. 115, Supplemento ordinario:

«Art. 420 *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)*. — 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.

2-*bis*. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

3.

4.

5.

6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.

7-*bis*. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione.».

«Art. 421 *(Commissioni esaminatrici)*. — 1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

1-*bis*. I membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

2.

3.

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera *a)* del comma 1.

5.».

«Art. 422 *(Prove d'esame)*. — 1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.

3.

4.

5.

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussone sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

8.».
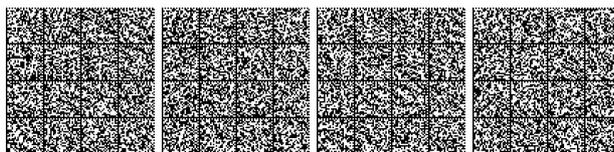
«Art. 423 *(Graduatorie)*. — 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli.

3.

4.».

«Art. 430 *(Reclutamento del personale ispettivo)*. — 1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.

2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1957, n. 22.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario.

— Si riporta l'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
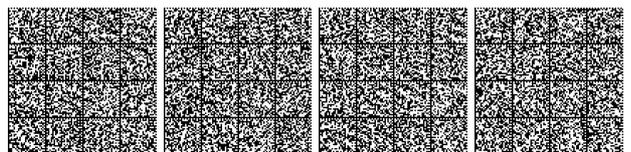
contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri
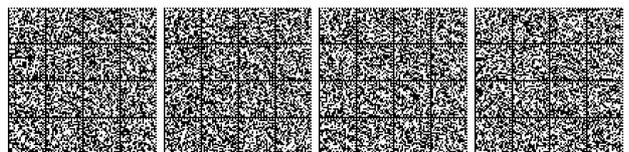
rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

— Si riporta il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1999, n. 107:

«14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/ CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2003, n. 186.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2003, n. 187.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2006, n. 125, Supplemento ordinario n. 133.

— Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario.

— Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2012, n. 302, Supplemento ordinario:

«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere *a)* e *c)*.».

«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
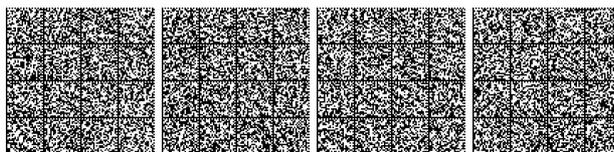
— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013, n. 80.

— La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2015, n. 162.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2019, n. 255:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)*. — 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "corso-concorso selettivo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale," e le parole "sentito il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, le parole "per l'accesso al corso-concorso" sono soppresse;

d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.";

e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo".

2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2024.

5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";

b) al comma 5-*bis*, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-*ter*, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi,";

d) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-*ter* sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*";

e) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinquies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-*sexies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-*quinquies*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-*ter*. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed edu-

cative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-*ter*. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-*ter* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*quinquies* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo.

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-*bis*, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

5-*bis*. All'onere derivante dal comma 5, lettera *a)*, pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori.»:

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2020, n. 6.

— Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2022, n. 264.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante: «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2009, n. 300.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2020, n. 225.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, del 9 novembre 2021, recante: «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2021, n. 307.

— Si riporta l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2021, n. 136:

«Art. 3 *(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)*. — (*omissis*).

4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presen-

te comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata per le disabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
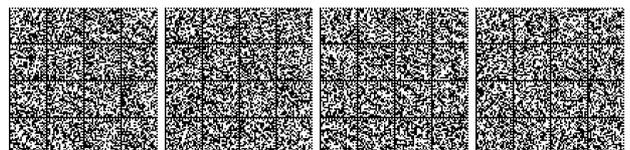
(*omissis*)».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 419 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 419 *(Dirigenti tecnici con funzioni ispettive)*. — 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 420, comma 7 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 420, commi 2 e 2-*bis*, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2005, n. 24.

«Art. 1-*sexies (Incarichi di presidenza)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria.» ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.».

— Si riportano gli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario:

«Art. 2 *(Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego)*. — 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;

e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera *c)*, è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.».

«Art. 3 *(Bando di concorso)*. — 1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;
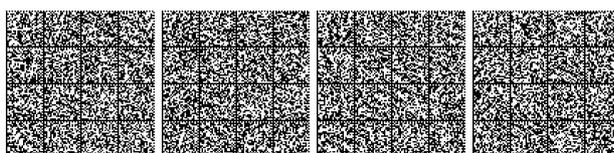
f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 420, comma 6, 421 e 423 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta l'articolo 35-*ter* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 35-*ter (Portale unico del reclutamento)*. — 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato «Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento ordinario:

«Art. 20 *(Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni)*. — 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-*bis*. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 7, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

«Art. 1 *(Modalità di accesso)*. — (*omissis*).
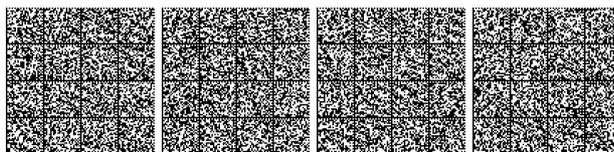
3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

(*omissis*)».

«Art. 7 *(Svolgimento delle prove e modalità speciali)*. — (*omissis*).

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

(*omissis*)».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 12 *(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)*. — 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2.

3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.».

— Per il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 10:

— Il testo degli articoli 422, commi 1 e 7, e 423, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 8 *(Concorso per titoli ed esami)*. — 1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

(*omissis*)».

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487.

«Art. 11 *(Adempimenti della commissione esaminatrice)*. — 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.».

— Per il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'articolo 421, commi 1, 1-*bis* e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 9 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici)*. — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
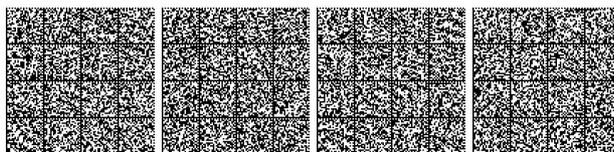
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;

b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;

c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;

e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;

f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.

12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.».

«Art. 18 *(Compensi per le commissioni di concorso)*. — 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 420, comma 7-*bis*, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)*. — (*omissis*).

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

(*omissis*).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(*omissis*)».

Note all'art. 15:

— Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *b)*;
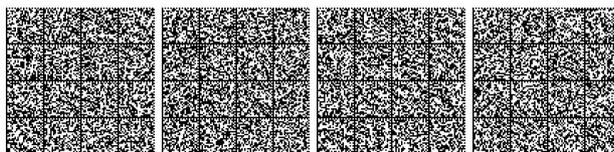
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.».

— Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 17 *(Assunzione in servizio)*. — 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.».

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 15.

24G00126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2024.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per il riacquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nel riacquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.), in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa;

Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019, che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la suddetta nuova convenzione;

Visto il decreto 22 dicembre 2009, n. 216, recante il regolamento sulle norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda
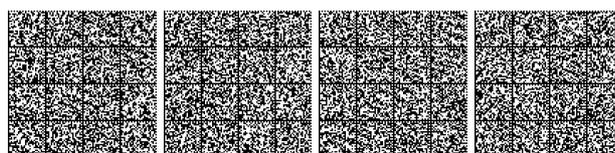
i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di riacquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 3 del testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 5048315, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 69911 del 16 luglio 2024, con cui è stata disposta per il giorno 17 luglio 2024, un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con regolamento in data 19 luglio 2024;

Vista la comunicazione prot. n. 71160 del 19 luglio 2024, con la quale è stato comunicato che tutti gli operatori hanno regolato;

Vista la nota n. 1523019/24 del 25 luglio 2024 e la comunicazione del 29 luglio 2024, prot. DT 73496/24 del 29 luglio 2024, con le quali la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di riacquisto e ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1, del testo unico citato nelle premesse, si accerta che, in data 19 luglio 2024 gli importi dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risultano così specificati:

a) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° settembre 2014 - 1° dicembre 2024, cedola 2,50%, codice titolo IT0005045270: importo nominale acquistato euro 1.025.000.000,00 per un controvalore pari a euro 1.024.431.416,24, di cui euro 3.360.656,24 relativi a 48 giorni di dietimi di interesse;

b) buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice FOI senza tabacchi (BTP Italia) 26 maggio 2020 - 26 maggio 2025, cedola 1,40%, codice titolo IT0005410912: importo nominale acquistato euro 1.201.000.000,00 per un controvalore pari a euro 1.194.800.254,53, di cui euro 2.468.012,12 relativi a 54 giorni di dietimi di interesse;

c) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 2 marzo 2015 - 1° giugno 2025, cedola 1,50%, codice titolo IT0005090318: importo nominale acquistato euro 684.000.000,00, per un controvalore pari a euro 674.653.493,72, di cui euro 1.345.573,72 relativi a 48 giorni di dietimi di interesse;

d) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 19 aprile 2022 - 15 agosto 2025, cedola 1,20%, codice titolo IT0005493298: importo nominale acquistato euro 571.000.000,00, per un controvalore pari a euro 561.210.427,19, di cui euro 2.917.747,19 relativi a 155 giorni di dietimi di interesse;

e) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° agosto 2020 - 1° febbraio 2026, cedola 0,50%, codice titolo IT0005419848: importo nominale acquistato euro 519.000.000,00, per un controvalore pari a euro 499.562.481,65, di cui euro 1.204.821,65 relativi a 169 giorni di dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1 del presente decreto.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito della predetta operazione di riacquisto, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 2,50% 1° settembre 2014 - 1° dicembre 2024 (IT000504527)	20.267.425.000,00
BTP Italia 1,40% 26 maggio 2020 - 26 maggio 2025 (IT0005410912)	18.711.155.000,00
BTP 1,50% 2 marzo 2015 - 1° giugno 2025 (IT0005090318)	20.696.723.000,00
BTP 1,20% 19 aprile 2022 - 15 agosto 2025 (IT0005493298)	14.704.000.000,00
BTP 0,50% 1° agosto 2020 - 1° febbraio 2026 (IT0005419848)	19.032.000.000,00

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione addebitata al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» ammonta a euro 3.954.658.073,33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04074

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2024.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», e in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'art. 12, e dalle Strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il Programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti, altresì, gli articoli 10, comma 1, e 11, della citata legge n. 219 del 2005, che, nell'individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale, definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute e l'AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali» (SISTRA);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2021 (rep. atti n. 29/CSR);

Visto, altresì, l'accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro della salute 5 novembre 2021, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento e la revisione dell'allegato B dell'Accordo Stato-regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) relativo al modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 197/CSR);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CSR);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR);

Visto l'accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «l'aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015 (rep. atti n. 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di

sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. atti n. 90/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma, lettera *b)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per «la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021 (rep. atti n. 100/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020», emanato in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2018, recante «Criteri e schema tipo di convenzione per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 21 ottobre 2005, n 219, sullo «Schema tipo di convenzione per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 dicembre 2018 (rep. atti n. 226/CSR);

Visti i programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, adottati annualmente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 219 del 2005, con i rispettivi decreti ministeriali e, in particolare, il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2023, adottato con decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023;

Visto l'art. 15 della legge n. 219 del 2005, come sostituito dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», il quale, al comma 9, dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera *i)*, e 14, della legge n. 219 del 2005, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita per il cui perseguimento è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati e, al comma 11, precisa che agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente i programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed il riparto delle risorse stanziate, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2022;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, ivi compresi i medicinali emoderivati, costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;

Considerato, altresì, che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali, a tal fine, si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Considerato che, ai fini dell'obiettivo dell'autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza con l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020», conclusosi nel 2021, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio, e che tali obiettivi sono declinati annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione e provincia autonoma nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale e sottoposti a monitoraggio da parte del centro medesimo;

Ritenuto, nelle more della definizione del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 219 del 2005, per l'approvazione del nuovo elenco delle aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle convenzioni con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale e della definizione del nuovo scenario nazionale della plasmaderivazione, di non poter ancora definire il nuovo Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati un quinquennio;

Ritenuto, altresì, di stabilire gli obiettivi strategici del Programma plasma e medicinali plasmaderivati «finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati», ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, per l'anno 2024, nel presente Programma di autosufficienza nazionale;
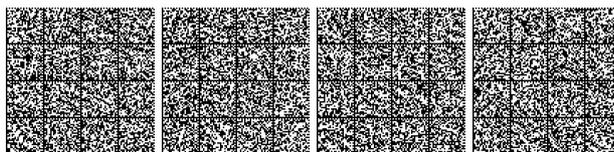
Viste le note prot. n. AOO-ISS-27/12/2023-0060150-CNS e AOO-ISS-21/02/2024-0008223-CNS, con le quali il Centro nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate di concerto con le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, ivi incluso uno specifico programma finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, di cui all'art. 15, comma 9, della legge n. 219 del 2005, contenente gli obiettivi da raggiungere nel 2024, sulla base dei dati consolidati relativi agli anni 2022 e 2023, tenendo conto del nuovo modello di programmazione utilizzato a partire dall'anno 2021, basato sulla considerazione che i dati di autosufficienza di globuli rossi non possono essere analizzati separatamente da quelli del plasma per il frazionamento e tenendo conto, altresì, della diversa resilienza delle regioni nell'affrontare i cambiamenti emergenti, di natura sociale e sanitaria, e che gli assetti delle reti trasfusionali regionali richiedono l'adozione di scelte organizzative differenziate in funzione dei bisogni locali e dello stato di evoluzione del sistema stesso;

Considerato che tali indicazioni, condivise anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono la base per la programmazione di emocomponenti, di plasma e medicinali emoderivati, da ritenersi quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2024;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 30 maggio 2024 (rep. atti n. 81/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2024, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, contiene uno specifico programma finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita e individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici posti.

3. Il programma di cui al comma 1, nell'ambito del perseguimento dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali plasmaderivati e della sostenibilità del sistema, reca anche gli obiettivi relativi ai livelli di domanda e produzione di plasma da raggiungere nel 2024, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

4. L'attuazione del programma di cui al comma 1 è soggetta ad azioni di monitoraggio mensile da parte del Centro nazionale sangue, i cui esiti saranno valutati congiuntamente con il Ministero della salute, le SRC e le associazioni e federazioni di donatori volontari e il contributo delle associazioni dei pazienti, al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e porre in atto eventuali interventi correttivi quali-quantitativi nel breve e medio periodo, a fronte di mutate condizioni di contesto.

5. La realizzazione del programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, sono ripartite tra le regioni sulla base dei dati riportati nella tabella 13 dell'allegato A del programma indicato all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 50% delle risorse, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;

b) per una quota pari al 30% delle risorse, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo;

c) per una quota pari al 20% delle risorse sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione.

2. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero della salute eroga le risorse di cui al comma 1 in relazione ai criteri e modalità di riparto e assegnazione indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nonché ai valori degli indicatori calcolati sulla base dei dati riportati nella tabella 13 dell'allegato A del programma di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2144

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219

«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»

Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI, ANNO 2024

Indice

1 CONTESTO, CONSUMI STORICI E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE

1.1 ELEMENTI SALIENTI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE NEL 2023

Con l'anno 2023 l'emergenza COVID-19 ha cessato di avere effetti sul Sistema trasfusionale nazionale, che ha pertanto ripreso le sue normali attività.

Alcuni interventi, resi necessari dal fenomeno pandemico e successivamente consolidatisi, hanno, tuttavia, avuto impatti favorevoli sul sistema:

- anche nel 2023 la chiamata alla donazione programmata dei donatori volontari ha dimostrato, laddove attentamente strutturata, di garantire un'attività quali-quantitativa di raccolta di sangue ed emocomponenti commisurata al fabbisogno delle strutture sanitarie, prevenendo sia carenze episodiche sia l'eccessiva eliminazione di unità per scadenza;
- le attività di sensibilizzazione, reclutamento e fidelizzazione dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti sono riprese nelle scuole e in altre collettività, mantenendo tuttavia affiancate le modalità *web-based* che avevano caratterizzato il periodo pandemico.

Tra gli elementi che hanno influito sul Sistema trasfusionale del Paese, la carenza di personale sanitario, soprattutto medico, operante nei Servizi trasfusionali (ST), non ha limitato i suoi effetti negativi; qualche recupero di personale medico si è invece avuta presso le Unità di raccolta (UdR) gestite dalle Associazioni e Federazioni del volontariato del sangue, a seguito del ridotto reclutamento di medici impegnati nelle campagne vaccinali. L'impatto del fenomeno ha consistenza variabile a seconda della diversa distribuzione delle attività di raccolta sangue ed emocomponenti nelle regioni italiane.

La cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 ha consentito una progressiva ripresa delle attività di reclutamento dei donatori volontari di cellule staminali emopoietiche (CSE) anche attraverso manifestazioni collettive *outdoor* e, seppur parzialmente, attraverso il reclutamento da remoto. Al 2023 il Registro italiano donatori midollo osseo (IBMDR) conta 697.000 donatori iscritti, di cui 490.000 attivi e 207.000 dismessi prevalentemente per raggiunti limiti di età. Sta progressivamente migliorando il livello qualitativo della tipizzazione HLA, come dimostrato dal 63% di donatori estesamente tipizzati, di cui il 16,3% in alta risoluzione con metodica NGS. Nel 2023, 31 laboratori HLA hanno tipizzato i donatori volontari di CSE al reclutamento, con volumi di attività molto variabili ed ancora lontani da quelli che garantiscano l'economia di scala. Dato positivo è la conferma di un *trend* in costante crescita del reclutamento di donatori giovani (classi di età 18-25 e 26-35), che rappresentano complessivamente il 47% dei donatori attivi al 2023. Il miglioramento qualitativo dell'inventario IBMDR, sia in termini di tipizzazione HLA sia in termini di disponibilità di donatori giovani, rende ragione del numero di donazioni di CSE, che a ottobre 2023 si attesta a 354, rispettivamente 197 per pazienti nazionali e 157 per pazienti internazionali. La maggior sorgente di CSE è stata il sangue periferico (oltre 80%) con conseguente rilevante impegno nelle correlate attività di aferesi operate dai servizi trasfusionali nazionali.

1.2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE E MONITORAGGIO DELL' AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE 2023

L'anno 2023 è stato certamente caratterizzato da elementi positivi, quali la costante disponibilità di emazie concentrate e la riduzione dei livelli di carenza nei periodi storicamente più critici, nonché il significativo incremento del plasma destinato alla produzione di medicinali plasmaderivati (MPD). Questi dati, più avanti dettagliati, rappresentano in modo efficace il lavoro di tutte le componenti del Sistema trasfusionale.

Il Programma nazionale di autosufficienza per il 2023 ha mantenuto i target dei valori soglia per l'autosufficienza a 40 unità di sangue intero per 1.000 unità di popolazione/anno e a 18 kg plasma per 1.000 unità di popolazione/anno raccolti, programmando azioni di mantenimento o di incremento degli indici di raccolta di sangue e di plasma.

La valutazione dell'esito della *performance* del sistema per il 2023 è stata effettuata con il metodo del *rolling year*; nello specifico, per le unità di sangue intero sono stati considerati i dati del periodo novembre – dicembre 2022 e i dati del
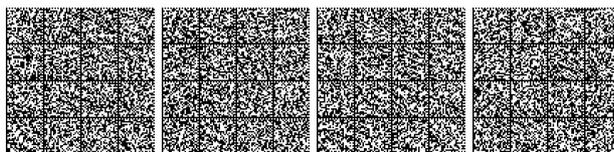
periodo gennaio – ottobre 2023, mentre per il plasma stati considerati i dati del periodo gennaio 2023 – novembre 2023 e per il mese di dicembre è stata presa in considerazione la media di plasma conferito alla lavorazione industriale del mese di dicembre degli anni 2018-2022. Tenuto conto del metodo impiegato (*rolling year*) è possibile che i dati possano essere suscettibili di lievi aggiustamenti sul consuntivo definitivo, anche se le linee di tendenza sono ormai consolidate.

1.2.1 *I globuli rossi concentrati*

Considerati i dati del *rolling year*, il 2023 ha segnato un modico incremento nella produzione dei concentrati eritrocitari (CE) rispetto al 2022 (circa +1,3 %) (Tabella 1). L'indice di produzione di globuli rossi (GR) per il 2023 è stato di 42,8 unità per 1000 abitanti, di poco superiore sia al 2022 (42,1 unità per 1.000 unità di popolazione) sia a quello registrato nel periodo pre-pandemico (42,2 unità per 1.000 unità di popolazione nel 2019). Le uniche regioni rimaste ormai stabilmente al di sotto dell'obiettivo nazionale risultano essere la Campania (31,8 unità/1000 ab.), il Lazio (32,5 unità/1.000 abitanti) e la Calabria (38,6 unità/1.000 abitanti).

La trasfusione eritrocitaria in Italia si mantiene su valori elevati (40,9/1.000 unità di popolazione, lievemente superiore al dato di 40,6/1.000 del 2022), di gran lunga superiori a quelli degli altri Paesi europei di livello socioeconomico e sanitario paragonabile, in generale ben al di sotto delle 40 unità per mille unità di popolazione[1]. Ciò riflette con ogni probabilità una tendenza ancora scarsa del Sistema trasfusionale italiano a promuovere la verifica dell'appropriatezza della trasfusione eritrocitaria e il *Patient Blood Management* (PBM). Decrementi significativi (superiori all'1%) si registrano in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e Molise, insufficienti comunque a influire sulla media nazionale.

Nel 2023 si è assistito ad una costante disponibilità di CE nella bacheca del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) durante tutto l'anno, incluso il periodo estivo. Gli interventi di promozione della donazione, coordinati dal Ministero della salute e dal Centro nazionale sangue (CNS) e quelli promossi dalle regioni, dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue e dalle Associazioni dei pazienti, hanno prodotto un netto miglioramento nella raccolta estiva e hanno ridotto, in conseguenza, il ricorso alla mobilità interregionale, incrementando l'indice di autosufficienza nazionale (Tabella 2); pertanto si è ridotta anche quest'anno la necessità di compensazione effettiva, pari a poco più di 54.000 unità scambiate, valore più basso sin qui registrato e quasi totalmente a carico di tre sole regioni italiane (Sardegna, Lazio e, in misura minore, Sicilia). Particolarmente significativo il caso della regione Toscana che, contrariamente agli anni precedenti, non ha fatto ricorso alla compensazione nel periodo estivo 2023. I dati quantitativi sono esposti nelle Tabelle 3 e 4, nelle quali si evince che le regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania, Molise, Puglia, oltre alla già citata Toscana, non hanno mai fatto ricorso alla compensazione interregionale; del resto, le regioni Lombardia, Piemonte, le PP.AA. di Trento e Bolzano, Veneto, e il ST delle Forze Armate hanno fatto ricorso alla compensazione per un numero di unità davvero minimo (da 1 a 15 unità di CE).

Le Figure 1-6 descrivono l'andamento della produzione e quello dell'utilizzo trasfusionale dei GR nelle singole regioni e PP.AA. nel corso del 2023, confrontato con il 2022, e mettono bene in evidenza il complessivo miglioramento del rapporto tra domanda e disponibilità di CE.

Nel complesso, si può concludere che nel 2023:

- il sistema delle compensazioni nazionali non programmate e supportato dallo strumento della Bacheca nazionale presente in SISTRA ha subito un impegno significativamente minore, soprattutto nel periodo estivo;
- il saldo positivo tra le unità prodotte e quelle trasfuse, a livello nazionale, è stato di 113.000 unità circa, di poco superiore a quello del 2022 (91.270 unità) e a quello del 2021 (91.645 unità). Si ribadisce che, se generata anche nei momenti di contrazione dell'offerta, quest'eccedenza strutturale sarebbe potenzialmente finalizzabile a supportare meccanismi di compensazione programmata attraverso

[1] European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, The collection, testing and use of blood and blood components in Europe 2017, 2018 and 2019 report, 2022. Strasbourg, Council of Europe. Disponibile all'indirizzo: https://freepub.edqm.eu/publications/PUBSD-90/detail
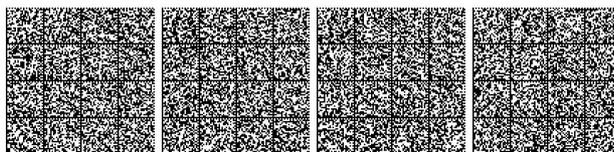
azioni coordinate, contrastando il rischio di eliminazione per scadenza, per raggiungere auspicati «livelli costanti» di autosufficienza nazionale;

- al fine di mantenere alta l'attenzione sulla necessità della donazione per il raggiungimento dell'autosufficienza di MPD, è raccomandato di avviare i donatori volontari alla donazione di plasma nei periodi in cui è maggiore la disponibilità di CE, anche con l'obiettivo di evitare l'eccessiva eliminazione per scadenza.

1.2.2 *Il plasma*

La raccolta di plasma per frazionamento, nell'anno 2023 si proietta a un valore di oltre 882.000 kg, dato superiore anche a quello programmato dalle regioni e PP.AA. e consolidato nel Programma nazionale di autosufficienza per il 2023. Se si includono anche i circa 18.000 kg inviati all'industria per il trattamento con solvente-detergente (c.d. «plasma di grado farmaceutico»), l'indice di conferimento risulta pari a 15,3 kg per 1.000 unità di popolazione. Questo valore segna una positiva ripresa della raccolta plasma, che negli ultimi anni è risultata invece sostanzialmente stabile: 14,4 kg nel 2020, 14,9 kg nel 2021 e 14,6 kg nel 2022 (includendo anche il plasma di grado farmaceutico) (Tabella 5). Pur nell'ambito del complessivo incremento della raccolta di plasma, permane l'ampia variabilità tra regioni (*range* 6,6 – 24,7 kg per 1.000 unità di popolazione/anno) (Tabella 5), rinnovando la necessità di azioni di miglioramento per equilibrare la capacità produttiva.

Anche per la raccolta del plasma sono numerose le variabili che contribuiscono al miglioramento della *performance*: fra queste merita sottolineare una costante pressione sulla pubblica opinione, attraverso le citate campagne per la donazione, la cessazione delle misure di contenimento epidemiologico e la ripresa della raccolta di sangue intero per la produzione di GR che porta con sé un incremento di produzione di plasma da separazione. La difficoltà di reperimento di personale medico, sia nei ST sia nelle UdR associative (evidenziata già nel Programma di autosufficienza per il 2022), ha influito negativamente sulla raccolta di plasma per frazionamento industriale.

Malgrado il dato positivo raggiunto nel 2023 (15,3 kg di plasma per 1.000 unità di popolazione), la raccolta di plasma non garantisce ancora l'autosufficienza nazionale tale da garantire al Paese un'indipendenza strategica per i due prodotti *driver*, rappresentati da immunoglobuline polivalenti (Ig) e albumina; infatti, in uno scenario estremamente cautelativo, la soglia di indipendenza strategica dal mercato per questi prodotti si attesta su un indice di conferimento di oltre 18 kg per 1.000 unità di popolazione, risultante dalla media tra il plasma per frazionamento necessario a coprire la domanda osservata di Ig polivalenti e quella di albumina. I dati attuali relativi alla domanda nazionale per i due prodotti *driver* della produzione confermano un *trend* in aumento in numerose regioni per l'albumina (Tabella 6) e un livello costante di utilizzo di Ig, con andamenti regionali differenziati per le formulazioni per uso endovenoso rispetto a quelle per uso sottocutaneo (Tabella 7). Va tuttavia ribadito che una parte della domanda è generata da indicazioni cliniche la cui appropriatezza risulta non del tutto documentata o discutibile, soprattutto per quanto riguarda l'albumina. Fintanto che le regioni e PP.AA. si attesteranno su livelli di conferimento inferiori a questa soglia, la spesa farmaceutica destinata all'acquisto di questi MPD sul mercato continuerà ad aumentare (Tabelle 8 e 9). Al riguardo, si ribadisce l'importanza di intervenire non solamente sull'incremento della raccolta di plasma, ma anche sulla gestione dell'appropriatezza dell'utilizzo clinico dell'albumina (come indicato dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020[2]; e sul miglioramento tecnologico operato dalle Aziende di frazionamento convenzionate con le regioni che ha già innalzato il livello di indipendenza strategica nazionale ma che – a regime – potrebbe offrire ulteriori margini di miglioramento.

Il Tavolo stabile per il monitoraggio della disponibilità di Ig, istituito nel 2021, ha proseguito anche nel 2023 i propri lavori in un contesto in cui le Ig hanno registrato iniziali dinamiche di carenza e di incremento dei prezzi verosimilmente legate alla riduzione della disponibilità di plasma dal mercato internazionale e alla recente evoluzione del quadro geopolitico europeo. Il contingentamento è stato comunque

[2] Decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «*Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020*».
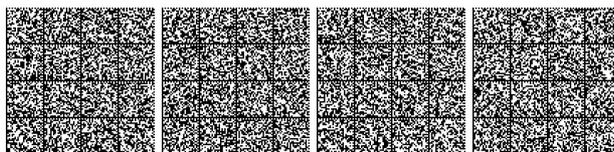
controllato nei suoi effetti potenzialmente negativi sui pazienti grazie al ricorso, da parte delle regioni e PP.AA., del «*Documento di indirizzo sull'uso delle immunoglobuline umane in condizioni di carenza*»[3], volto a favorire la gestione del fenomeno della carenza e migliorare l'appropriatezza di utilizzo clinico-terapeutico delle Ig. È necessario mantenere attivo il monitoraggio per cogliere rapidamente i segnali di scarsa disponibilità e possibilmente estendere questa buona pratica ad altri MPD, al fine di adottare misure di mitigazione e di priorità nell'uso degli stessi.

1.2.3 *Documenti di programmazione trasfusionale regionale*

L'articolo 11, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede la definizione, da parte delle singole regioni e PP.AA. del documento di programmazione trasfusionale regionale, contenente la definizione di azioni, responsabilità, tempi, strumenti, risorse e indicatori finalizzati a garantire l'autosufficienza regionale e a contribuire all'autosufficienza nazionale, secondo il principio di non frazionabilità della stessa e della sua conseguente valenza sovra-aziendale e sovra-regionale. Nel 2023 solamente le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia e la P.A. di Trento hanno reso disponibile il proprio documento di programmazione in relazione al Programma nazionale di autosufficienza per l'anno 2023[4]. La mancata condivisione di tali documenti contribuisce a rappresentare un elemento di criticità nel necessario approccio organico all'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Risulta, pertanto, necessario che le regioni e PP.AA., sulla scorta del Programma nazionale e dello storico dei dati consolidati, definiscano e rendano disponibili approcci credibili al contrasto della riduzione di produzione di GR nei periodi di maggiore criticità (giugno-settembre), al consolidamento dell'incremento di raccolta di plasma per la produzione di MPD, alla definizione delle modalità atte a garantire l'impiego prioritario dei MPD ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale e alle modalità per favorire le acquisizioni e gli scambi tra regioni, sia all'interno degli Accordi interregionali cui aderiscono sia tra Accordi diversi. Al riguardo, il CNS procederà a periodiche riunioni di confronto con le regioni capofila degli accordi di plasmaderivazione e con i Servizi farmaceutici regionali, con l'obiettivo di valutare e programmare le acquisizioni di MPD dal mercato internazionale necessari a coprire il fabbisogno nazionale oltre ai quantitativi prodotti dal conto-lavoro dalla raccolta di plasma sul territorio nazionale.

1.2.4 *Elementi di sintesi*

Tenuto conto dei dati storici, ormai consolidati, relativi all'autosufficienza nazionale, si può rilevare che:

- gli sforzi compiuti da tutte le componenti hanno consentito al Sistema trasfusionale nazionale, nel suo complesso, di garantire risultati prestazionali soddisfacenti ed un sostanziale mantenimento dell'autosufficienza nazionale in emocomponenti labili, mentre per i MPD alcune positive esperienze regionali (sia in termini di volume complessivo di plasma inviato al frazionamento sia in termini di *governance* della programmazione, gestione degli scambi e distribuzione) si affiancano ad altre di segno opposto, richiedendo, ancora una volta, sforzi differenziati per il perseguimento del comune obiettivo dell'autosufficienza;
- si conferma un quadro complessivo di autosufficienza annuale nella produzione di GR e un promettente risultato di superamento delle criticità estive, sicuramente da consolidare;
- è necessario consolidare la ripresa dell'incremento di raccolta del plasma per frazionamento industriale perché è evidente che gli obiettivi fissati dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati anni 2016-2020[2] risultano sottodimensionati nell'attuale contesto in relazione alla corrente domanda del Paese dei due prodotti *driver*, rappresentati da albumina e, soprattutto, immunoglobuline polivalenti.

Sulle base dei dati di attività dell'anno 2023 le regioni italiane possono essere raggruppate come segue:

---

[3] https://www.centronazionalesangue.it/wp-content/uploads/2022/02/Documento-uso-IG-in-condizioni-di-carenza.pdf

[4] Decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023, recante «*Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2023*».
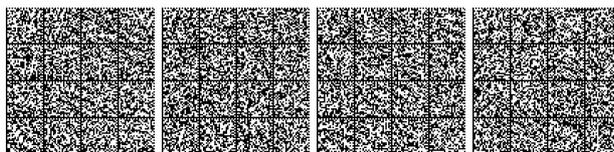
1) Regioni con un indice di conferimento plasma inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno e con un indice di raccolta di sangue intero inferiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno o con carenze relative, ossia riferite ad alcuni periodi dell'anno, ma persistenti negli anni e tali da determinare un costante ricorso alla compensazione attraverso strumenti convenzionali operanti nell'intero anno (I gruppo: Calabria, Campania, Lazio).
2) Regioni con un indice di conferimento plasma inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno ma con un indice di raccolta di sangue intero superiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno, autosufficienti o eccedentarie per la produzione di GR, alcune anche in grado di dare importanti contributi all'autosufficienza nazionale per questo emocomponente (II gruppo); all'interno di questo gruppo vanno ulteriormente suddivise le regioni il cui indice di conferimento plasma, ancorché inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno, è superiore alla media nazionale 2023 (Gruppo IIb, rappresentato da Liguria, Lombardia, PA di Bolzano) rispetto a quelle in cui è inferiore alla stessa (Gruppo IIa rappresentato da Abruzzo, Basilicata, Molise, PA di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria).
3) Regioni con un indice di conferimento plasma superiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno e un indice di raccolta di sangue intero superiore a 40 unità per 1.000 unità di popolazione/anno (III gruppo: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto); in questo gruppo la quasi totalità delle regioni contribuisce anche stabilmente alla compensazione interregionale di emocomponenti labili e di MPD, senza ricorrere (o solo occasionalmente) alla compensazione interregionale di GR.

2 FABBISOGNO REALE E LIVELLI DI PRODUZIONE NECESSARI

2.1 RACCOLTA DI SANGUE INTERO E PRODUZIONE DI CONCENTRATI ERITROCITARI

2.1.1 *I volumi di sangue*

Gli obiettivi di raccolta e compensazione tra regioni per la produzione di CE per l'anno 2024 sono indicati nella Tabella 10 e confrontati con l'anno 2023 nella Tabella 11. Si conferma che per soddisfare i fabbisogni trasfusionali del Paese è necessario che le regioni con capacità produttive importanti compensino le regioni carenti inviando i CE richiesti. Le carenze sono ormai consolidate solamente nelle regioni Lazio, Sardegna e, in misura minore, Sicilia (per ragioni e quantità diverse). Le regioni che hanno programmato di compensare quelle carenti sono: Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Veneto, Emilia-Romagna, PA Bolzano, Valle d'Aosta e ST Forze armate. Inoltre, alcune regioni dichiarano di poter soddisfare anche esigenze trasfusionali non programmate e fuori convenzione, qualora se ne ravvisi la necessità.

Anche nel 2024 il *benchmark* sarà rappresentato dalle regioni che nel 2023 hanno registrano i più elevati indici di produzione eritrocitaria e di conferimento plasma (III gruppo). Tali regioni garantiranno anche il rispetto delle convenzioni con le regioni del gruppo I, necessarie a coprire la differenza tra quanto queste ultime hanno pianificato in raccolta e quanto stimato necessario a coprire la domanda di CE.

Le regioni del II gruppo dovranno modulare la programmazione nel corso dell'anno attraverso gli aggiustamenti quali-quantitativi necessari a garantire la terapia trasfusionale eritrocitaria e piastrinica anche nei periodi critici ed il supporto alle regioni del gruppo I, se sono previste convenzioni. É fortemente raccomandato alle regioni di questo gruppo (e in particolare del gruppo IIb, molto prossimo al risultato di 18 kg/1.000 unità di popolazione) di attuare programmi per l'incremento della raccolta di plasma, in modo da spostare significativamente in alto il valore della media nazionale di raccolta plasma.

Le regioni del I gruppo sono chiamate ad incrementare soprattutto la raccolta del sangue intero, contribuendo così alla propria autosufficienza eritrocitaria e
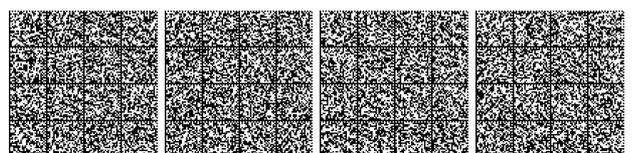
contemporaneamente all'incremento della raccolta di plasma da scomposizione. Queste hanno negoziato con le regioni tradizionalmente eccedentarie per la raccolta di sangue intero i quantitativi necessari a coprire la differenza tra quanto programmato e quanto stimato necessario a coprire la domanda interna, e a tali volumi negoziati dovranno attenersi, pur proseguendo nell'evoluzione registrata nell'ultimo triennio di progressiva riduzione delle unità da acquisire.

Sarà infine necessario pianificare interventi per l'aumento della raccolta nel periodo giugno-settembre per le regioni con carenze assolute oppure relative, in modo da assorbire, per quanto possibile, i deficit relativi ed evitare il ripetersi del fenomeno della contrazione delle trasfusioni programmate nei pazienti affetti da anemia cronica. A tal fine, le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle regioni caratterizzate da tali carenze – assolute o relative – concorderanno specifiche progettualità con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue operanti nel territorio, anche utilizzando gli strumenti di cui all'Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2021[5].

2.1.2 *Misure per l'appropriatezza: il Patient blood management*

Gli indici della trasfusione eritrocitaria sono nel nostro Paese ancora superiori a quelli registrati nei Paesi dell'Unione europea a noi confrontabili per popolazione, seppure in alcune regioni e PP.AA. si registrino aree provinciali virtuose, denotando ancora una grande disomogeneità intra- e inter-regionale. Nonostante il persistente impegno del CNS nella promozione del PBM, quale strategia universalmente riconosciuta efficace per garantire l'appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue del paziente e per contrastare la trasfusione evitabile, si mantiene l'evidenza che complessivamente solo un terzo delle Strutture ospedaliere nazionali ha raggiunto un buon livello di implementazione di tale strategia. Da una seconda rilevazione, promossa dal CNS, su 20 Aziende sanitarie di 11 regioni italiane selezionate per essere quelle con un buon grado di implementazione delle strategie PBM, emerge come siano le direzioni sanitarie ospedaliere e i Comitati del buon uso del sangue (CoBUS) gli organismi prevalentemente coinvolti nel definire le procedure operative in materia di PBM e nel darne attuazione. Dalla stessa rilevazione emerge, inoltre, che sono disomogenei gli indicatori selezionati per misurare il grado di efficacia dei protocolli operativi adottati con conseguente scarsa confrontabilità dei modelli in essere. In sintesi, appare chiaro che non esistono ancora modelli regionali uniformemente applicati, ma prevalgono modelli e iniziative di livello prevalentemente aziendale. Occorre inoltre rilevare che sono pochissime le regioni e PP.AA. che hanno elaborato e reso disponibili alla propria Rete trasfusionale e al livello centrale documenti contenenti l'identificazione di azioni, responsabilità, tempi, strumenti ed indicatori per l'implementazione dei programmi di PBM. Il CNS, con la collaborazione dell'Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità dell'Agenzia di sanità pubblica (AGENAS), per supportare ulteriormente le Aziende sanitarie ha finalizzato un «*bundle*»[6] per la prevenzione del rischio emorragico nella chirurgia elettiva, attraverso indicazioni operative basate sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili.

2.2 RACCOLTA DI PLASMA PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)

2.2.1 *I volumi di plasma*

La Tabella 12 esprime i volumi di plasma in chilogrammi (kg) che le regioni e le PP.AA. hanno programmato di inviare alla lavorazione industriale per la produzione di MPD nel 2024 e la differenza rispetto all'obiettivo di 18 kg per 1.000 unità di popolazione. Al netto delle possibili compensazioni tra consorzi, solo in poche regioni tali volumi sono sufficienti a garantire l'indipendenza strategica dal mercato per i prodotti *driver* e sono anche inferiori a quanto registrato – seppure in proiezione – per il 2023. Si conferma quindi che le regioni e PP.AA. tendono

[5] Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome per «*la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)*» (Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021).

[6] Un *bundle* è un insieme contenuto (da 3 a 5) di elementi (interventi, comportamenti e/o pratiche *evidence-based*) rivolti ad una specifica tipologia di pazienti e *setting* di cura, che, applicati congiuntamente e in modo adeguato, migliorano la qualità e l'esito dei processi con un effetto maggiore di quello che gli stessi determinerebbero, se ogni strategia fosse attuata separatamente (Resar 2012).
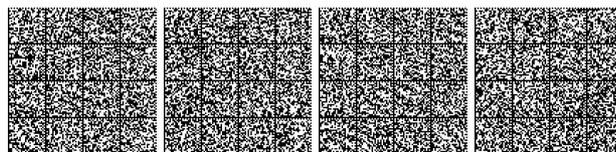
a programmare la raccolta in difetto rispetto alle potenzialità. Sebbene questo dato controtendenziale possa trovare giustificazioni nelle condizioni di difficoltà in cui si sviluppa il Sistema trasfusionale di alcune regioni, appare, tuttavia, evidente che esso sia in contrasto con l'obiettivo di autosufficienza regionale in emocomponenti ed emoderivati stabilito dalla legge n. 219 del 2005.

Al riguardo, le Tabelle 8 e 9 descrivono le necessità del Sistema relativamente al fabbisogno regionale e nazionale di Ig polivalenti e di albumina umana per il raggiungimento della quota corrispondente all'indipendenza strategica dal mercato, giudicata pari alla copertura del 90% della domanda osservata nel 2022, a fronte dei quantitativi di conferimento plasma previsti nell'anno 2024. Alla luce dei dati riportati nelle Tabelle 8 e 9, emerge che la raccolta di plasma sul territorio nazionale ai fini del frazionamento industriale, programmata per l'anno 2024, risulta inferiore alla quantità necessaria per rispondere alla domanda di MPD, tanto che le regioni dovranno necessariamente ricorrere all'acquisto di MPD dal mercato commerciale (prodotti a partire da plasma raccolto all'estero), con conseguente impatto sulla spesa farmaceutica (con riferimento al costo medio ponderato unitario di acquisto sul mercato osservato nel canale distributivo delle strutture SSN e delle farmacie aperte al pubblico nel 2021). Le Tabelle 8 e 9 esprimono anche i quantitativi di plasma da avviare al frazionamento industriale che sarebbero necessari per l'indipendenza strategica e il relativo delta negativo per ciascuna regione e PP.AA. con un'autosufficienza inferiore al 90% della domanda. Non è da escludersi che i livelli di programmazione di raccolta di plasma per frazionamento abbiano un impatto negativo, non solo sulla spesa farmaceutica, ma anche sulla regolare fornitura di Ig ai pazienti in terapia continuativa, considerata anche la persistente riduzione di disponibilità di plasma raccolto negli Stati Uniti. Infine, è noto che l'analisi dei fabbisogni di plasma deve considerare anche i *trend* di domanda, le specificità produttive di MPD e, in modo particolare quelle di Ig, la cui domanda è fortemente influenzata dalle dinamiche degli utilizzi delle formulazioni a uso sottocutaneo.

Tanto premesso, ferma restando l'impossibilità di scendere al di sotto dei *target* che le regioni si sono date, le raccomandazioni di carattere generale prevedono che:

- anche nel 2024 il *benchmark* sia rappresentato dalle regioni che nel 2023 hanno registrano i più elevati indici di conferimento (> 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno, III gruppo): tali regioni sono impegnate a mantenere i livelli di raccolta di plasma per frazionamento;
- le regioni, la cui raccolta di plasma per frazionamento è inferiore al *benchmark* (regioni dei gruppi II e I), incrementino la raccolta di plasma, definendo nei loro piani percentuali attendibili ma significative di aumento; tale incremento può avvenire mediante la raccolta di sangue intero o di plasma da aferesi, a seconda del gruppo di appartenenza relativamente allo stato di autosufficienza per la produzione di CE; è in particolare raccomandabile che le regioni del gruppo IIa si prefiggano quale obiettivo per il 2024 almeno il raggiungimento della media nazionale di conferimento plasma all'industria (15,3 kg per 1.000 unità di popolazione);
- poiché nello scorso triennio si è verificata una progressiva riduzione della compensazione da parte delle regioni solitamente eccedentarie, questa dovrà comunque essere associata a uno spostamento della programmazione in tali regioni verso una raccolta che ha come *driver* il plasma per frazionamento.

2.2.2 *Misure per l'appropriatezza*

Nella Tabella 6 è riportata la domanda totale di albumina (regionale e nazionale, espressa in g e g/1.000 unità di popolazione) per gli anni 2020-2022, in crescita costante nel Paese pur non essendoci evidenze scientifiche a supporto di tale aumentato e sebbene il menzionato Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 richiedesse esplicitamente uno stretto monitoraggio nella domanda considerando inappropriato un uso superiore a 400 g per 1.000 unità di popolazione/anno[7]. La variabilità

---

[7] Decreto del Ministro della salute dicembre 2016, recante «Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020»: «*È necessario che l'impiego dei MPD venga ricondotto a livelli coerenti con le migliori evidenze scientifiche disponibili di efficacia clinica, in conformità con raccomandazioni e LG internazionali e/o nazionali aggiornate e di elevata qualità, supportate da Società scientifiche o Panel di esperti. Fermi restando i livelli anche inferiori di domanda registrati in Italia e in Europa, in*

regionale è comunque molto elevata: nel 2022 si registra una domanda che va da 401 g per 1.000 unità di popolazione della PA di Bolzano a 885, 834 e 833 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. È quindi opportuno richiamare integralmente i contenuti del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016, ribadendo che «*È necessario [...] che le SRC, come previsto dall'articolo 6.2 dell'allegato A all'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011*[8]*, implementino metodi e strumenti per la promozione ed il monitoraggio dell'utilizzo clinico appropriato del plasma fresco congelato (PFC) e dei MPD*». La finalità del monitoraggio consiste anche nel comprendere le ragioni per le quali lo standard definito dal Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020 sia disatteso in tutto il Paese e se non debba quindi essere rivisto.

Analogo incremento non si è, invece, osservato per la domanda di Ig che, nel triennio 2020-2022, mostra una tendenza alla riduzione di utilizzo, come riportato nella Tabella 7. Come già visto per l'albumina umana, anche in questo caso le differenze tra le regioni e PP.AA. italiane sono molto evidenti, con variabilità che, nel 2022, per la formulazione sottocutanea (o extravascolare), vanno da 4,0 e 5,1 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente in Sardegna e nella PA di Bolzano, fino ai 49 g per 1.000 unità di popolazione in Toscana e in Umbria (Tabella 7a). Per la formulazione endovenosa (o intravascolare), si va da 40,8 g per 1.000 unità di popolazione della Calabria e 49,2 g per 1.000 unità di popolazione per la Campania e il Molise, fino ad arrivare a 110,3, 134,9 e 168,4 g per 1.000 unità di popolazione rispettivamente delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Valle d'Aosta (Tabella 7b).

Anche per il 2024 sarà necessario continuare a monitorare efficacemente l'impiego delle Ig nelle due formulazioni.

contesti di elevata appropriatezza prescrittiva, sulla base delle evidenze disponibili» è «da considerarsi inappropriata (e quindi da non superare) una domanda di albumina superiore a 400 grammi per mille unità di popolazione, in assenza di documentate peculiarità epidemiologiche e cliniche».

[8] Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» (Rep. atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011).

2.3 DONATORI DI CELLULE STAMINALI

Il complesso sistema di donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) costituisce un livello essenziale di assistenza sanitaria (LEA) e rappresenta il *gold standard* terapeutico per tutte quelle indicazioni cliniche ormai consolidate dalle evidenze scientifiche.

Il reclutamento di nuovi donatori volontari di CSE registra un trend in continua crescita, grazie anche al contributo della campagna «*Match it now*» che ha apportato circa 3.000 nuovi donatori al Registro IBMDR nel 2023, indicando che occorre potenziare il ricorso alle campagne di sensibilizzazione ed estendere e favorire le attività di reclutamento.

Inoltre, la crescita del numero di nuovi donatori giovani (classi d'età 18-25 e 26-35 anni), registrata anche nel 2023, ha determinato un esponenziale aumento della selezione di questi donatori da parte dei Centri trapianto, nazionali ed esteri, con conseguente aumento delle procedure di *work-up*, che nella maggior parte dei casi hanno dato esito a donazioni di CSE, rispondendo positivamente al fabbisogno assistenziale.

Rimane ancora in essere, in alcuni contesti regionali, una situazione di forte rallentamento del percorso tra reclutamento e iscrizione al Registro dei nuovi donatori, legata alle tempistiche di tipizzazione HLA.

Risulta dunque di fondamentale importanza prevedere interventi efficaci volti a ridefinire l'assetto organizzativo della Rete IBMDR, a livello regionale e nazionale, con particolare riferimento alle attività di tipizzazione dei donatori, anche nella prospettiva di concentrarle in pochi laboratori tecnologicamente avanzati con la finalità di migliorarne la qualità e l'efficienza complessiva, ottimizzando l'impiego delle risorse umane e tecnologiche disponibili.

Inoltre, nel percorso di progressivo e costante miglioramento della Rete IBMDR, i servizi trasfusionali, con il supporto delle Associazioni di settore e delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, possono contribuire prevedendo, nelle fasi di reclutamento dei giovani donatori di sangue (classi d'età 18-25 e 26-35 anni), la contestuale sensibilizzazione e iscrizione al Registro IBMDR, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 20% di iscritti al Registro IBMDR tra i giovani donatori di sangue.

Il monitoraggio di questi donatori volontari di sangue di età inferiore a 36 anni, che risultano
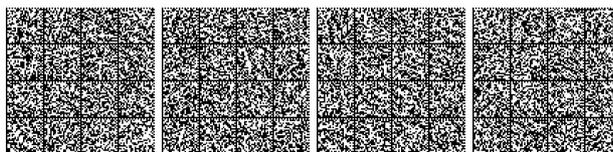
anche iscritti e attivi come donatori volontari di CSE, sarà condotto congiuntamente dal Centro nazionale sangue e dal Registro IBMDR.

3 RISORSE E CRITERI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Le attività trasfusionali costituiscono livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale. Sono, altresì, previsti dalla norma ulteriori e specifici finanziamenti per il Sistema trasfusionale:

- l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 219 del 2005 prevede finanziamenti specifici per il funzionamento delle SRC;
- l'articolo 15, comma 9 della legge medesima autorizza «*la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati*»;
- l'articolo 12, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, che attua la direttiva 2005/61/CE, in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, e l'articolo 15, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, che attua la direttiva 2005/62/CE, sul sistema di qualità dei Servizi trasfusionali, prevedono finanziamenti da destinare annualmente al Sistema trasfusionale per tali attività.

Tali finanziamenti sono annualmente erogati per il conseguimento, da parte della Rete trasfusionale nazionale, dell'autosufficienza e dei più alti livelli di qualità e sicurezza raggiungibili dell'ambito delle attività trasfusionali. Per la ripartizione di tali finanziamenti sono calcolati annualmente – a cura del CNS in qualità di organo tecnico del Ministero della salute – obiettivi e criteri con relativa pesatura, sulla base dei dati di cui al programma di autosufficienza del rispettivo anno, dei dati estrapolati dal SISTRA, nonché dei dati ISTAT.

Per la ripartizione delle risorse sono stati definiti degli indicatori per i diversi obiettivi, che, anche per il 2024, sono i seguenti:

- legge 21 ottobre 2005, n. 219: indice di donazione di globuli rossi (ID) e di plasma conferito all'industria (IDPI) per il rispetto degli impegni regionali ai fini dell'autosufficienza regionale e nazionale di emocomponenti e plasmaderivati;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207: indice di donazione di globuli rossi (ID) e indice di consumo di globuli rossi in relazione alle dimissioni ospedaliere (ICDO), per il funzionamento dei sistemi regionali di emovigilanza;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208: indice di plasma conferito all'industria (IDPI) e indice di consumo di plasma per uso clinico in relazione alle dimissioni ospedaliere (ICPDO), per il miglioramento dei sistemi di qualità per l'inserimento dei centri nel *plasma master file* (PMF) dell'azienda convenzionata per il frazionamento del plasma.

Periodicamente il Ministero della salute, per il tramite del CNS, effettua una ricognizione in merito all'impiego dei fondi erogati, in quanto vincolati alle finalità previste dalle rispettive norme e destinati esclusivamente a garantire la necessaria *governance* della Rete trasfusionale regionale, pur nell'ambito dell'autonomia nella programmazione e organizzazione di ciascuna regione e PA.

3.1 PROGRAMMI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA NELLA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD)

Come già menzionato nel precedente paragrafo, l'articolo 15, comma 9 della legge n. 219 del 2005 ha introdotto un finanziamento di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per la realizzazione di «*interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati*». Anche per l'anno 2024, per la ripartizione delle somme, sono state utilizzate le stesse modalità degli anni 2022 e 2023, ovvero:
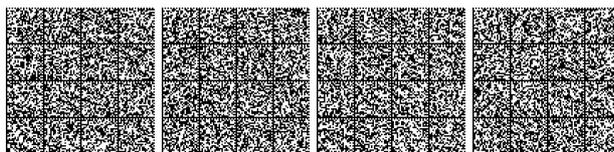
a) per una quota pari al 50% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di popolazione residente (IP) che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;

b) per una quota pari al 30% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione e risente degli interventi di miglioramento organizzativo;

c) per una quota pari al 20% della spesa autorizzata all'articolo 1, sulla base dell'indice di programmazione del conferimento di plasma all'industria (IPCPI) che rappresenta l'incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione.

le regioni, da sole o consorziandosi tra loro nell'ambito degli Accordi interregionali di plasmaderivazione (AIP), individuano, in base ai propri assetti organizzativi e in autonomia, gli interventi o le macroaree di intervento per il miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di MPD per il «*raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita*».

Per consentire alle regioni di implementare i programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di MPD prodotti da plasma nazionale e il successivo riparto delle risorse stanziate, sono di seguito individuate le macroaree di intervento, gli elementi progettuali e le modalità per il riparto delle somme.

3.1.1 *Programma ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 per l'anno 2023*

Con il presente provvedimento viene definito il programma di cui all'articolo 15, comma 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 per l'anno 2024, finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Il programma individua le macroaree di intervento, gli elementi progettuali qualificanti, i criteri e le modalità di riparto delle risorse assegnate alle regioni e l'erogazione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse erogate per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti regionali.

3.1.1.1 Macroaree di intervento delle progettualità

Gli interventi di miglioramento organizzativo sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal «*Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2024*».

Le macroaree di intervento riguardano in via prioritaria la logistica, ovvero il miglioramento o la realizzazione *ex novo* di *facilities* destinate alle attività di raccolta, congelamento, *testing* e distribuzione del plasma, le strumentazioni, tra cui, a titolo di esempio, quelle destinate alla diffusione delle pratiche di aferesi produttiva o al congelamento del plasma, le risorse umane, con un *focus* particolare sulle prestazioni e sull'incentivazione del personale addetto alla raccolta del plasma, l'innovazione tecnologica, l'efficientamento delle risorse economiche e dei processi organizzativi, concentrando le progettualità su elementi misurabili.

3.1.1.2 Elementi progettuali

Si confermano anche per il 2024 gli elementi imprescindibili delle progettualità che devono riguardare:

a) *Pertinenza*: gli obiettivi progettuali sono basati su problemi reali (dei beneficiari, del territorio, delle organizzazioni che operano in quel settore, ecc.) delineati nell'analisi di contesto;

b) *Rilevanza*: la progettualità risulta rispondente agli obiettivi del sistema;

c) *Coerenza interna*: la logica dell'intervento (obiettivi, risultati, attività) risulta costruita in modo solido, realistico e consequenziale.

d) *Sostenibilità*: il miglioramento della situazione dei beneficiari generato dal progetto può considerarsi duraturo e sostenibile nel tempo.

e) *Trasferibilità/replicabilità* della proposta progettuale in altre realtà territoriali;
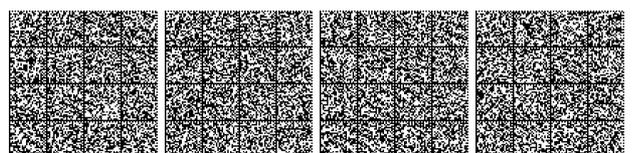
f) *Capacità di aggregazione*: la proposta coinvolge più regioni.

g) *Impatto*: valutazione quali-quantitativa degli effetti delle attività svolte sui beneficiari della progettualità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Il CNS può supportare le attività di analisi dei programmi e di monitoraggio degli esiti in relazione agli obiettivi definiti dai programmi stessi.

3.1.1.3 Riparto delle somme

Le risorse pari a 6 milioni di euro, di cui all'articolo 15, comma 9, della legge n. 219 del 2005, relative all'anno 2024 sono erogate sulla base di indicatori calcolati a partire dai dati di programmazione riportati nella Tabella 12 del presente Programma e dai dati consolidati in SISTRA entro il 31 marzo 2025. Il riparto delle somme di cui all'articolo 15, comma 9, della menzionata legge n. 219 del 2005 è riportato nella Tabella 13 del presente programma.

3.2 NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI

Con il Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati per il quinquennio 2016-2020, conclusosi nel 2021, sono stati definiti gli indirizzi strategici per l'incremento della raccolta di plasma e per l'attuazione di interventi per il governo dell'appropriatezza dell'utilizzo clinico del plasma e dei MPD, tenendo conto dei diversi modelli organizzativi e dell'adesione delle regioni ad aggregazioni interregionali per la plasmaderivazione. Gli obiettivi regionali relativi alla produzione di plasma, destinato al frazionamento industriale, sono stati declinati per anno in funzione della quantità totale da conferire nel quinquennio.

Ai fini del monitoraggio dell'autosufficienza di plasma e MPD sono stati adottati indicatori mediante i quali monitorare la raccolta di plasma nei ST e nelle UdR e la promozione del razionale ed appropriato utilizzo del plasma ad uso clinico e dei MPD da parte delle regioni.

Considerato che non è ancora completo il quadro delle norme derivanti dall'articolo 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118 non si è ancora completato, e che quindi non sono ancora evidenti gli effetti dell'efficacia delle norme stesse, si prospettano ulteriori cambiamenti nel sistema della plasmaderivazione, tanto da dover rimandare la definizione del nuovo programma quinquennale al termine della ridefinizione dello scenario normativo e attuativo, in quanto ogni eventuale programmazione non risulterebbe attendibile. Pertanto, anche per l'anno 2024 si farà riferimento al presente programma di autosufficienza. Nel corso dell'anno 2024 saranno avviati i lavori per la definizione dei nuovi assi strategici prioritari per lo sviluppo della nuova programmazione.

4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANI REGIONALI ANNUALI

4.1 PIANI REGIONALI ANNUALI

Il Programma per l'autosufficienza 2024 ribadisce la necessità che gli obiettivi della programmazione trasfusionale nazionale trovino attuazione nella pianificazione regionale, attraverso l'adozione di un Programma regionale per l'autosufficienza, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 219 del 2005 che, nel definire i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, dispone, altresì, che venga «*definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intra-regionale ed inter-regionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari*». Coerentemente con gli indirizzi della legge, l'Accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011 (Allegato A, punto 6.2) identifica nel programma regionale per l'autosufficienza, formulato secondo il principio di non frazionabilità dell'autosufficienza rispetto al livello nazionale e della conseguente valenza sovra-aziendale e sovra-regionale, lo strumento con il quale, «*con modalità e tempi da condividere con il CNS*» e previo «*confronto, condivisione ed eventuale revisione in sede nazionale [...] la SRC definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con i rappresentati delle associazioni e federazioni dei donatori riconosciute a livello della regione/provincia autonoma e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni delle aziende/enti presso cui operano i servizi trasfusionali*». Anche per l'anno 2024, le regioni e PP.AA. sono impegnate a redigere e rendere
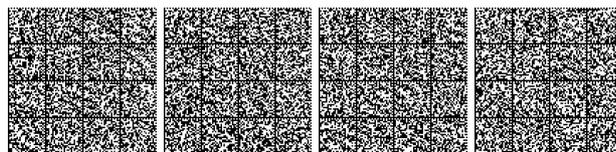
disponibili, alla propria Rete trasfusionale e al livello centrale, i documenti contenenti l'identificazione di azioni, responsabilità, tempi, strumenti, risorse ed indicatori finalizzati a garantire e documentare in modo dinamico:

- il rispetto dei volumi di raccolta sangue e plasma programmati e il rispetto degli accordi concordati per la compensazione nazionale di emocomponenti;
- l'incremento di produzione di GR nei periodi di maggiore criticità (giugno-settembre), per consolidare il risultato raggiunto nel corso del 2024 ad opera delle regioni del gruppo IIb e I, in passato più interessate al fenomeno delle criticità estive, fatta eccezione per l'anno 2023;
- il rispetto delle quote negoziate all'interno degli accordi interregionali per la lavorazione industriale del plasma (AIP);
- le modalità per garantire l'impiego prioritario dei MPD ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale e per favorire le acquisizioni e gli scambi sia tra regioni, nell'ambito degli AIP che le vedono consorziate sia tra accordi diversi;
- le modalità per garantire una programmazione integrata del soddisfacimento della domanda di MPD attraverso l'integrazione della produzione nazionale con l'acquisto sul libero mercato delle quote di fabbisogno non coperto dai prodotti provenienti dal conto-lavoro.

4.2 TELEMEDICINA NEI SERVIZI TRASFUSIONALI

Secondo quanto previsto all'articolo 10-*bis*, della legge 19 maggio 2022, n. 52[9], nel corso del 2023 sono state approvate e pubblicate le «*Linee guida per l'erogazione delle prestazioni trasfusionali in telemedicina (TM)*», un'opportunità per l'evoluzione sostenibile dei modelli assistenziali in medicina trasfusionale. Nel corso del 2024 andranno a compimento numerose azioni progettuali aventi per oggetto l'applicazione pratica della telemedicina nella valutazione del questionario anamnestico del donatore e nelle attività ambulatoriali in medicina trasfusionale. Il CNS organizzerà momenti di confronto ed incontri tematici per la diffusione delle buone pratiche in materia.

4.3 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA: COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

Nel 2021, con decreto del Ministero della salute[10], è stato istituito il sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei ST e delle UdR alle normative nazionali ed europee, rilevando la necessità di meglio raccordare i sistemi di autorizzazione e accreditamento delle regioni e PP.AA. con il livello nazionale e di affidare a quest'ultimo una funzione di monitoraggio della qualità e sicurezza complessiva del sistema stesso. Per tali finalità, l'articolo 3 del decreto 5 novembre 2021, ha definito le modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali, nonché l'istituzione della Commissione tecnica nazionale (CTN), in qualità di componente del sistema stesso. Nel corso del 2023, la CTN ha avviato in via preliminare i contatti con il Tavolo regionale per l'accreditamento (TRAC), istituito presso il coordinato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e successivamente con i rappresentati degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) delle Regioni e Province autonome, per condividere obiettivi e modalità operative, con particolare riguardo alla necessità di attivare flussi

[9] Legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», *all'articolo 10-bis prevede che «al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020*».

[10] Decreto del Ministro della salute 5 novembre 2021, recante «*Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali*».
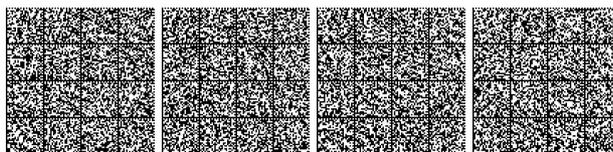
informativi stabili e sistematici per il monitoraggio dei sistemi regionali di accreditamento delle strutture trasfusionali. Al riguardo, è stato messo a punto un questionario volto a conoscere i modelli regionali in essere per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture della Rete trasfusionale. Sulla base degli esiti della rilevazione, la CTN definirà il piano operativo per l'attuazione degli obiettivi di monitoraggio stabiliti dalla norma vigente.

4.4 MAXI-EMERGENZE

Il piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze stabilisce che le regioni e le PP.AA., attraverso la propria SRC, definiscono, in accordo con i rispettivi piani nazionali, la scorta strategica di emocomponenti da mantenere costante, assicurando il raccordo tra gli organismi nazionali e regionali della rete trasfusionale e le Unità di crisi nazionale e locale ai fini dell'attivazione del piano strategico nazionale, così come stabilito dall'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016[11]. È sempre auspicabile evitare il ricorso alle scorte per le maxi-emergenze durante il periodo estivo a causa dei fenomeni di indisponibilità stagionale di emocomponenti labili.

5 RIFERIMENTI TARIFFARI PER LA COMPENSAZIONE TRA LE REGIONI

L'Accordo Stato-Regioni 17 giugno 2021[12] definisce le tariffe in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e PP.AA., delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, favorendo azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della stessa regione e tra regioni diverse. Le tariffe di cui all'accordo del 2021 derivano dalla revisione e aggiornamento dell'accordo 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR) ed una loro rivalutazione è prevista non prima del 2026. Nel corso del 2024 il CNS, di concerto con il Ministero della salute, istituirà un gruppo di lavoro che coinvolga tutte le regioni e le PP.AA., attraverso le SRC, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, per il monitoraggio del sistema tariffario, che includa, oltre alle tariffe suddette, anche i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2021[13], relativo alla «*definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e del relativo schema-tipo*», in quanto le tariffe dei due accordi sono strettamente correlate.

6 STRUMENTI DI MONITORAGGIO

6.1 MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA DI SANGUE E PLASMA

L'inserimento dei dati di produzione relativi alla raccolta di sangue e di plasma su SISTRA costituisce un obiettivo delle regioni e PP.AA. Tali dati consentono di effettuare un monitoraggio costante della produzione tramite analisi e discussione nel corso delle riunioni mensili della Rete trasfusionale coordinate dal CNS, che vedono la partecipazione di tutti gli attori del Sistema (Ministero della salute, SRC, Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, Associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi) e sono finalizzati a valutare lo stato dell'arte, analizzare l'evoluzione degli indicatori di autosufficienza e di programmazione[14],

---

[11] Intesa Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 recante "*Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze*", ai sensi dell'art. 8, c.6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016).

[12] Accordo ai sensi degli articoli 2 comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'«*Aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei famaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni*» (Rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021).

[13] Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per «*la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)*».

[14] **Indicatore di autosufficienza:** variazione percentuale delle unità di concentrati eritrocitari (CE) prodotti nell'anno esaminato rispetto alle unità di CE trasfuse nello stesso anno. **Indicatore di programmazione:** variazione percentuale delle unità di CE prodotti nell'anno in esame rispetto alle unità di CE programmate in precedenza per lo stesso anno.

monitorare lo stato di avanzamento della programmazione di raccolta sangue e plasma e la sua adeguatezza rispetto ai bisogni del Paese e implementare eventuali azioni correttive nel caso di rilevazione di criticità.

Nel corso del 2024 il CNS, di concerto con il Ministero della salute e con le Società scientifiche della medicina trasfusionale, realizzerà una «*Linea di Indirizzo per la valutazione dell'appropriatezza delle richieste trasfusionali*», con la finalità di monitorare elementi di appropriatezza di domanda di trasfusione eritrocitaria. Le indicazioni della Linea di indirizzo dovranno essere progressivamente implementate a livello nazionale in accordo con le Regioni e PP.AA., per avere una mappatura omogenea dell'appropriatezza prescrittiva della terapia trasfusionale con CE.

6.2 MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI DI MPD

Il monitoraggio dei consumi di MPD, condotto dalle SRC in collaborazione con i servizi farmaceutici regionali, ai sensi dell'Allegato A, punto 6.3 del citato Accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011, sarà integrato con l'analisi dei dati di produzione e consumo dei MPD effettuata dal CNS (in collaborazione con la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute), per sviluppare attività di confronto sistematico.

6.3 MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI

Il Ministero della salute, per il tramite del CNS, effettua una ricognizione in merito all'impiego dei fondi erogati, in quanto vincolati alle finalità previste dalle rispettive norme e destinati esclusivamente a garantire la necessaria *governance* della Rete trasfusionale regionale, pur nell'ambito dell'autonomia nella programmazione e organizzazione di ciascuna regione e PA.

7 CONCLUSIONI

La fine dello stato di emergenza sanitaria e la contestuale riduzione delle limitazioni che hanno contraddistinto il biennio 2020-2021 hanno comportato una progressiva ripresa delle attività trasfusionali, in modo da garantire la piena disponibilità di emocomponenti ed emoderivati allo sviluppo delle attività sanitarie nel Paese. Differenti strumenti sono stati o saranno a breve resi disponibili in questo periodo per superare le criticità che, preesistenti al periodo pandemico, sono state da questo esacerbate. Alcuni di essi si basano sull'innovazione tecnologica, come l'impiego della telemedicina o la concentrazione delle attività produttive; altri agiscono attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane e la valutazione dell'inserimento, in attività di pertinenza di nuove professionalità sanitarie ad integrazione di quelle già presenti. Tali strumenti hanno la finalità di affrontate alcune criticità del sistema, contribuendo a mitigarne gli effetti. In particolare per quanto riguarda la riorganizzazione e il potenziamento delle attività produttive dei ST, appaiono strategici i processi di adeguamento ai disposti dell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012[15] e del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70[16]. Infatti, la concentrazione delle attività produttive in non più di 45-50 officine trasfusionali nel Paese che ne deriverebbe, oltre a garantire un più razionale impiego delle risorse umane e a focalizzare meglio gli investimenti tecnologici e logistici, verrebbe anche incontro alla necessità di garantire una migliore gestione delle scorte di emocomponenti labili, riducendo lo sfrido per eliminazione che ha registrato nel 2023 un valore molto elevato. Un livello alto di attenzione alla gestione delle scorte e all'appropriatezza dei consumi di emocomponenti labili e MPD può infine essere perseguito attribuendo il necessario rilievo alle strategie innovative per la prevenzione della trasfusione evitabile.

I dati di raccolta dell'anno 2023 e le previsioni per l'anno 2024 mostrano che la programmazione annuale per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti è complessivamente in grado di garantire il sistematico equilibrio quanti-qualitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogni di emocomponenti labili a uso trasfusionale.

---

[15] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente: «*Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti*» (Rep. atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012).

[16] Decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».

Le procedure di monitoraggio a cadenza mensile coordinate dal CNS consentono di valutare costantemente i programmi definiti e le dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali e di adottare tempestivamente i necessari interventi correttivi, a garanzia dei LEA nonché di presidiare eventi, situazioni straordinarie o possibili criticità eventualmente emergenti, anche stagionali, o di carattere epidemiologico.

Sono infine attesi nel 2024 gli esiti degli interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di MPD, da attuarsi con le risorse disposte dall'articolo 15, comma 9 della legge n. 219 del 2005.

Tabella 1. Produzione e trasfusione di Globuli rossi concentrati nel 2023 e confronto con il 2022.

	GLOBULI ROSSI: PRODUZIONE					GLOBULI ROSSI: TRASFUSIONE				
Regioni e PP.AA.	**2022 unità prodotte [1]**	**2023 unità prodotte [2]**	**Δ% 2023 vs 2022**	**2022 /1.000 pop [3]**	**2023 /1.000 pop [4]**	**2022 unità trasfuse [1]**	**2023 unità trasfuse [2]**	**Δ% 2023 vs 2022**	**2022 /1.000 pop [3]**	**2023 /1.000 pop [4]**
Valle d'Aosta	5.453	5.133	-5,9	44,2	41,7	4.268	4.113	-3,6	34,6	33,5
Piemonte	190.645	193.483	1,5	44,8	45,6	171.620	167.947	-2,1	40,4	39,6
Liguria	69.397	69.245	-0,2	46,0	46,1	66.742	66.760	0,0	44,3	44,4
Lombardia	445.900	436.439	-2,1	44,7	43,9	421.401	416.645	-1,1	42,3	41,9
PA di Trento	24.832	25.612	3,1	45,8	47,3	18.531	18.232	-1,6	34,2	33,6
PA di Bolzano	22.496	21.546	-4,2	42,0	40,4	18.386	18.228	-0,9	34,3	34,2
Friuli V. Giulia	55.765	57.203	2,6	46,6	48,0	45.534	46.097	1,2	38,0	38,7
Veneto	240.063	243.420	1,4	49,5	50,3	231.122	228.739	-1,0	47,6	47,3
Emilia-Romagna	211.745	210.546	-0,6	47,8	47,6	200.574	195.294	-2,6	45,3	44,1
Toscana	153.298	163.654	6,8	41,7	44,8	151.072	151.158	0,1	41,1	41,4
Umbria	37.038	37.198	0,4	43,1	43,6	36.289	35.912	-1,0	42,2	42,0
Marche	75.738	76.149	0,5	50,8	51,4	73.151	70.646	-3,4	49,1	47,7
Lazio	180.292	185.252	2,8	31,5	32,5	192.886	199.345	3,3	33,7	34,9
Sardegna	81.902	80.124	-2,2	51,9	50,9	101.571	103.986	2,4	64,3	66,0
Abruzzo	56.494	56.302	-0,3	44,4	44,3	55.989	56.125	0,2	44,0	44,2
Campania	164.458	178.067	8,3	29,4	31,8	151.132	160.787	6,4	27,0	28,8
Molise	11.747	11.923	1,5	40,4	41,1	11.227	10.407	-7,3	38,6	35,9
Puglia	161.980	166.904	3,0	41,4	42,8	157.308	165.589	5,3	40,2	42,4
Basilicata	23.579	23.531	-0,2	43,7	43,8	22.272	22.600	1,5	41,2	42,1
Calabria	71.119	71.122	0,0	38,6	38,6	68.728	68.971	0,4	37,3	37,5
Sicilia	199.894	203.970	2,0	41,6	42,5	193.552	197.403	2,0	40,3	41,1
ST Forze armate	1.233	1.217	-1,3			443	508	14,7		
Italia	**2.485.068**	**2.518.040**	1,3	42,1	42,8	**2.393.798**	**2.405.492**	0,5	40,6	40,9

[1] Fonte: dati di attività 2022 consolidati

[2] Fonte: dati di monitoraggio mensile aggiornati al 04/12/2023 con il metodo del *rolling year* novembre - dicembre 2022

[3] Popolazione residente al 1° gennaio 2022 consultazione del 16 marzo 2022

[4] Popolazione residente al 1° gennaio 2023 consultazione del 20 settembre 2023

Tabella 2. Indice di autosufficienza (variazione percentuale delle unità di concentrati eritrocitari prodotti nell'anno esaminato rispetto alle unità di trasfuse nello stesso anno) anni 2022 e 2023.

Regioni/PP.AA.	**2022 Δ%**	**2023* Δ%**
Valle d'Aosta	27,6	24,8
Piemonte	11,4	15,2
Liguria	5,8	3,7
Lombardia	4,1	4,8
PA di Trento	35,7	40,5
PA di Bolzano	22,4	18,2
Friuli V. Giulia	22,5	24,1
Veneto	4,3	6,4
Emilia-Romagna	13,8	7,8
Toscana	5,7	8,3
Umbria	2,1	3,6
Marche	3,5	7,8
Lazio	-7,9	-7,1
Sardegna	-19,7	-22,9
Abruzzo	0,8	0,3
Campania	6,5	10,7
Molise	13	14,6
Puglia	1	0,8
Basilicata	5,2	4,1
Calabria	5,4	3,1
Sicilia	3,5	3,3
ST Forze armate	178,3	139,6
Italia	**4,2**	**4,7**

* Fonte: dati di monitoraggio mensile aggiornati al 04/12/2023 con il metodo del *rolling year* novembre - dicembre 2022

Tabella 3. Unità di concentrati eritrocitari acquisite extraregione: anni 2020 - 2022 dati validati[1] e dati 2023 preliminari[2 3 4].

Regione acquirente	**2020**	**2021**	**2022**	**2023[3]**
Valle d'Aosta	8	73	125	*114*
Piemonte		19	11	*7*
Liguria		1	3	
Lombardia	653	467	7	*2*
PA di Trento		4	1	*2*
PA di Bolzano			1	*1*
Friuli V. Giulia				
Veneto	195	130	245	*15*
Emilia-Romagna		5		
Toscana	1.984	2.201	785	
Umbria	195	440	530	*820*
Marche		100		
Lazio[4]	32.755	31.925	26.661	*22.376*
Sardegna	26.892	26.452	23.441	*27.094*
Abruzzo	623	102	971	*1.659*
Campania	5.124	2.809	198	
Molise				
Puglia	115		15	
Basilicata	485	300		*150*
Calabria	105		150	
Sicilia	1.999	2.335	2.147	*2.290*
Italia	**71.133**	**67.363**	**55.291**	***54.530***

[1] Fonte: SISTRA compensazioni

[2] Elaborazione dati: 4 dicembre 2023

[3] Dati preliminari relativi ai globuli rossi inseriti in SISTRA (*rolling year* novembre - dicembre 2022) monitoraggio mensile

[4] Comprende anche le unità di globuli rossi acquisiti dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Tabella 4. Dati mensili preliminari di acquisizione dei concentrati eritrocitari nell'anno 2023[1] (Fonte dati: SISTRA).

Regioni/PP.AA. acquirente	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Valle d'Aosta						20				80	14		**114**
Piemonte			4			1					2		**7**
Liguria													
Lombardia		1				1							**2**
PA di Trento									2				**2**
PA di Bolzano												1	**1**
Friuli V. Giulia													
Veneto	7	6	2										**15**
Emilia-Romagna													
Toscana													
Umbria	120					230	250		180		40		**820**
Marche													
Lazio	1.610	2.276	2.595		1.818	1.967	1.825	2.290	2.046	1.863	2.033	2.053	**22.376**
Sardegna	1.775	2.033	2.702	2.058	2.416	2.310	2.268	2586	2.371	2.246	2.157	2.172	**27.094**
Abruzzo					899	310		65	320	65			**1659**
Campania													
Molise													
Puglia													
Basilicata									150				**150**
Calabria													
Sicilia	142	222	259	179	142	271	223	181	147	240	142	142	**2.290**
ST Forze armate			6	3				4					**13**
Italia	**3.654**	**4.538**	**5.568**	**2.240**	**5.275**	**5.110**	**4.566**	**5.126**	**5.216**	**4.494**	**4.388**	**4.368**	**54.543**

[1]Dati preliminari inseriti in SISTRA nel periodo gennaio-ottobre 2023 (*rolling year* novembre - dicembre 2022)

Tabella 5. Plasma inviato alla lavorazione industriale dalle Regioni e Province Autonome, anni 2020-2023 (chilogrammi e chilogrammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni /PP.AA.	Plasma per frazionamento 2020 (kg)	Plasma virus inattivato con S/D 2020 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2020 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2020 (kg/1.000 pop.)	Plasma per frazionamento 2021 (kg)	Plasma virus inattivato con S/D 2021 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2021 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2021 (kg/1.000 pop.)	Plasma per frazionamento 2022 (kg)	Plasma virus inattivato con S/D 2022 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2022 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2022 (kg/1.000 pop.)	Plasma per frazionamento 2023 (kg)	Plasma virus inattivato con S/D 2023 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2023 (kg)	Totale plasma inviato alla lavorazione industriale 2023 (kg/1.000 pop.)
Abruzzo	17.047	-	17.047	13,2	17.941	-	17.941	14,0	18.349	-	18.349	14,4	18.285	-	18.285	14,4
Basilicata	7.209	-	7.209	13,0	7.593	-	7.593	13,9	6.765	-	6.765	12,5	7.176	-	7.176	13,4
Calabria	19.158	-	19.158	10,1	18.541	15	18.557	10,0	18.575	-	18.575	10,1	19.640	-	19.640	10,7
Campania	33.609	2.546	36.155	6,3	31.992	4.890	36.882	6,6	28.710	5.157	33.867	6,1	31.748	4.921	36.668	6,6
Emilia-Romagna	97.702	-	97.702	21,9	100.692	-	100.692	22,7	96.074	-	96.074	21,7	99.434	-	99.434	22,5
Friuli V. Giulia	28.707	-	28.707	23,8	29.209	-	29.209	24,3	28.581	-	28.581	23,9	28.942	-	28.942	24,3
Lazio	43.327	2.606	45.933	8,0	43.260	3.760	47.020	8,2	44.336	2.562	46.898	8,2	47.799	2.205	50.004	8,8
Liguria	23.075	-	23.075	15,1	23.554	-	23.554	15,5	23.943	-	23.943	15,9	24.720	-	24.720	16,5
Lombardia	148.671	-	148.671	14,8	155.539	-	155.539	15,6	154.815	-	154.815	15,5	160.318	-	160.318	16,1
Marche	35.194	619	35.813	23,7	35.894	-	35.894	24,0	34.645	199	34.844	23,4	35.817	813	36.629	24,7
Molise	3.147	1.004	4.151	13,8	2.828	982	3.810	12,9	3.270	590	3.861	13,3	3.634	257	3.891	13,4
Piemonte	71.984	4.325	76.309	17,7	72.612	5.042	77.654	18,2	71.394	5.422	76.816	18,1	76.006	4.484	80.490	19,0
PA Bolzano	7.348	-	7.348	13,8	7.932	-	7.932	14,8	7.944	-	7.944	14,8	8.171	-	8.171	15,3
PA Trento	6.587	-	6.587	12,1	7.216	-	7.216	13,3	7.279	-	7.279	13,4	8.150	-	8.150	15,0
Puglia	45.431	-	45.431	11,5	46.803	-	46.803	11,9	47.741	-	47.741	12,2	50.707	-	50.707	13,0
Sardegna	18.085	-	18.085	11,2	18.602	-	18.602	11,7	18.788	-	18.788	11,9	19.343	-	19.343	12,3
Sicilia	65.272	2.286	67.557	13,9	68.626	1.493	70.119	14,5	66.761	1.568	68.328	14,2	69.838	1.272	71.110	14,8
Toscana	71.947	-	71.947	19,5	70.069	836	70.905	19,2	63.976	3.395	67.371	18,3	65.955	3.118	69.073	18,9
Umbria	9.591	-	9.591	11,0	10.586	-	10.586	12,2	10.099	-	10.099	11,7	10.866	-	10.866	12,7
Valle d'Aosta	2.312	-	2.312	18,5	2.572		2.572	20,7	2.527	-	2.527	20,5	2.432	-	2.432	19,8
Veneto	88.893	786	89.679	18,4	89.204	1.898	91.102	18,7	88.061	1.683	89.745	18,5	92.898	1.121	94.019	19,4
ST Forze armate	285	-	285	-	443	-	443	-	316	-	316	-	265	-	265	NA
Totale	**844.582**	**14.171**	**858.752**	**14,4**	**861.707**	**18.917**	**880.623**	**14,9**	**842.949**	**20.576**	**863.526**	**14,6**	**882.145**	**18.191**	**900.336**	**15,3**

Tabella 6. Domanda regionale e nazionale di Albumina, anni 2020-2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni /PP.AA.	Domanda Totale 2020 g	Domanda Totale 2020 g/1000 pop	Domanda Totale 2021 g	Domanda Totale 2021 g/1000 pop	Domanda Totale 2022 g	Domanda Totale 2022 g/1000 pop
Abruzzo	864.860	668	1.033.150	807	1.127.258	885
Basilicata	413.815	748	370.983	681	450.118	834
Calabria	1.187.863	627	1.135.108	610	1.062.360	576
Campania	4.275.738	749	4.626.590	823	4.159.853	744
Emilia-Romagna	2.629.565	589	2.967.408	668	3.245.633	732
Friuli V. Giulia	383.435	318	584.430	486	602.840	504
Lazio	3.433.058	596	3.396.963	593	2.681.010	469
Liguria	868.725	570	1.116.945	736	983.718	653
Lombardia	7.196.825	718	6.728.863	674	6.743.008	677
Marche	853.210	564	929.415	620	932.330	626
Molise	139.678	465	166.450	566	152.378	524
Piemonte	1.804.635	419	1.951.825	457	1.723.830	405
PA di Bolzano	193.950	364	198.745	372	214.828	401
PA di Trento	180.108	330	242.050	446	229.050	422
Puglia	2.157.803	546	2.605.545	662	2.121.725	542
Sardegna	1.390.663	863	1.389.770	874	1.316.068	833
Sicilia	3.535.708	725	3.938.353	815	3.295.173	686
Toscana	1.515.105	410	1.739.573	471	1.487.703	405
Umbria	554.660	637	589.640	681	587.700	684
Valle d'Aosta	63.070	504	54.360	438	64.300	521
Veneto	2.570.970	527	2.767.985	568	2.665.713	549
ST Forze armate	-	-	-	-	-	-
Italia	**36.213.440**	**607**	**38.534.148**	**651**	**35.846.590**	**608**
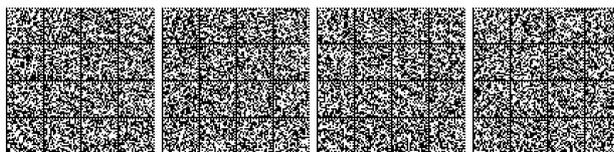
Tabella 7. Domanda regionale e nazionale di immunoglobuline polivalenti (a somministrazione extravascolare e intravascolare)*, anni 2020-2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni /PP.AA.	Domanda Totale 2020	Domanda Totale 2020	Domanda Totale 2021	Domanda Totale 2021	Domanda Totale 2022	Domanda Totale 2022
	g	g/1.000 pop	g	g/1.000 pop	g	g/1.000 pop
Abruzzo	140.565	109	135.734	106	153.568	121
Basilicata	37.771	68	44.839	82	68.263	126
Calabria	122.330	65	118.113	63	114.484	62
Campania	430.400	75	375.625	67	386.745	69
Emilia-Romagna	550.676	123	570.188	128	610.635	138
Friuli V. Giulia	137.073	114	136.557	114	134.997	113
Lazio	618.692	107	612.831	107	566.755	99
Liguria	258.683	170	238.273	157	237.626	158
Lombardia	962.067	96	966.710	97	985.410	99
Marche	209.323	138	210.247	140	192.955	130
Molise	61.362	204	24.114	82	17.264	59
Piemonte	555.188	129	530.998	124	518.639	122
PA di Bolzano	50.227	94	54.508	102	52.196	97
PA di Trento	53.993	99	53.108	98	52.195	96
Puglia	462.088	117	430.420	109	381.024	97
Sardegna	99.037	61	103.013	65	117.034	74
Sicilia	360.729	74	338.205	70	337.017	70
Toscana	745.223	202	689.518	187	515.856	140
Umbria	117.346	135	115.500	133	122.368	142
Valle d'Aosta	28.545	228	20.933	169	22.658	184
Veneto	624.989	128	589.825	121	564.838	116
ST Forze armate	-	-	-	-	-	-
Italia	**6.626.307**	**111**	**6.359.257**	**107**	**6.152.526**	**104**

*Dalla domanda sono escluse le Ig-IV ad alto titolo di IgM

Tabella 7a. Domanda regionale e nazionale di immunoglobuline polivalenti a somministrazione extravascolare, anni 2020-2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni /PPAA	Domanda Totale 2020 (grammi)	Domanda Totale 2020 (grammi/1000 pop)	Domanda Totale 2021 (grammi)	Domanda Totale 2021 (grammi/1000 pop)	Domanda Totale 2022 (grammi)	Domanda Totale 2022 (grammi/1000 pop)
Abruzzo	36.783	28,4	36.909	28,8	28.488	22,4
Basilicata	15.807	28,6	15.463	28,4	15.231	28,2
Calabria	40.895	21,6	37.988	20,4	39.208	21,3
Campania	137.149	24,0	122.799	21,8	111.446	19,9
Emilia-Romagna	132.224	29,6	124.431	28,0	121.882	27,5
Friuli V. Giulia	8.138	6,7	9.172	7,6	8.972	7,5
Lazio	235.300	40,9	222.844	38,9	199.237	34,9
Liguria	58.545	38,4	44.181	29,1	34.251	22,7
Lombardia	165.844	16,5	165.098	16,5	135.763	13,6
Marche	33.333	22,0	31.367	20,9	35.725	24,0
Molise	3.927	13,1	3.314	11,3	2.944	10,1
Piemonte	104.048	24,1	95.458	22,3	88.857	20,9
PA di Bolzano	3.700	6,9	3.489	6,5	2.746	5,1
PA di Trento	8.488	15,6	8.118	15,0	8.520	15,7
Puglia	136.342	34,5	120.680	30,7	102.276	26,1
Sardegna	11.375	7,1	12.048	7,6	6.359	4,0
Sicilia	104.059	21,3	105.701	21,9	90.996	19,0
Toscana	206.787	56,0	179.090	48,5	179.914	48,9
Umbria	43.816	50,4	43.395	50,1	42.118	49,0
Valle d'Aosta	1.806	14,4	1.333	10,7	1.883	15,3
Veneto	148.931	30,5	157.527	32,3	148.223	30,5
ST Forze armate	-	-	-	-	-	-
Totale	**1.637.296**	**27,5**	**1.540.405**	**26,0**	**1.405.036**	**23,8**
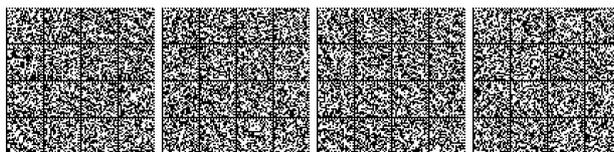
Tabella 7b. Domanda regionale e nazionale di immunoglobuline polivalenti a somministrazione intravascolare*, anni 2020-2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione).

Regioni /PPAA	Domanda Totale 2020 (grammi)	Domanda Totale 2020 (grammi/1000 pop)	Domanda Totale 2021 (grammi)	Domanda Totale 2021 (grammi/1000 pop)	Domanda Totale 2022 (grammi)	Domanda Totale 2022 (grammi/1000 pop)
Abruzzo	103.782	80,2	98.825	77,1	125.080	98,2
Basilicata	21.964	39,7	29.376	53,9	53.032	98,2
Calabria	81.435	43,0	80.125	43,1	75.276	40,8
Campania	293.252	51,3	252.826	45,0	275.299	49,2
Emilia-Romagna	418.453	93,7	445.756	100,4	488.753	110,3
Friuli V. Giulia	128.935	106,9	127.385	106,0	126.025	105,3
Lazio	383.392	66,6	389.987	68,1	367.518	64,3
Liguria	200.138	131,3	194.093	127,8	203.375	134,9
Lombardia	796.223	79,4	801.612	80,3	849.647	85,3
Marche	175.990	116,3	178.880	119,4	157.230	105,5
Molise	57.435	191,1	20.800	70,7	14.320	49,2
Piemonte	451.140	104,6	435.540	101,9	429.783	101,1
PA di Bolzano	46.527	87,4	51.019	95,4	49.450	92,3
PA. di Trento	45.505	83,4	44.990	83,0	43.675	80,6
Puglia	325.746	82,4	309.741	78,7	278.748	71,3
Sardegna	87.663	54,4	90.965	57,2	110.675	70,1
Sicilia	256.670	52,6	232.503	48,1	246.021	51,2
Toscana	538.436	145,8	510.427	138,2	335.942	91,4
Umbria	73.530	84,5	72.105	83,3	80.250	93,4
Valle d'Aosta	26.739	213,9	19.600	157,9	20.776	168,4
Veneto	476.058	97,6	432.298	88,8	416.615	85,8
ST Forze armate	-	-	-	-	-	-
Totale	**4.989.011**	**83,7**	**4.818.852**	**81,3**	**4.747.490**	**80,5**

*Dalla domanda sono escluse le Ig-IV ad alto titolo di IgM
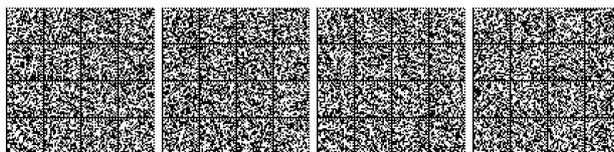
Tabella 8. Domanda totale (DTOT) di Immunoglobuline polivalenti (a somministrazione extravascolare e intravascolare)* per l'anno 2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione), livelli di autosufficienza rispetto al plasma per frazionamento conferito nel 2023 e stima della spesa farmaceutica per l'acquisto sul mercato della quota non coperta dalla produzione in conto-lavoro.

Regioni/PP.AA.	Domanda totale Ig 2022 (g)	Domanda totale Ig 2022 (g/1.000 pop)	Plasma per frazionamento per il soddisfacimento del 90% della DTOT Ig 2022	Stima del plasma per frazionamento conferito nel 2023	Differenza tra il plasma per frazionamento necessario al soddisfacimento del 90% della DTOT Ig 2022 e il plasma programmato 2024	Stima Autosufficienza potenziale Ig anno 2024	Stima della spesa farmaceutica 2024 per Ig rispetto alla DTOT Ig 2022 (euro) (**)
Abruzzo	153.568	121	28.206	18.285	9.706	58%	-3.845.661
Basilicata	68.263	126	12.538	7.176	4.038	52%	-1.903.318
Calabria	114.484	62	29.167	19.640	9.167	63%	-2.346.802
Campania	386.745	69	69.614	31.748	41.614	41%	-13.857.791
Emilia-Romagna	610.635	138	146.989	99.434	47.989	62%	-12.880.280
Friuli V. Giulia	134.997	113	24.795	28.942	-	105%	-
Lazio	566.755	99	102.016	47.799	54.016	42%	-18.489.918
Liguria	237.626	158	43.646	24.720	18.846	51%	-6.909.458
Lombardia	985.410	99	230.602	160.318	80.602	64%	-20.798.123
Marche	192.955	130	34.732	35.817	-	93%	-844.365
Molise	17.264	59	3.108	3.634	-	105%	-
Piemonte	518.639	122	123.134	76.006	50.634	57%	-11.269.589
PA Bolzano	52.196	97	9.587	8.171	1.587	77%	-681.745
PA Trento	52.195	96	9.587	8.150	1.287	77%	-722.029
Puglia	381.024	97	94.213	50.707	41.693	50%	-10.825.898
Sardegna	117.034	74	26.398	19.343	6.998	66%	-2.271.245
Sicilia	337.017	70	83.385	69.838	13.385	78%	-4.508.939
Toscana	515.856	140	92.854	65.955	22.854	64%	-11.214.531
Umbria	122.368	142	22.476	10.866	10.476	44%	-3.829.073
Val D'Aosta	22.658	184	4.162	2.432	1.412	53%	-638.569
Veneto	564.838	116	103.746	92.898	13.246	81%	-6.505.081
ST Forze Armate	NA	NA	NA	265	NA	NA	NA
Italia	**6.152.526**	**104**	**1.294.954**	**882.145**	**422.984**	**62%**	**-134.342.416**

* Dalla domanda sono escluse le IG-IV ad alto titolo di IgM

**Elaborazione CNS su fonte dati Tracciabilità del farmaco

Tabella 9. Domanda totale (DTOT) di Albumina per l'anno 2022 (grammi e grammi per 1.000 unità di popolazione), livelli di autosufficienza rispetto al plasma per frazionamento conferito nel 2023 e stima della spesa farmaceutica per l'acquisto sul mercato della quota non coperta dalla produzione in conto-lavoro.

Regioni/PP.AA.	Domanda totale Albumina 2022 (g)	Domanda totale Albumina 2022 (g/1.000 pop)	Plasma per frazionamento per il soddisfacimento del 90% della DTOT di Albumina 2022	Stima del plasma per frazionamento conferito nel 2023	Differenza tra il Plasma per frazionamento necessario al soddisfacimento del 90% della DTOT di Albumina 2022 e il plasma programmato 2024	Stima Autosufficienza potenziale di Albumina anno 2024	Stima della spesa farmaceutica 2024 per Ig rispetto alla DTOT e di Albumina 2022 (euro) (*)
Abruzzo	1.127.258	885	40.581	18.285	-22.081	41%	-1.897.258
Basilicata	450.118	834	16.204	7.176	-7.704	40%	-779.357
Calabria	1.062.360	576	37.059	19.640	-17.059	48%	-1.862.197
Campania	4.159.853	744	147.979	31.748	-119.979	19%	-9.157.649
Emilia-Romagna	3.245.633	732	113.220	99.434	-14.220	79%	-1.826.298
Friuli V. Giulia	602.840	504	21.702	28.942	-	120%	-
Lazio	2.681.010	469	95.372	47.799	-47.372	45%	-3.837.127
Liguria	983.718	653	35.414	24.720	-10.614	63%	-880.603
Lombardia	6.743.008	677	235.221	160.318	-85.221	61%	-7.248.113
Marche	932.330	626	33.166	35.817	-	97%	-59.161
Molise	152.378	524	5.421	3.634	-1.421	60%	-239.073
Piemonte	1.723.830	405	60.134	76.006	-	114%	-
PA Bolzano	214.828	401	7.734	8.171	-	95%	-23.131
PA Trento	229.050	422	8.246	8.150	-	89%	-79.105
Puglia	2.121.725	542	74.014	50.707	-21.494	62%	-2.597.737
Sardegna	1.316.068	833	45.909	19.343	-26.509	38%	-1.985.102
Sicilia	3.295.173	686	114.948	69.838	-44.948	55%	-3.948.844
Toscana	1.487.703	405	52.922	65.955	-	112%	-
Umbria	587.700	684	21.157	10.866	-	46%	-1.216.004
Val D'Aosta	64.300	521	2.315	2.432	-	95%	-
Veneto	2.665.713	549	95.966	92.898	-	87%	-1.303.532
ST Forze Armate		NA	-	265	NA	NA	-
Italia	**35.846.590**	**608**	**1.264.683**	**882.145**	**-418.622**	**63%**	**-38.940.292**

*Elaborazione CNS su fonte dati Tracciabilità del farmaco
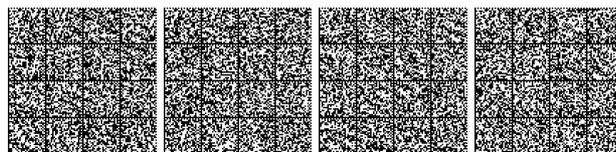
Tabella 10. Unità di concentrati eritrocitari da produrre e da acquisire extraregione nel 2024.

Regioni/PP.AA.	Unità da produrre	Unità da acquisire	Cessione programmata fuori Regione	Cessione fuori Regione non in convenzione
Valle d'Aosta	5.300			1.200
Piemonte	200.000		13.000	4.300
Liguria	70.000			2.075
Lombardia	440.000		14.060	
PA di Trento	24.800		5.500	
PA di Bolzano	21.500		2.000	570
Friuli V. Giulia	57.500		8.000	327
Veneto	245.250	200	4.000	
Emilia-Romagna	206.000		3.500	1.257
Toscana	161.500			803
Umbria	36.000			
Marche	75.500			2.000
Lazio	197.000	20.700		
Sardegna	81.250	25.400		
Abruzzo	57.300			
Campania	169.000			
Molise	12.000			250
Puglia	162.892			
Basilicata	24.000			83
Calabria	72.500			854
Sicilia	203.863	1.700		
ST Forze Armate	2.000		800	564
Italia	**2.525.155**	**48.000**	**50.860**	**14.283**

Tabella 11. Unità di concentrati eritrocitari da produrre nel 2024, prodotti nel 2023[1] e variazione percentuale tra la produzione programmata e quella rilevata.

Regioni/PP.AA.	Unità CE da produrre nel 2024	Unità CE prodotte nel 2023*	Differenza tra programmato nel 2024 e prodotto nel 2023	Variazione % della produzione programmata vs la rilevata
Valle d'Aosta	5.300	5.133	167	3,25
Piemonte	200.000	193.483	6.517	3,37
Liguria	70.000	69.245	755	1,09
Lombardia	440.000	436.439	3.561	0,82
PA di Trento	24.800	25.612	-812	-3,17
PA di Bolzano	21.500	21.546	-46	-0,21
Friuli V. Giulia	57.500	57.203	297	0,52
Veneto	245.250	243.420	1.830	0,75
Emilia-Romagna	206.000	210.546	-4.546	-2,16
Toscana	161.500	163.654	-2.154	-1,32
Umbria	36.000	37.198	-1.198	-3,22
Marche	75.500	76.149	-649	-0,85
Lazio	197.000	185.252	11.748	6,34
Sardegna	81.250	80.124	1.126	1,41
Abruzzo	57.300	56.302	998	1,77
Campania	169.000	178.067	-9.067	-5,09
Molise	12.000	11.923	77	0,65
Puglia	162.892	166.904	-4.012	-2,40
Basilicata	24.000	23.531	469	1,99
Calabria	72.500	71.122	1.378	1,94
Sicilia	203.863	203.970	-107	-0,05
ST Forze Armate	2.000	1.217	783	64,34
Italia	**2.525.155**	**2.518.040**	**7.115**	**0,28**

[1] Dati 2023 relativi ai globuli rossi inseriti gennaio-ottobre (*rolling year* novembre - dicembre 2022). Dati preliminari presenti in SISTRA nel periodo gennaio-ottobre 2023 (*rolling year* novembre-dicembre 2022).
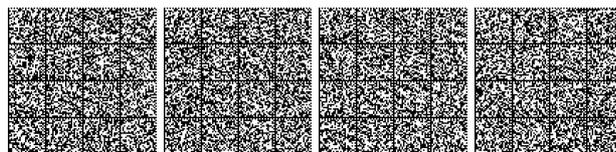
Tabella 12. Volumi di plasma (kg e kg/1.000 pop) che le regioni italiane hanno programmato di inviare alla lavorazione industriale per la produzione di MPD nel 2024 e la differenza rispetto allo scenario di programmazione di 18 kg per 1.000 unità di popolazione, commisurato all'evoluzione della domanda dei prodotti *driver*.

Regioni/ PP.AA.	Plasma conferito 2023	Plasma conferito 2023	Programmazione conferimento plasma 2024	Programmazione conferimento plasma 2024	Plasma per frazionamento scenario 18 kg/1.000 pop	Plasma per frazionamento scenario 18 kg/1.000 pop	Variazione plasma programmato 2024 e scenario 18kg/1.000 pop
	(kg)	(kg/1.000 pop)	(kg)	(kg/1.000 pop)	(kg)	(kg/1.000 pop)	(kg)
Abruzzo	18.285	14,4	18.500	14,6	22.857	18,0	4.357
Basilicata	7.176	13,4	8.500	15,8	9.660	18,0	1.160
Calabria	19.640	10,7	20.000	10,9	33.143	18,0	13.143
Campania	31.748	5,7	28.000	5,0	100.659	18,0	72.659
Emilia-Romagna	99.434	22,5	99.000	22,4	99.434	22,5	434
Friuli V. Giulia	28.942	24,3	29.300	24,6	28.942	24,3	-358
Lazio	47.799	8,4	48.000	8,4	102.728	18,0	54.728
Liguria	24.720	16,5	24.800	16,5	27.047	18,0	2.247
Lombardia	160.318	16,1	150.000	15,1	179.113	18,0	29.113
Marche	35.817	24,2	35.500	24,0	35.817	24,2	317
Molise	3.634	12,5	4.000	13,8	5.217	18,0	1.217
Piemonte	76.006	17,9	72.500	17,1	76.333	18,0	3.833
PA di Bolzano	8.171	15,3	8.000	15,0	9.599	18,0	1.599
PA di Trento	8.150	15,0	8.300	15,3	9.757	18,0	1.457
Puglia	50.707	13,0	52.520	13,5	70.215	18,0	17.695
Sardegna	19.343	12,3	19.400	12,3	28.351	18,0	8.951
Sicilia	69.838	14,5	70.000	14,6	86.436	18,0	16.436
Toscana	65.955	18,1	70.000	19,2	65.955	18,1	-4.045
Umbria	10.866	12,7	12.000	14,0	15.374	18,0	3.374
Valle d'Aosta	2.432	19,8	2.750	22,4	2.432	19,8	-318
Veneto	92.898	19,2	90.500	18,7	92.898	19,2	2.398
ST Forze armate	265	-	400	-	-	-	NA
Italia	**882.145**	**15,0**	**871.970**	**14,8**	**1.101.969**	**18,7**	**230.399**

Tabella 13. Riparto alle Regioni delle risorse di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 pari a 6 milioni di euro.

Regione	Popolazione al 1° gennaio 2024*	Plasma all'industria anno 2023 (Kg)**	Plasma programmato all'industria anno 2024 (Kg)***	INDICI			Percentuale			Ripartizione sulla base degli indicatori di complessità del sistema (IP), di efficienza relativa dell'attività di conferimento all'industria (ICPI) e di programmazione di conferimento di plasma all'industria (IPCPI)			Totale Regione
				IP	ICPI	IPCPI	%IP	%ICPI	%IPCPI				
% del contributo totale										**50%**	**30%**	**20%**	**100%**
Indici di calcolo applicati										**IP**	**ICPI**	**IPCPI**	
Totali di calcolo	**57.920.058**			**1.000,00**	**295,33**	**302,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3.000.000,00**	**1.800.000,00**	**1.200.000,00**	**6.000.000,00**
Valle d'Aosta	123.130	2.432	2.750	2,13	19,75	22,33	0,21	6,69	7,39	6.377,58	120.381,13	88.738,8190	215.497,53
Piemonte	4.251.351	76.006	72.500	73,40	17,88	17,05	7,34	6,05	5,65	220.200,97	108.963,15	67.757,2660	396.921,38
Liguria	1.507.636	24.720	24.800	26,03	16,40	16,45	2,60	5,55	5,45	78.088,80	99.933,40	65.358,1893	243.380,40
Lombardia	9.976.509	160.318	150.000	172,25	16,07	15,04	17,22	5,44	4,98	516.738,55	97.940,52	59.738,9370	674.418,01
Friuli-V. Giulia	1.194.248	28.942	29.300	20,62	24,23	24,53	2,06	8,21	8,12	61.856,71	147.704,16	97.480,5403	307.041,41
Veneto	4.849.553	92.898	90.500	83,73	19,16	18,66	8,37	6,49	6,18	251.185,16	116.751,74	74.146,6782	442.083,58
Emilia-Romagna	4.437.578	99.434	99.000	76,62	22,41	22,31	7,66	7,59	7,39	229.846,70	136.567,58	88.640,8731	455.055,15
Toscana	3.661.981	65.955	70.000	63,22	18,01	19,12	6,32	6,10	6,33	189.674,24	109.771,69	75.949,8260	375.395,76
Umbria	856.407	10.866	12.000	14,79	12,69	14,01	1,48	4,30	4,64	44.358,05	77.330,04	55.673,1594	177.361,25
Marche	1.484.298	35.817	35.500	25,63	24,13	23,92	2,56	8,17	7,92	76.880,00	147.070,92	95.028,1076	318.979,03
Lazio	5.720.536	47.799	48.000	98,77	8,36	8,39	9,88	2,83	2,78	296.298,18	50.926,15	33.338,7525	380.563,08
Sardegna	1.578.146	19.343	19.400	27,25	12,26	12,29	2,72	4,15	4,07	81.740,91	74.702,54	48.842,6682	205.286,11
Abruzzo	1.272.627	18.285	18.500	21,97	14,37	14,54	2,20	4,86	4,81	65.916,39	87.569,43	57.758,4361	211.244,26
Campania	5.609.536	31.748	28.000	96,85	5,66	4,99	9,68	1,92	1,65	290.548,88	34.494,36	19.832,4296	344.875,67
Molise	290.636	3.634	4.000	5,02	12,50	13,76	0,50	4,23	4,56	15.053,65	76.206,89	54.683,3879	145.943,92
Puglia	3.907.683	50.707	52.520	67,47	12,98	13,44	6,75	4,39	4,45	202.400,51	79.087,40	53.401,1023	334.889,01
Basilicata	537.577	7.176	8.500	9,28	13,35	15,81	0,93	4,52	5,24	27.844,08	81.358,04	62.823,6372	172.025,76
Calabria	1.846.610	19.640	20.000	31,88	10,64	10,83	3,19	3,60	3,59	95.646,14	64.822,39	43.032,8037	203.501,33
Sicilia	4.814.016	69.838	70.000	83,11	14,51	14,54	8,31	4,91	4,81	249.344,50	88.418,47	57.774,3863	395.537,35
Italia-Media nazionale indici				*52,63*	*15,54*	*15,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	**3.000.000,00**	**1.800.000,00**	**1.200.000,00**	**6.000.000,00**

* Popolazione residente al 1° gennaio 2024 https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,POP,1.0/POP_POPULATION/DCIS_POPRES1/IT1,22_289_DF_DCIS_POPRES1_1,1.0
** Tabella n. 12 «Plasma conferito 2023»
*** Tabella n. 12 «Programmazione conferimento plasma 2024»
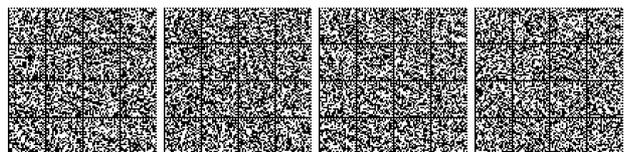
Figura 1. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia
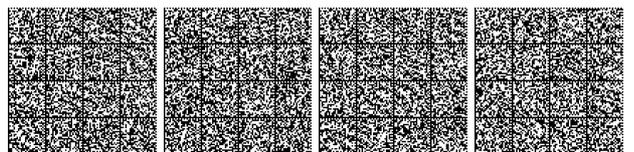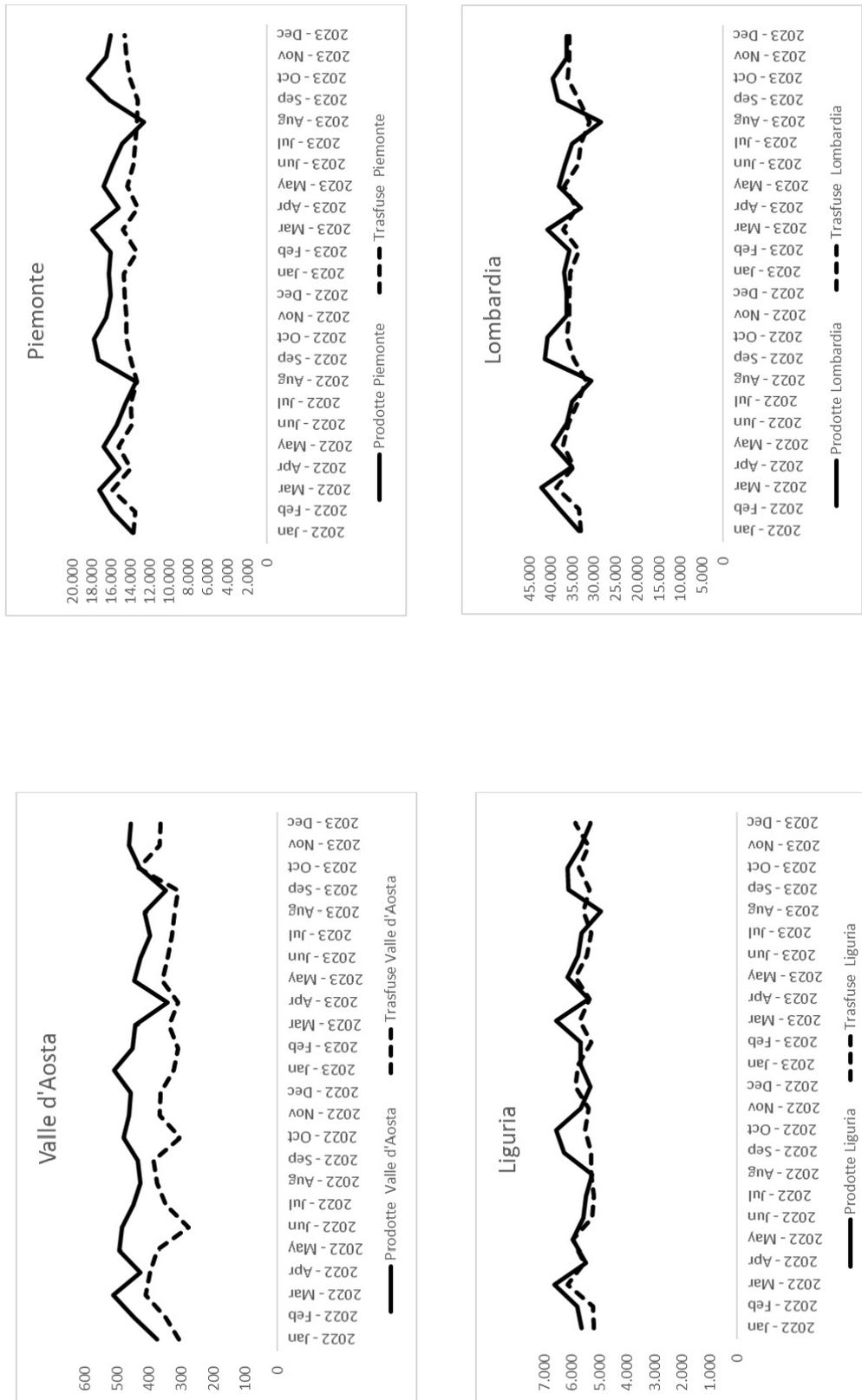
Figura 2. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, PP.AA. Trento e Bolzano e regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto
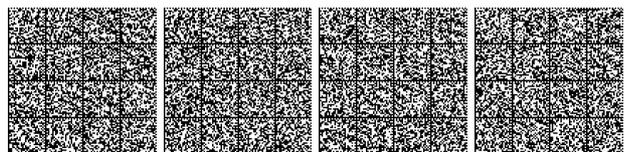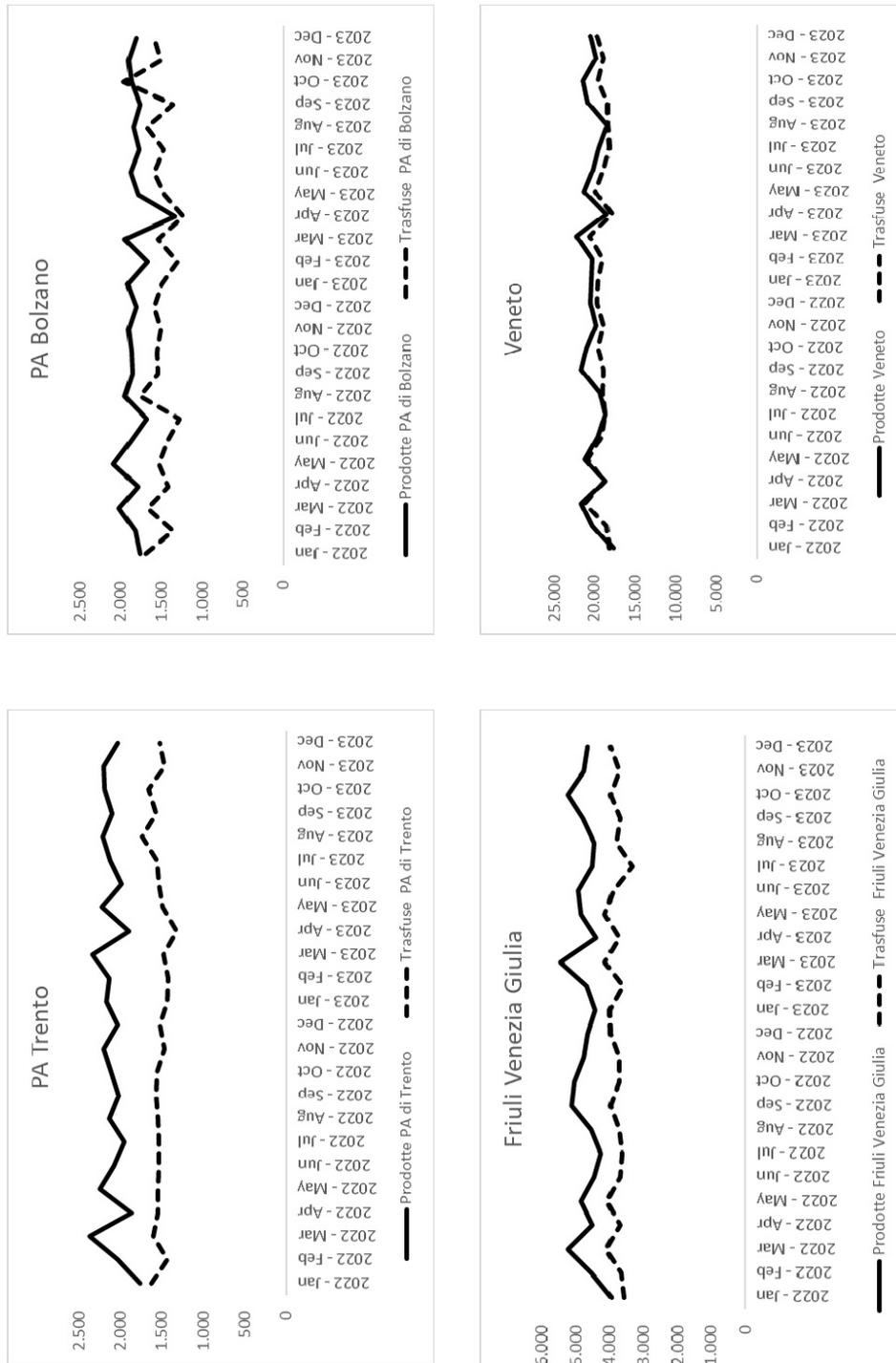
Figura 3. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche
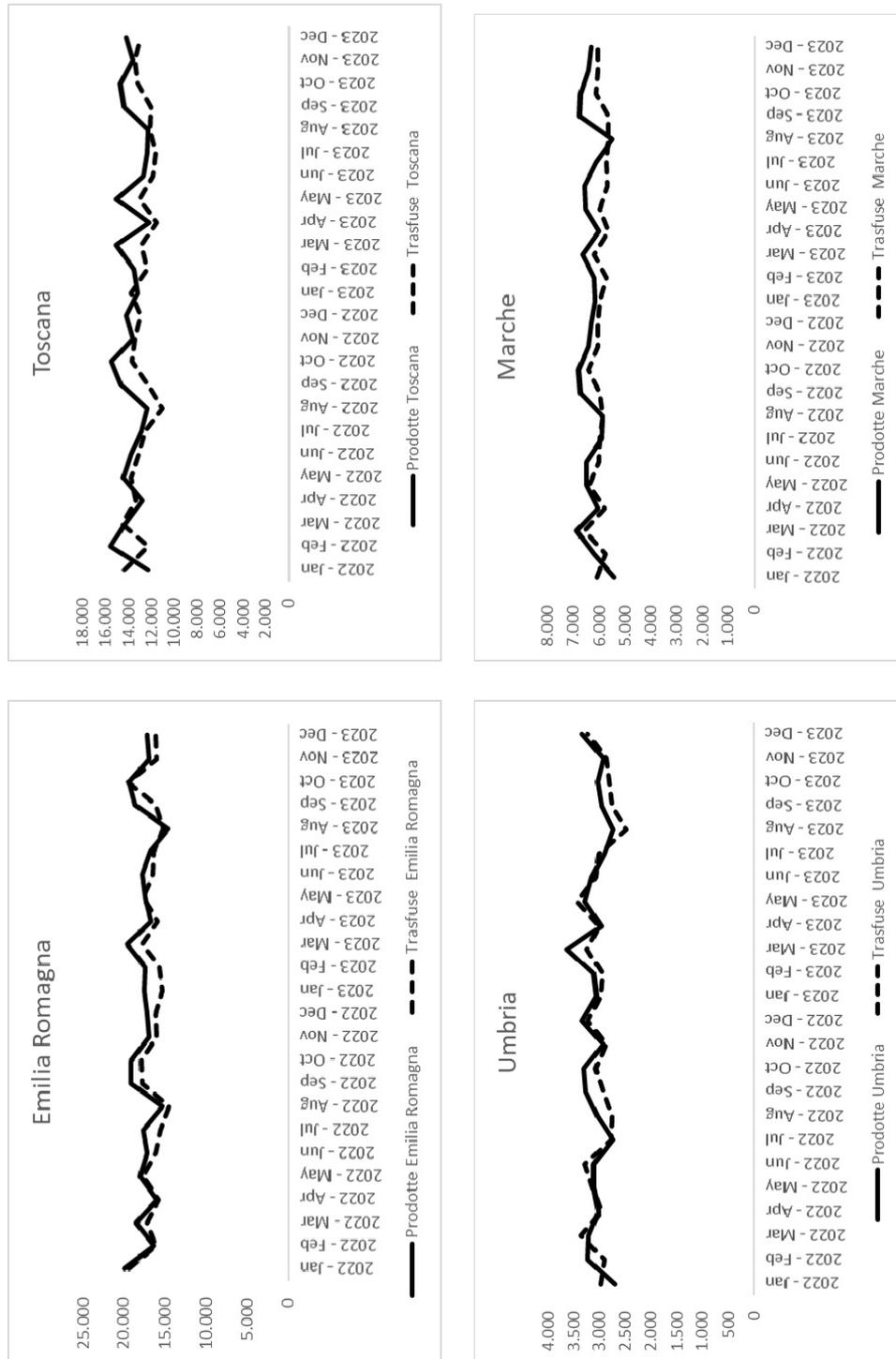
Figura 4. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, regioni Lazio, Sardegna, Abruzzo e Campania
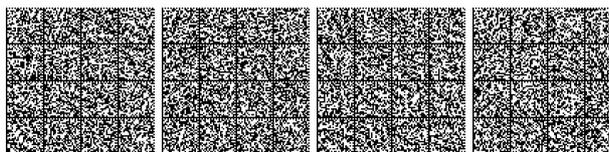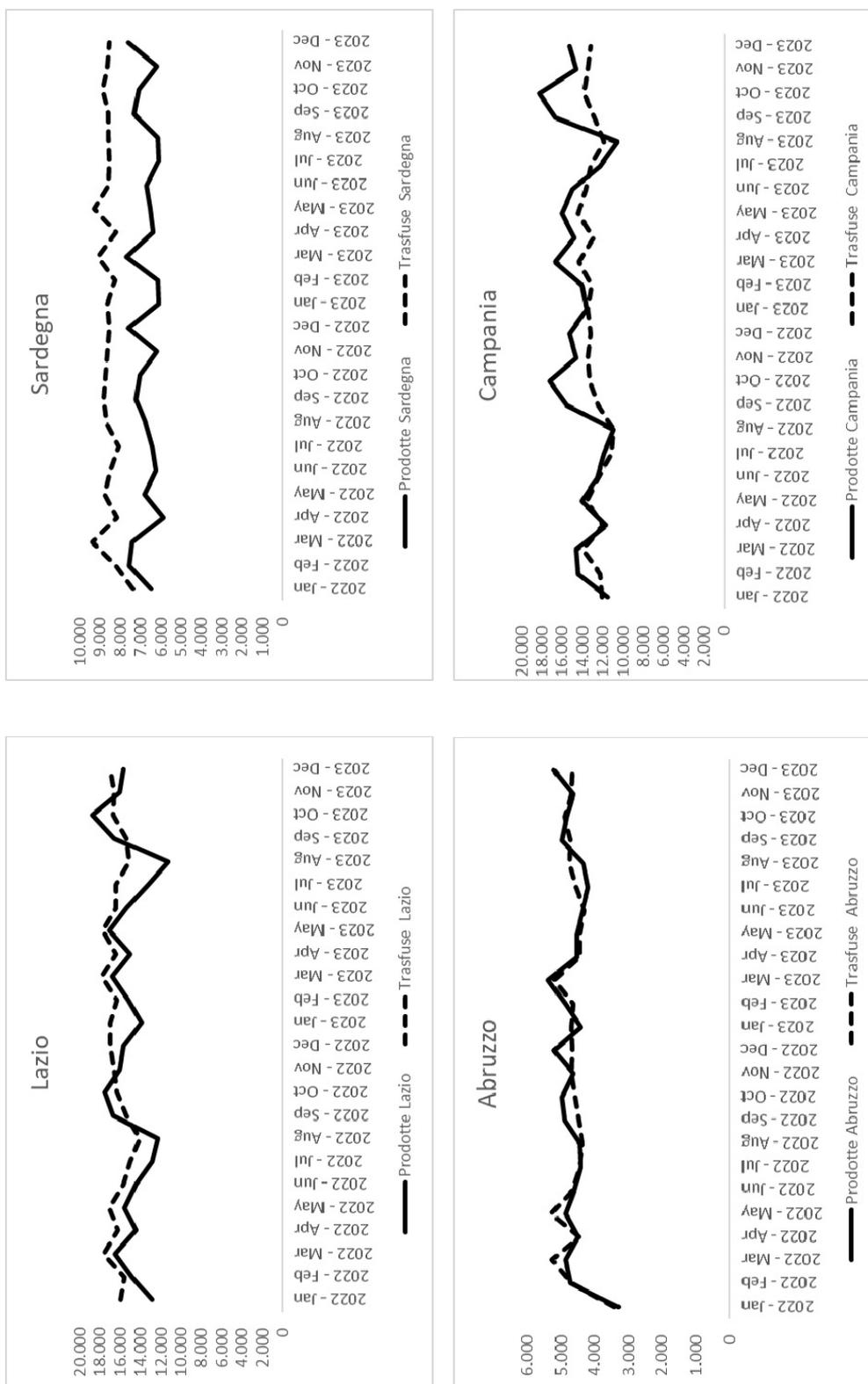
Figura 5. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, regioni Molise, Puglia, Basilicata e Calabria
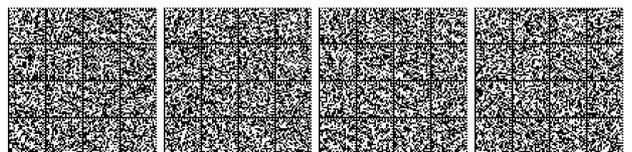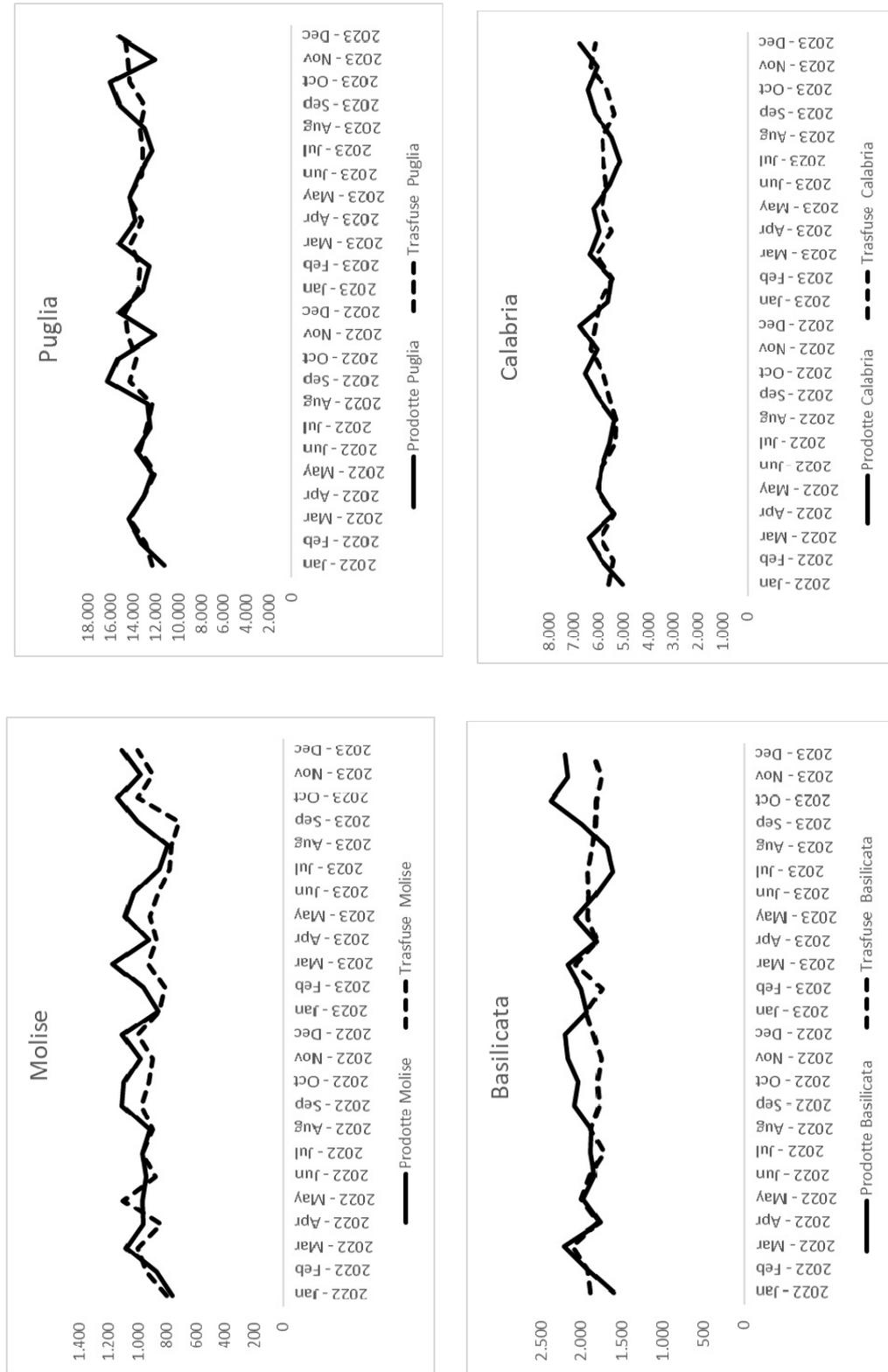
Figura 6. Andamento mensile della produzione e dell'utilizzo trasfusionale dei globuli rossi, anni 2022 e 2023, regione Sicilia, Servizio Trasfusionale delle Forze armate e Italia

24A04091
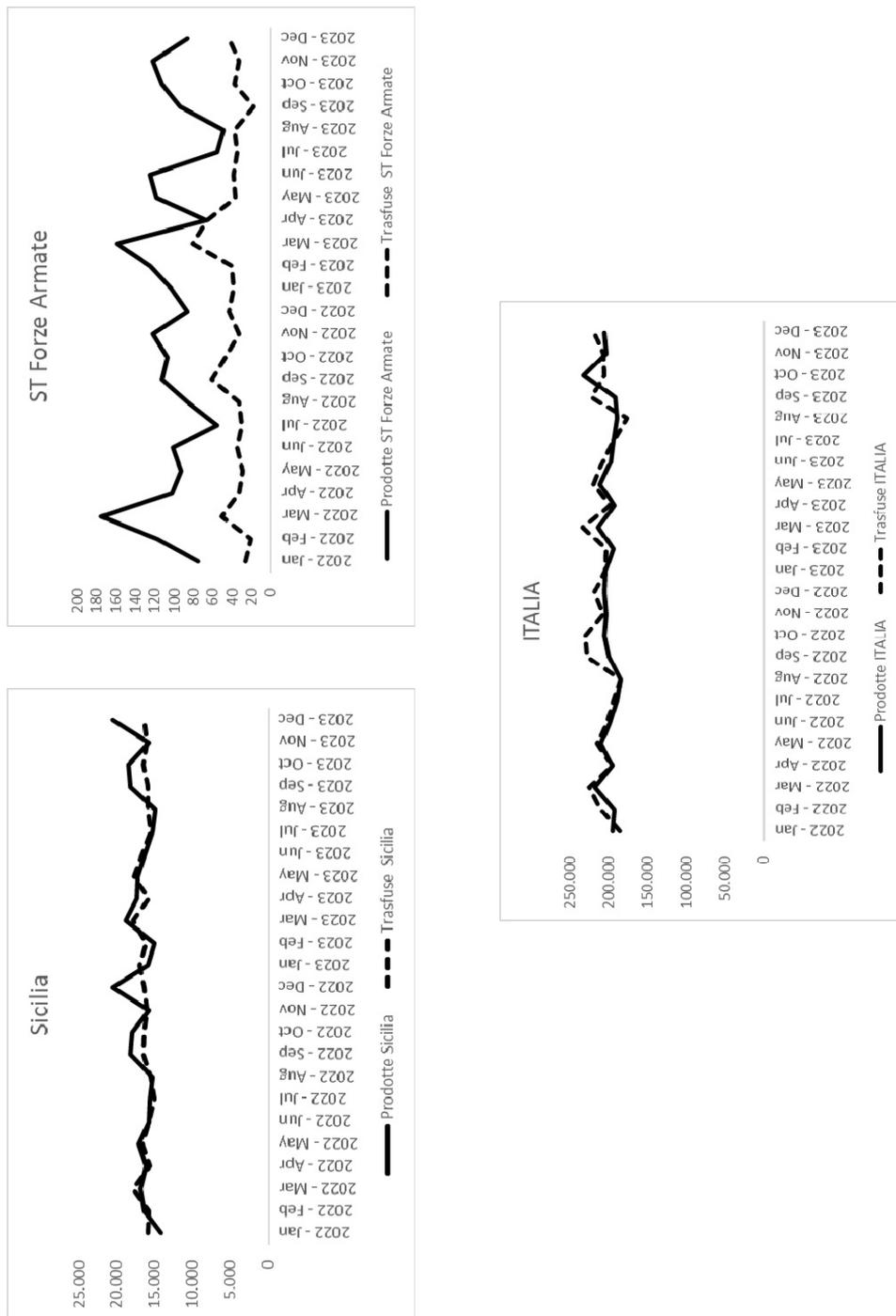
DECRETO 18 luglio 2024.

Modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», il quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente, in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge n. 251/2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, recante «Recepimento dell'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria di osteopata», sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 29 settembre 2021;

Visto il decreto 29 novembre 2023 concernente «Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in osteopatia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2024;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità, espressi nella seduta dell'8 ottobre 2019 e nella seduta del 28 giugno 2023;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 14 giugno 2023;

Ravvisata l'esigenza di modificare il citato decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001, integrando le figure professionali già incluse nella fattispecie delle «professioni tecniche della prevenzione» con la professione sanitaria di osteopata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 citato in premessa è integrato come segue:

dopo la lettera «*b)* assistente sanitario» è aggiunta la seguente lettera: «*c)* osteopata».

Roma, 18 luglio 2024

Il Ministro della salute: SCHILLACI

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

24A04048

DECRETO 24 luglio 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera *a)* del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute, nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024, da parte dell'unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 3-metil-α-PHiP, identificate per la prima volta in Europa, trasmessa dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024;
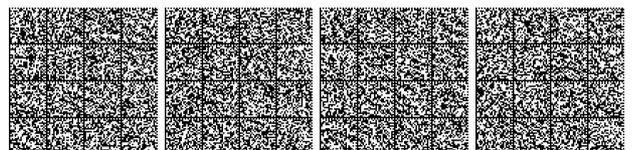
l'informativa sui sequestri, tra cui quello relativo alla sostanza 4-HO-DPT, effettuati in Italia, nel mese di marzo 2023;

Considerato che le sostanze 4-HO-DPT e 2C-T, che producono effetti psichedelici, sono rispettivamente un derivato triptaminico e un derivato feniletilamminico di sostanze presenti nella Tabella I del testo unico e che, in particolare, la sostanza 4-HO-DPT è stata oggetto di sequestro sul territorio italiano da parte della Polizia di Stato della Questura di Milano, in data 10 novembre 2022;

Considerato che la sostanza A-PBITMO, è un cannabinoide sintetico che si suppone agisca come un agonista dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che le sostanze N-desetil etonitazene e N-desetil isotonitazene sono oppioidi di sintesi della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, una classe di sostanze denominata comunemente «nitazeni», che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi e che analogamente ad altre classi di analgesici oppioidi come la morfina e il fentanil, attivino i recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti acuti che comprendono: euforia, rilassamento, analgesia (riduzione della capacità di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di calma o sonno), bradicardia (rallentamento del cuore), ipotermia (abbassamento eccessivo della temperatura corporea) e depressione respiratoria (rallentamento della respirazione) che rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantità, per via dell'elevata potenza di alcuni di questi composti, possono causare un'intossicazione acuta da depressione respiratoria potenzialmente letale;

Tenuto conto che la sostanza 3-metil-α-PHiP, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un sequestro segnalato in data 10 gennaio 2024, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 15 dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 maggio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in Italia e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2C-T (denominazione comune);

2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina (denominazione chimica);

2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina (altra denominazione);

2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanammina (altra denominazione);

2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilammina (altra denominazione);

4-metiltio-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione);

4-metiltio-2,5-DMPEA (altra denominazione);

2C-T-1 (altra denominazione);

3-metil-α-PHiP (denominazione comune);

4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);

4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one (altra denominazione);

3'-metil-alfa-PiHP (altra denominazione);

3-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);

3-Me-alfa-PiHP (altra denominazione);

3-metil-α-pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione);

3-metil-α-pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione);

3-metil-α-pirrolidinoisoesanofenone (altra denominazione);

4-HO-DPT (denominazione comune);

3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo (denominazione chimica);

4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina (altra denominazione);

4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina (altra denominazione);

A-PBITMO (denominazione comune);

(adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)metanone (denominazione chimica);

(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-il)metanone (altra denominazione);

N-desetil etonitazene (denominazione comune);

2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etiletanammi (denominazione chimica);

2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-etanammina (altra denominazione);

Desetiletonitazene (altra denominazione);

NDE (altra denominazione);
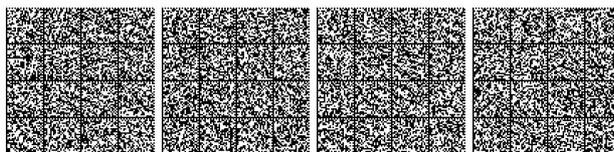
N-desetil isotonitazene (denominazione comune);

N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina (denominazione chimica);

N-etil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (altra denominazione);

N-desetil isotonitazene (altra denominazione);

N-desetilisotonitazene (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04047

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 luglio 2024.

Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 ottobre 2023 (C/2023/111) «*Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation*», finalizzata ad assistere le autorità nazionali nella preparazione dei Piani di ripresa e resilienza nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, inter alia, la Missione 7 – REPowerEU;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 7, l'Investimento 15 «Transizione 5.0» finalizzato, tramite un regime di credito d'imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;
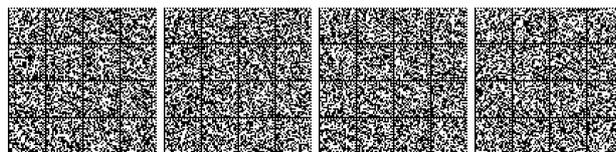
Visti, altresì, il target e le *milestone* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 15 dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) la *milestone* M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura;

b) il target M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all'intervento, pari a 6.300.000.000 di euro. Il conseguimento soddisfacente della *milestone* dipende anche dalla pubblicazione della relazione di valutazione degli investimenti PNRR di responsabilità del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) il target M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 38, in attuazione dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito i progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

Visto, inoltre, il comma 17 del sopracitato art. 38 che ha previsto la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0 con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto, altresì, il comma 21 del sopracitato art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a norma del quale agli oneri derivanti dal Piano Transizione 5.0, pari a complessivi 6.300.000.000 di euro, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 «Transizione 5.0» finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente la definizione di imprese di micro, piccola e media dimensione;

Visto l'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024, recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e *check-list* relative a *milestone* e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, n. 21, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e *Budget* per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone*/Target (M&*T)* connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti At-

tuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22 paragrafo 2 lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231 del 2007»;
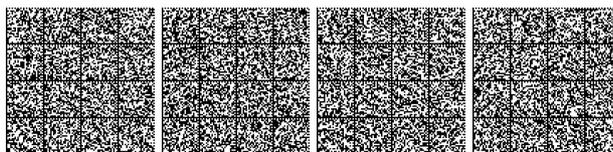
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 1° dicembre 2023, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone*/Target (M&*T)* connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 28 marzo 2024, n.13, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi *ex* art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti *ex* art. 22 paragrafo 2 lettera *c)* del regolamento (UE) 2021/241»

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

Vista la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2023, recante «Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 3, recante «Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 4, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori target»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 5, recante «Linee guida per i provvedimenti attuativi»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 30 maggio 2023, n. 7, recante «Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 regolamento UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in *Regis* circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 5 giugno 2023, n. 10, recante «Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 2-*bis*, recante «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 11, recante «Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 12, recante «Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell'amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 regolamento UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 7 novembre 2023, n. 6-*bis*, recante «Circuiti finanziari PNRR e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 novembre 2023, n. 13 recante «Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite»;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento degli ulteriori target e *milestone* dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che a norma dell'allegato alla decisione del Consiglio n. 10651/23 dell'8 dicembre 2023 almeno 4,03 miliardi dell'investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità dell'allegato VI del Regolamento sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione al Piano Transizione 5.0 di cui all'art. 38, commi da 1 a 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Acquisito il parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»:

a) il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) «GSE»: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;

c) «calore di processo»: calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria;

d) «consumi energetici»: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014;

e) «credito d'imposta prenotato»: importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nei limiti delle risorse previste dal comma 21, dell'art. 38, del decreto-legge n. 19 del 2024;

f) «data di fine lavori»: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-*bis* della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08, recante il «Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA»;

g) «dimensionamento degli impianti»: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (ore equivalenti);

h) «DNSH»: il principio «Do no significant harm» di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

i) «energia da fonti rinnovabili»: energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

l) «flussi di fonte»: tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa, secondo le definizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

m) «imprese di nuova costituzione»: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

n) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

o) «piattaforma informatica Transizione 5.0» ovvero «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «Transizione 5.0» del sito internet del GSE (www.gse.it);

p) «punto di prelievo (POD)»: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;

q) «risparmio energetico» ovvero «riduzione dei consumi energetici»: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in Tonnellate Equivalenti Petrolio - *TEP)*, dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento;

r) «struttura produttiva»: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

s) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

t) «processo produttivo»: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);
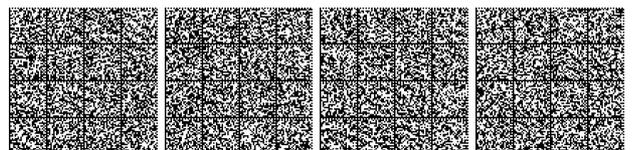
u) «processo interessato dall'investimento»: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto;

v) «scenario controfattuale»: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

2. Sono escluse dal beneficio le imprese:

a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Art. 4.

Progetti di innovazione

1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

2. Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8.

3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai
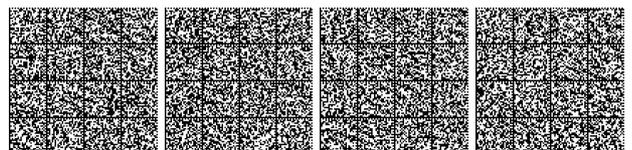
quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 5.

Progetti di innovazione non ammissibili

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all'Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1) di attività e attivi di cui alla lettera *b)* per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;

2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione «*Pollutant Release and Transfer Registers*» (PRTR).

2. Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
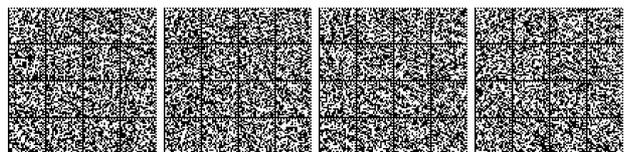
b) sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Art. 6.

Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:

a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;

b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («*Energy Dashboarding*»).

2. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla non ammissibilità degli investimenti:

a) nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR;

b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) nei fabbricati e nelle costruzioni;

d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 7.

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto; *e)* gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera *e)*, sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da *c)* a *e)*, è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

4. Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo art. 12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere *b)* e *c)*, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo art. 12.
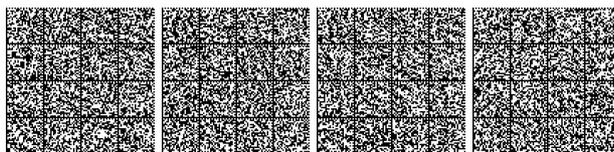
5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Art. 8.

Attività di formazione

1. Nell'ambito delle spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

2. Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:

a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;

e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) gli *European Digital Innovation Hubs* e *Seal of Excellence* selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;

g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:

a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;

b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

4. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente art., sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:

a) le spese relative ai formatori;

b) i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

5. Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Art. 9.

Riduzione dei consumi energetici

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
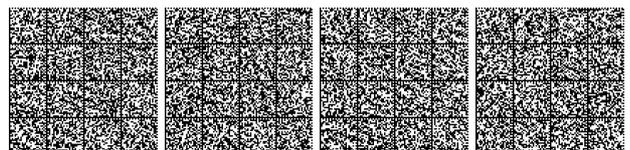
4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'art. 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera *a)*;

c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera *b)*.

Art. 10.

Misura del beneficio

1. Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall'art. 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:

a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all'art. 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all'art. 15;

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui all'art. 17.

3. Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all'art. 4, comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, della riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6, indipendentemente dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a 50.000.000 di euro annui. Il credito d'imposta è subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Art. 11.

Cumulo

1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
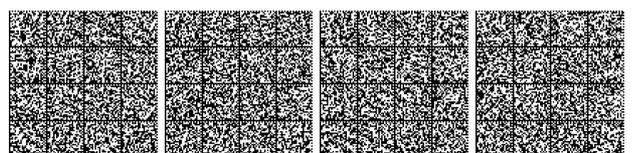
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 12, comma 9, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 3, del presente decreto.

Art. 12.

Procedura per l'accesso al credito d'imposta

1. Per l'accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta, a 1.039.500.000 di euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 di euro per l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui al citato comma 21 e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*.

2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, anche a copertura parziale dell'importo del credito d'imposta individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

3. Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.

5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.

6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera *b)*, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'art. 16 nonché della certificazione di cui all'art. 17.

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.
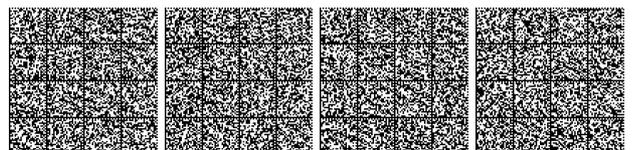
8. Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai sensi del presente art., sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dai commi da 2 a 8 del presente art. comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

10. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale:

a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente art. in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.

11. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e la comunicazione di cui al comma 4, non possono avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

3. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

4. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 14.

Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE

1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui all'art. 12 e il relativo credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, il GSE comunica, altresì, al Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'Allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 12, al fine di individuare l'eventuale necessità di azioni correttive da parte del Ministero per il conseguimento dei predetti obiettivi.

3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, nel limite dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di riduzione degli importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi di cui all'art. 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 21 e 22, il GSE provvede a riallocare nella disponibilità finanziaria della misura agevolativa le corrispondenti risorse.

4. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità telematiche definite d'intesa e preventivamente rispetto alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché le eventuali variazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 15.

Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

2. La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva
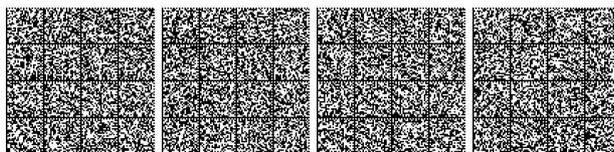
e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

3. La certificazione tecnica *ex post* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le *Energy Service Company* (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione», con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Art. 16.

Perizia tecnica asseverata

1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La perizia prevista al comma 1 può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'art. 15 qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.

Art. 17.

Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti di cui al comma 2.

2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 18.

Obblighi PNRR

1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del presente decreto;

c) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

Art. 19.

Vigilanza

1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di cui all'art. 15, verificando:

a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;

b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.

2. Le attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b)*, sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE.

Art. 20.

Controlli

1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'art. 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle entrate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE verifica:

a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'art. 12 e alle disposizioni normative di riferimento;

b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*.

3. L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.

5. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

Art. 21.

Decadenza

1. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4;

d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 17, comma 3;

f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;

g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;

i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

Art. 22.

Recupero

1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 20 nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'art. 21, comma 1, lettera *a)*, non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.

3. Le modalità delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle entrate di cui al presente articolo sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 20.

Art. 23.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE.

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.

2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta è disposta con provvedimento del medesimo direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1214

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

24A04160
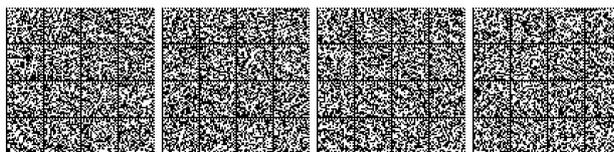
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 luglio 2024.

Rettifica della determina n. 11/2024 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yorvipath». (Determina n. 307/2024).

IL PRESIDENTE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 22 gennaio 2024, rep. n. 11/2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2024, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Yorvipath»;

Visto il CHMP *Opinion* EMEA/CHMP/405903/2023 del 14 settembre 2023, che riporta all'*Annex* A una errata descrizione delle confezioni del nuovo medicinale «Yorvipath» procedura EMEA/H/C/005934/0000;

Considerato che tale incongruenza nella descrizione delle confezioni, anche rispetto all'RCP pubblicato unitamente alla decisione della Commissione europea n. 8037 del 17 novembre 2023, è stata riportata nella suddetta determina di autorizzazione all'immissione, è necessario rettificare il provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della descrizione delle confezioni inserite nell'allegato alla determina del settore ISF - Ufficio procedure centralizzate del 22 gennaio 2024, rep. n. 11/2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2024, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale YORVIPATH.

Art. 2.

Laddove è riportato:

confezioni autorizzate:

EU/1/23/1766/001 A.I.C.: 050966011 /E in base 32: 1JMCHV

168 µg/0,56 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,56 ml (0,3 mg/ml) - 1 penna preriempita + 15 aghi

EU/1/23/1766/002 A.I.C.: 050966023 /E in base 32: 1JMCJ7

294 µg/0,98 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,98 ml (0,3 mg/ml) - 1 penna preriempita + 15 aghi

EU/1/23/1766/003 A.I.C.: 050966035 /E in base 32: 1JMCJM

420 µg/1,4 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,4 ml (0,3 mg/ml) - 1 penna preriempita + 15 aghi

leggasi:

confezioni autorizzate:

EU/1/23/1766/001 - A.I.C. n. 050966011/E in base 32: 1JMCHV

- 168 µg/0,56 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,56 ml (0,3 mg/ml) - 2 penne preriempite + 30 aghi;

EU/1/23/1766/002 - A.I.C. n. 050966023/E in base 32: 1JMCJ7

- 294 µg/0,98 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,98 ml (0,3 mg/ml) - 2 penne preriempite + 30 aghi;

EU/1/23/1766/003 - A.I.C. n. 050966035/E in base 32: 1JMCJM

- 420 µg/1,4 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,4 ml (0,3 mg/ml) - 2 penne preriempite + 30 aghi.

Art. 3.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A03904

DETERMINA 16 luglio 2024.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Ustekinumab, «Pyzchiva». (Determina n. 308/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e

delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 10 - 14 giugno 2024;

Vista la approvazione da parte di EMA EMA/CHMP/291444/2024 della variazione EMEA/H/C/006183/IB/0001 del 24 giugno 2024 che cancella la indicazione terapeutica «trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo» e di implementazione di alcune sezioni del SmPC, pertanto l'RCP è stato di conseguenza aggiornato;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta di rivalutazione da parte dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 8 - 12 luglio 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PYZCHIVA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe
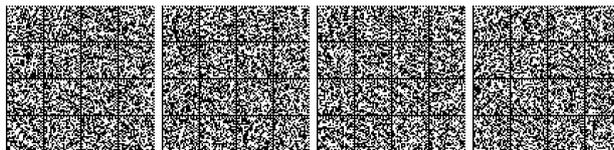
C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Biosimilare di nuova registrazione: PYZCHIVA.

Codice ATC - principio attivo: L04AC05 Ustekinumab.

Titolare: Samsung Bioepis NL B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/006183/0000.

GUUE 31 maggio 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Conf. 001-002:

psoriasi a placche:

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1);

psoriasi a placche nei pazienti pediatrici:

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai 6 anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti (vedere paragrafo 5.1);

artrite psoriasica (PsA):

«Pyzchiva», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1);

malattia di Crohn:

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Conf. 003:

malattia di Crohn:

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Modo di somministrazione

Conf. 001-002:

«Pyzchiva» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Pyzchiva» è indicato;

«Pyzchiva» è disponibile in siringhe preriempite da 45 mg e 90 mg per l'iniezione sottocutanea e pertanto non è possibile somministrarlo ai pazienti pediatrici (peso < 60 kg) che necessitano di una dose inferiore a 45 mg. Per la somministrazione di dosi inferiori a 45 mg, devono essere utilizzati altri prodotti contenenti ustekinumab;

«Pyzchiva» 45 mg e 90 mg siringhe preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea.

Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Pyzchiva» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Pyzchiva» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.
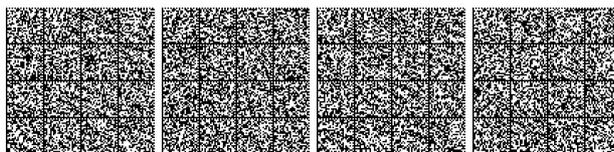
Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 003:

«Pyzchiva» concentrato per soluzione per infusione deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Crohn. «Pyzchiva» concentrato per soluzione per infusione deve essere utilizzato solo per la dose di induzione endovenosa;

«Pyzchiva» 130 mg è esclusivamente per uso endovenoso. Deve essere somministrato in un periodo di almeno un'ora. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1801/001 A.I.C.: 051202012 /E in base 32: 1JUKYW - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1801/002 A.I.C.: 051202024 /E in base 32: 1JUKZ8 - 90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1,0 mL (90 mg/mL) - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1801/003 A.I.C.: 051202036 /E in base 32: 1JUKZN - 130 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 26 mL (5 mg/mL) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL).

Per il dosaggio da 130 mg in concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- gastroenterologo, internista (RRL).

24A03905

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 aprile 2024.

Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. (Delibera n. 27/2027).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in

particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-*bis*, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea del C(2022) 5299 del 17 luglio 2022 che approva il Programma FSE *Plus* 2021-2027 della Regione Piemonte, e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 che approva il Programma FESR 2021-2027 della Regione Piemonte;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che la suddetta delibera n. 25 del 2023 prevede, altresì, che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi Accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di

ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli Accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 132.013.666,35 euro a favore della Regione Piemonte;

Vista la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie di cui all'art. 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS del 20 luglio 2023, n. 16 che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto con delibera CIPESS n. 16 del 2023, punto 1.1, le anticipazioni di risorse FSC 2021-2027 di cui alla delibera n. 79 del 2021 a favore della Regione Piemonte sono state ridotte di un importo pari a 6.659.743,44 euro;

Visti, in particolare, il punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, che stabilisce che le risorse definanziate ai sensi del punto 1.1 della medesima delibera rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e coesione e potranno essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027 preservandone la destinazione per regione, e il punto 2.6, che prevede che eventuali rimodulazioni delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021, ad esclusione delle economie, sono sottoposte all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, secondo la normativa vigente, fermo restando il termine per l'assunzione delle OGV al 31 dicembre 2024;

Vista la citata delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Piemonte un importo netto di 687.555.624,88 euro, cui si aggiunge l'importo di 132.013.666,35 euro, a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021, poi ridotto di 6.659.743,44 euro con delibera CIPESS n. 16 del 2023 arrivando ad un importo, a titolo di anticipazioni, di 125.353.922,91 euro; che ha, altresì, indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027 della Regione Piemonte, in misura pari a 253.118.955,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE 3633-A del 10 aprile 2024, e l'allegata nota informativa per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 4037-A del 22 aprile 2024, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Piemonte (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'importo di risorse FSC 2021-2027 alla Regione Piemonte pari a 687.555.624,88 euro, di cui 170.000.000 euro ai fini di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021;

la riassegnazione, ai sensi del punto 1.3 della delibera del CIPESS n. 16 del 2023, dell'importo di risorse FSC 2021-2027 alla Regione Piemonte, pari a 6.659.743,44 euro;

la rimodulazione, ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, per un importo pari a 6.590.969 euro, come rappresentato nell'allegato A2 all'Accordo, fermo restando il termine per l'assunzione delle OGV al 31 dicembre 2024;

Considerato che l'assegnazione proposta comprende altresì l'importo, pari a 170.000.000 euro, che la Regione Piemonte ha ritenuto di utilizzare a riduzione del cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021;

Tenuto conto che l'Accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, accertando, tra l'altro, l'assenza di interventi di competenza della Regione Piemonte ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che l'Accordo, allegato alla nota informativa per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'Accordo) concordati tra le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B2 all'Accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 di 517.555.624,88 euro;

Tenuto conto che l'Accordo comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023 (allegato A2 all'Accordo), per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento);

Considerato che il predetto Accordo riporta il piano finanziario di spesa per annualità FSC 2021-2027 (allegato B1 all'Accordo), che, al netto delle assegnazioni disposte in anticipazione e della quota di cofinanziamento dei Programmi europei regionali, costituisce la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 relativo al definanziamento, per effetto del quale le risorse rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto che con la sottoscrizione dell'Accordo sono state apportate modifiche alla programmazione degli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, attraverso la sostituzione degli interventi definanziati ai sensi della delibera 16 del 2023, per un importo di 6.659.743,44 euro, e degli interventi rimodulati ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, per un importo pari a 6.590.969 euro, con cinque nuovi interventi aventi un valore complessivo di 13.250.712,44 euro, come rappresentato nell'allegato A2 all'Accordo;

Tenuto conto che successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo la Regione Piemonte, con nota prot. n. 04346/2024 dell'11 marzo 2024, ha comunicato i CUP mancanti degli interventi compresi nell'Accordo;

Tenuto conto, altresì, che successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, con nota prot. n. 7210 del 16 aprile 2024, il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto la modifica degli allegati all'Accordo, in conseguenza dello spostamento, dall'allegato A2 all'allegato A1, degli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata con le risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, pari complessivamente a 6.659.743,44 euro;

Tenuto conto che dette modifiche, pur non comportando variazioni sostanziali ai contenuti degli Accordi, in data 17 aprile 2024, sono state sottoposte mediante procedura scritta, all'approvazione al Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell'Accordo che non ha avanzato osservazioni al riguardo;
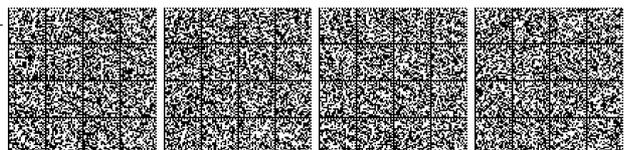
Considerato, che in conseguenza delle modifiche all'Accordo sopra esposte, con la nota integrativa acquisita con prot. DIPE n. 4037-A del 22 aprile 2024, sono stati adeguati i profili finanziari relativi all'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Piemonte di risorse FSC 2021-2027 con la relativa articolazione per anno, comprensivi anche delle risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera n. 16 del 2023;

Visto l'elenco aggiornato degli interventi di competenza della Regione Piemonte finanziati in anticipazione di cui alla delibera n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera n. 16 del 2023, con il relativo quadro di riepilogo delle variazioni intercorse, acquisito con nota DIPE prot. n. 4528-A del 9 maggio 2024 e allegato alla presente delibera come parte integrante della stessa;

Tenuto conto che nell'odierna seduta il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023; e che, nell'ambito della predetta delibera, sono definanziati interventi ricompresi nella sezione ordinaria del PSC della Regione Piemonte per un importo complessivo pari a 2.076.301,00 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 4068 del 23 aprile 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Assegnazione in favore della Regione Piemonte di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023:

1.1. ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2020 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Piemonte, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 687.555.624,88 euro, di cui 170.000.000 euro ai fini di cui all'art. 23, comma 1-*ter* del decreto n. 152 del 2021;

1.2. ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, è disposta la riassegnazione di risorse FSC 2021-2027 alla Regione Piemonte per un importo pari a 6.659.743,44 euro;

1.3. sulla base del predetto Accordo e ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023, si approva la rimodulazione di risorse assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021, per un importo pari a 6.590,969,00 euro, fermo restando il termine per l'assunzione delle OGV al 31 dicembre 2024. Alla luce della predetta rimodulazione, è riportata in allegato alla presente delibera la lista aggiornata degli interventi della Regione Piemonte destinatari di risorse FSC 2021-2027 assegnate, a titolo di anticipazione, dalla delibera n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera n. 16 del 2023;

1.4. l'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Piemonte di risorse FSC 2021-2027 pari a 694.215.368,32 euro, tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione e delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

valori in euro

Totale	2023 e aa.pp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
694.215.368,32	149.593.891,73	0	20.666.974,34	143.129.213,22	142.873.968,03	128.114.223,42	103.837.097,58	6.000.000,00

2. Modifiche dell'Accordo per la coesione:

2.1 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'Accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Piemonte e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti la modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

3. Modalità di trasferimento delle risorse FSC 2021-2027:

3.1. fermo restando che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A2 dell'Accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina:

a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 incluse nel piano finanziario dell'Accordo di coesione e pari a 524.215.368,32 euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

b) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 assegnate per il cofinanziamento regionale del programma FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 170.000.000 euro, esse sono trasferite su richiesta della regione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, in coerenza con gli importi riconosciuti e accreditati dalla Commissione europea per spese di investimento rendicontate nell'ambito dei predetti programmi cofinanziati, nel rispetto dei tassi di cofinanziamento vigenti per ciascun asse. All'esito delle operazioni contabili di chiusura del Programma regionale FESR, la quota di cofinanziamento regionale a valere sulle risorse FSC 2021-2027 che si rende eventualmente disponibile, anche per le variazioni dei tassi di cofinanziamento, potrà essere riprogrammata con un atto integrativo dell'Accordo per la coesione;

3.2. il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale;

3.3. ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178/2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al Fondo per lo sviluppo e la coesione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo:

4.1. in materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

4.2. in sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse da FSC 2021-2027;

4.3. La Regione Piemonte si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali:

5.1. la Regione Piemonte, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo;

5.2. tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse FSC assegnate con la presente delibera, ivi incluse le risorse assegnate ai sensi dell'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5.3. ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento;

5.4. si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione;

5.5. entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'Accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1034

ALLEGATO
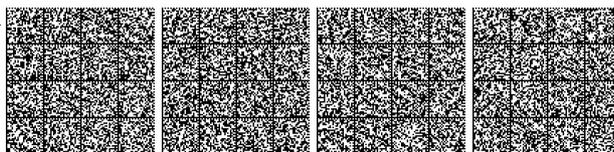
Regione Piemonte
Elenco aggiornato interventi finanziati con delibera Cipess 79/2021 e delibera 16/2023

Valori in euro

Regione	Categoria	CUP	Titolo dell'intervento	Importo FSC 21-27 (anticipazione)
Piemonte	**Aiuti**	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00
Piemonte	**Aiuti**	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00
Piemonte	**Aiuti**	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	35.992.650,00
Piemonte	**Aiuti**	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00
Piemonte	**Aiuti**	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00
Piemonte	**Aiuti**	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed ent ipubblici che gestiscono impianti sciistici	1.000.000,00
Piemonte	**Servizi e forniture**	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00
Piemonte	**Servizi e forniture**	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00
Piemonte	**Servizi e forniture**	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00
Piemonte	**Servizi e forniture**	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00
Piemonte	**Servizi e forniture**	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00
Piemonte	**Lavori**	B35I18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	82.946,62
Piemonte	**Lavori**	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	34.702,26
Piemonte	**Lavori**	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	19.072,90
Piemonte	**Lavori**	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	844.560,00
Piemonte	**Lavori**	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50
Piemonte	**Lavori**	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo	32.343,00
Piemonte	**Lavori**	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero Frazione San Bovo	13.000,00
Piemonte	**Lavori**	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00
Piemonte	**Lavori**	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	67.628,93
Piemonte	**Lavori**	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	316.838,95
Piemonte	**Lavori**	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96
Piemonte	**Lavori**	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79
Piemonte	**Lavori**	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00
Piemonte	**Lavori**	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00
				125.353.922,91

Regione Piemonte
Modifiche apportate alla delibera CIPESS 79/2021 e 16/2023

Valori in euro

Regione	Categoria	CUP	Titolo dell'intervento	Importo FSC 21-27 (delibera CIPESS 79 e 16)	Variazione	Dotazione aggiornata FSC 21-27	Note
Piemonte	**Aiuti**	0627_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi.- Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore	5.839.000,00	- 5.839.000,00	-	INTERVENTO DEFINANZIATO (copertura su altra fonte di finanziamento)
Piemonte	**Aiuti**	0628_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore	735.869,00	- 735.869,00	-	INTERVENTO DEFINANZIATO (copertura su altra fonte di finanziamento)
Piemonte	**Servizi e forniture**	77H2100356000	INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA CANNUCCIA DI PALUDE SUL RIO NIZZA NEL TRATTO COMPRESO NEI COMUNI DI AGLIANO TERME, MOASCA E CASTELNUOVO CALCEA, IN PROVINCIA DI ASTI	16.100,00	- 16.100,00	-	INTERVENTO DEFINANZIATO (copertura su altra fonte di finanziamento)
Piemonte	**Lavori**	81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	-	1.590.969,00	1.590.969,00	Nuovo intervento proposto a seguito del definanziamento degli interventi 0627_PIE; 0628_PIE; J77H21003560007
Piemonte	**Lavori**	88D2300002000	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Nuovo intervento proposto a seguito del definanziamento degli interventi 0627_PIE; 0628_PIE; J77H21003560007

24A03984
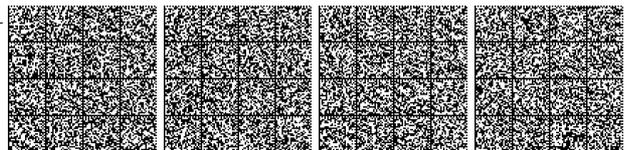
DELIBERA 23 aprile 2024.

Regione Marche - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *e)* della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 24/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-*bis*, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario comples-

sivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonché l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)7401 del 12 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Marche, e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)8702 del 25 novembre 2022, che ha approvato il Programma FESR della Regione Marche;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che la suddetta delibera n. 25 del 2023 prevede, altresì, che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia

di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli Accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 ha stabilito che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi europei 2021-2027;
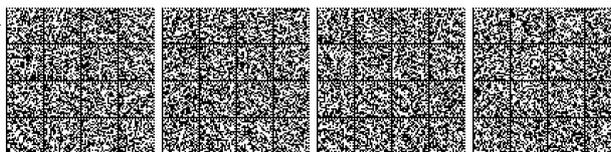
Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 40.200.000,00 euro a favore della Regione Marche;

Vista la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie di cui all'art. 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS del 20 luglio 2023, n. 16 che, dando seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Marche un importo netto di 293.446.734,15 euro - cui si aggiunge l'importo di 40.200.000,00 euro a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - e ha, altresì, indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali FESR e FSE plus della Regione Marche pari a 66.135.860,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE 3677-A dell'11 aprile 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalle successive note acquisite al prot. DIPE n. 3912-A del 19 aprile 2024 e n. 4037-A del 22 aprile 2024, con cui sono stati aggiornati, tra l'altro, i relativi allegati, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 28 ottobre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della regione Marche (di seguito «accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione a favore della regione:

di risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, pari a 154.317.007,03 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Regione Marche non si è avvalsa della facoltà, di cui all'art. 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, di destinare parte delle risorse FSC 2021-2027 al cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027;

Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Marche sui precedenti cicli della programmazione della politica di coesione, accertando, tra l'altro, l'assenza di interventi di competenza della regione Marche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023;

Considerato che l'accordo individua un programma unitario di interventi e linee di azione (allegato A1 all'accordo) concordati tra le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegato B2 all'accordo) per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro;

Tenuto conto che l'accordo comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023 (allegato A2 all'accordo), per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento);

Considerato che il predetto accordo riporta il piano finanziario di spesa per annualità FSC 2021-2027 (allegato B1 all'accordo), che, al netto delle assegnazioni disposte in anticipazione e della quota di cofinanziamento dei Programmi europei regionali, costituisce la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 relativo al definanziamento, per effetto del quale le risorse rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, a cura della Regione Marche, gli allegati A1 e B2 sono stati implementati con i CUP e sono stati contestualmente corretti alcuni refusi nel cronoprogramma procedurale degli interventi per garantire la coerenza con il cronoprogramma finanziario, già allegato all'accordo;
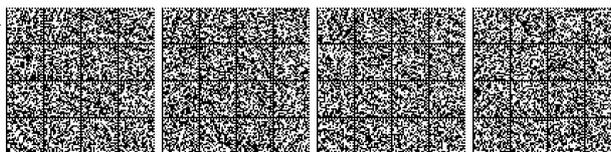
Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, nell'accordo, in aggiunta alle risorse FSC 2021-2027, sono programmate anche le risorse nazionali complementari, di pertinenza della Regione Marche, del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto che l'accordo riporta l'elenco degli interventi finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A3 all'accordo), nonché il rispettivo Piano finanziario di spesa (allegato B3 all'accordo);

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, in attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b)*, e comma 7-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023; e che nell'ambito della predetta delibera sono definanziati interventi ricompresi nella sezione ordinaria PSC della regione Marche per un importo complessivo pari a 1.337.221,60;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 4068 del 23 aprile 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Assegnazione in favore della Regione Marche di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni

1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Marche, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 293.446.734,15 euro.

1.2 L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla Regione Marche di risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro, tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione e delle disponibilità di competenza sul bilancio dello Stato, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:

Totale	2023 e aa.pp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
293.446.734,15	200.000,00	-	1.815.000,00	14.685.000,00	50.470.000,00	68.450.000,00	73.144.020,25	64.373.367,08	20.309.346,82

2. Assegnazione in favore della Regione Marche del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo per la coesione della Regione Marche, si dispone in favore della stessa regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, di un importo pari a 154.317.007,03 euro. In allegato alla presente delibera è riportato l'elenco degli interventi della Regione Marche destinatari di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il relativo piano finanziario.

2.2 Il termine finale di ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea.

3. Modifiche all'Accordo per la coesione

3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Marche e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Modalità di trasferimento delle risorse

4.1 Fermo restando che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A2 dell'accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina:

a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 incluse nel piano finanziario dell'Accordo di coesione e pari a 293.446.734,15 euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

b) per quanto concerne le risorse nazionali complementari, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 inserite in accordo, erogate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, si applicano le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4.2 Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

4.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5 Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo

5.1 In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

5.2 In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

5.3 Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 è quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027.

5.4 La Regione Marche si impegna ad adottare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

6 Disposizioni finali

6.1 La Regione Marche, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

6.2 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6.3 Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

6.4 Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità della regione.

6.5 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 953

ALLEGATO
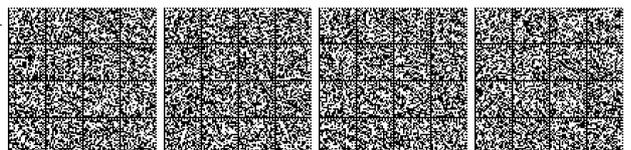
Regione Marche

Elenco interventi Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020

importi in euro

	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	COFINANZIAMENTO CON	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
1	Comune di Civitanova Marche (MC)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	E71I24000010002	Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Civitanova Marche tramite realizzazione molo di sopraflutto del prolungamento molo est	9.811.341,64	9.811.341,64	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2026	01/01/2027	31/12/2029
2	Comune di Porto San Giorgio (FM)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	J65D24000000001	Adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio	7.262.210,46	7.262.210,46	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2026	01/01/2027	31/12/2029
3	Comune di Numana (AN)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	J67F24000080001	Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Numana tramite la realizzazione di nuove opere foranee	11.479.269,71	11.479.269,71	-	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2026	31/12/2028
4	Regione Marche	07 - TRASPORTI	07.01 - TRASPORTO STRADALE	B41B23000590003	Bretella di collegamento Fano – Marotta 1° stralcio - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	9.000.000,00	9.000.000,00	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2026	01/01/2027	31/12/2029
5	Regione Marche - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM)	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Promozione e Sviluppo sostenibile ed integrato del Turismo nelle Marche. Azioni di promozione, comunicazione e realizzazione di eventi/incoming e fiere	14.717.012,45	14.717.012,45	-	01/01/2024	30/06/2024	01/02/2024	30/09/2026	01/02/2024	31/12/2026
6	Regione Marche e i Comuni	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Riodino, potenziamento e riqualificazione delle sedi IAT e dei punti informativi del territorio	1.962.268,33	1.962.268,33	-	01/05/2024	01/09/2025	01/01/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/12/2029
7	Comuni della Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Sostegno alle iniziative integrate di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche (L.R. n. 29/2021)	14.717.012,46	14.717.012,46	-	01/05/2023	01/06/2024	01/01/2024	01/12/2024	01/01/2025	01/12/2028
8	Comuni della Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Potenziamento dei servizi di accoglienza turistica del territorio mediante organizzazione degli Ambiti Turistici Locali (art. 1 c. 3 L.R. 9/2006 e succ. m.i.) e sviluppo dei Circuiti di prodotto	3.924.536,66	3.924.536,66	-	01/05/2024	01/09/2025	01/01/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/12/2029

9	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Valorizzazione luoghi e itinerari della fede e del turismo religioso in preparazione del Giubileo 2025	1.471.701,25	1.471.701,25	-	01/05/2024	01/12/2024	01/06/2024	01/03/2025	01/01/2025	01/12/2026
10	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE	14.717.012,45	14.717.012,45	-	01/03/2024	01/01/2025	01/09/2024	01/06/2025	01/07/2025	01/12/2029
11	Regione Marche	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Efficientamento energetico e riduzione rischio sismico	7.260.392,81	7.260.392,81	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/01/2026	31/12/2029
12	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Archeorete	883.020,75	883.020,75	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2028
13	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Aggregazioni culturali	1.275.474,41	1.275.474,41	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2027
14	Regione Marche – Fondazione Marche Cultura (Marche Film Commission)	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Promozione attività di Marche Film Commission. Azioni a sostegno della filiera audiovisivo	392.453,67	392.453,67	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2027
15	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione per eventi espositivi di rilievo regionale	262.943,96	262.943,96	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2025
16	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione dell'arte contemporanea	208.981,58	208.981,58	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2025
17	Regione Marche	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione per eventi espositivi di rilievo regionale	276.679,83	276.679,83	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2025

18	Regione Marche	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione dell’arte contemporanea	232.528,80	232.528,80	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2025
19	Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		Adeguamento funzionale e strutturale del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC)	392.453,67	392.453,67	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/10/2024	31/12/2026
20	Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Spese per la realizzazione e la fruizione digitale del patrimonio culturale	686.793,92	686.793,92	-	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2025	30/06/2025	01/07/2025	31/12/2028
21	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Contrbuti alle associazioni di categoria del settore cooperazione per progetti di informazione, ed assistenza alle imprese cooperative	147.170,12	147.170,12	-	01/01/2024	31/03/2024	01/03/2024	31/05/2024	01/05/2024	31/12/2025
22	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione	490.567,08	490.567,08	-	01/04/2024	31/07/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/09/2024	31/12/2025
23	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione e supporto alle imprese cooperative	343.396,96	343.396,96	-	01/04/2024	31/07/2024	01/07/2024	30/09/2024	01/09/2024	31/12/2025
24	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Investimenti produttivi connessi ad accordi regionali di investimento e innovazione	2.452.835,41	2.452.835,41	-	01/09/2023	31/10/2023	01/10/2023	31/12/2023	01/01/2024	31/12/2025
25	Regione Marche e soggetto gestore	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la attivazione di una maxi fidejussione a garanzia degli anticipi erogati dalla Regione	294.340,25	294.340,25	-	01/01/2024	30/11/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/04/2024	31/12/2029

26	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPA BILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZI ONE		Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nella Regione Marche”	7.105.670,82	7.105.670,82	-	01/01/2024	30/11/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/04/2024	31/12/2029
27	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPA BILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZI ONE		Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti disoccupati residenti nella Regione Marche”	6.384.131,18	6.384.131,18	-	01/01/2024	30/11/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/04/2024	31/12/2029
28	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPA BILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZI ONE		Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti svantaggiati”	2.452.835,41	2.452.835,41	-	01/01/2024	30/11/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/04/2024	31/12/2029
29	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPA BILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZI ONE		Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la concessione di microcredito alle Micro e Piccole Imprese e ai liberi professionisti	9.558.481,66	9.558.481,66	-	01/01/2024	30/11/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/04/2024	31/12/2029
30	Regione Marche	11 - ISTRUZI ONE E FORMAZ IONE	11.02 - EDUCAZIO NE E FORMAZI ONE		Emanazione avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi	6.867.939,15	6.867.939,15	-	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2024	31/12/2028	01/07/2024	31/12/2029
31	Regione Marche e soggetto gestore	11 - ISTRUZI ONE E FORMAZ IONE	11.02 - EDUCAZIO NE E FORMAZI ONE		Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la attivazione di una maxi fidejussione a garanzia degli anticipi erogati dalla Regione	537.800,51	537.800,51	-	01/01/2024	30/06/2024	01/03/2024	31/12/2028	01/09/2024	31/12/2029
32	Regione Marche e ERDIS	11 - ISTRUZI ONE E FORMAZ IONE	11.02 - EDUCAZIO NE E FORMAZI ONE		Finanziamento quota monetaria della borsa di studio aggiudicata con graduatorie definitive riferite a bandi ERDIS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	01/01/2024	30/06/2024	01/01/2025	31/12/2026	30/04/2025	31/12/2027
33	Regione Marche	11 - ISTRUZI ONE E FORMAZ IONE	11.02 - EDUCAZIO NE E FORMAZI ONE		Finanziamento Misure ed Azioni per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative nel territorio regionale	500.000,00	500.000,00	-	01/01/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2025
34	Regione Marche, Ambiti Territoria li Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZ IALI		Intervento per il sostengo delle azioni a favore dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024

35	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 9/2003 - Intervento per l'implementazione dei servizi educativi per minori in fascia di età 3/17 anni	500.000,00	500.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024
36	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 18/96 - Art. 14 Integrazione scolastica	1.800.000,00	1.800.000,00	-	01/01/2024	30/06/2024	01/04/2024	31/12/2025	01/07/2024	31/12/2026
37	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione dell'intervento "disabilità gravissima" attraverso assegnazione diretta	3.000.000,00	3.000.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024
38	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità	500.000,00	500.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024
39	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.	250.000,00	250.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024
40	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Intervento a favore di persone anziane non autosufficienti. Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione degli interventi Assegno di cura e SAD - Servizio di	2.550.000,00	2.550.000,00	-	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2024
41	Regione Marche	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	B31C24000070001	Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Marche 21-27	647.749,68	647.749,68	-	01/01/2023	31/10/2023	01/11/2023	30/06/2024	01/07/2024	31/12/2029
						154.317.007,03	154.317.007,03	-						

Regione Marche

Piano finanziario Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178/2020

importi in euro

#	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Comune di Civitanova Marche (MC)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	E71I24000010002	Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Civitanova Marche tramite realizzazione molo di sopraflutto del prolungamento molo est	9.811.341,64	9.811.341,64	-	-	450.000,00	450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.911.341,64
2	Comune di Porto San Giorgio (FM)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	J65D24000000001	Adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio	7.262.210,46	7.262.210,46	-	-	350.000,00	350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	562.210,46
3	Comune di Numana (AN)	07 - TRASPORTI	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	J67F24000080001	Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Numana tramite la realizzazione di nuove opere foranee	11.479.269,70	11.479.269,70	-	-	3.826.423,22	3.826.423,24	3.826.423,24		
4	Regione Marche	07 - TRASPORTI	07.01 - TRASPORTO STRADALE	B41B23000590003	Bretella di collegamento Fano – Marotta 1° stralcio - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5	Regione Marche - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM)	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Promozione e Sviluppo sostenibile ed integrato del Turismo nelle Marche. Azioni di promozione, comunicazione e realizzazione di eventi/incoming e fiere	14.717.012,45	14.717.012,45	-	4.905.670,81	4.905.670,82	4.905.670,82	-	-	-
6	Regione Marche e i Comuni	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Riordino, potenziamento e riqualificazione degli IAT e dei punti informativi del territorio	1.962.268,33	1.962.268,33	-	-	-	588.680,50	588.680,50	588.680,50	196.226,83
7	Comuni della Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Sostegno alle iniziative integrate di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche (L.R. n. 29/2021)	14.717.012,46	14.717.012,46	-	-	4.415.103,74	4.415.103,74	4.415.103,74	1.471.701,24	-

#	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	Comuni della Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Potenziamento dei servizi di accoglienza turistica del territorio mediante organizzazione degli Ambiti Turistici Locali (art. 1 c. 3 L.R. 9/2006 e succ. m.i.) e sviluppo dei Circuiti di prodotto	3.924.536,66	3.924.536,66	-	-	-	1.177.361,00	1.177.361,00	1.177.361,00	392.453,66
9	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		Valorizzazione luoghi e itinerari della fede e del turismo religioso in preparazione del Giubileo 2025	1.471.701,25	1.471.701,25	-	-	735.850,62	735.850,63	-	-	-
10	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPTITALITA'		CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE	14.717.012,45	14.717.012,45	-	-	3.000.000,00	1.717.012,45	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Regione Marche	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Efficientamento energetico e riduzione rischio sismico	7.260.392,81	7.260.392,81	-	-	637.737,20	637.737,21	1.471.701,25	2.513.217,15	2.000.000,00
12	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Archeorete	883.020,75	883.020,75	-	-	245.283,54	343.396,95	147.170,14	147.170,12	-
13	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Aggregazioni Culturali	1.275.474,41	1.275.474,41	-	171.698,48	343.396,96	343.396,96	416.982,01	-	-
14	Regione Marche – Fondazione Marche Cultura (Marche	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Promozione attività di Marche Film Commission. Azioni a sostegno della filiera audiovisivo	392.453,67	392.453,67	-	50.000,00	98.113,41	98.113,42	146.226,84	-	-
15	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione per eventi espositivi di rilievo regionale	262.943,96	262.943,96	-	-	262.943,96	-	-	-	-
16	Regione Marche e Comuni	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione dell'arte contemporanea	208.981,58	208.981,58	-	-	208.981,58	-	-	-	-

#	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	Regione Marche	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione per eventi espositivi di rilievo regionale	276.679,83	276.679,83	-	-	276.679,83	-	-	-	-
18	Regione Marche	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Interventi di valorizzazione dell'arte contemporanea	232.528,80	232.528,80	-	-	232.528,80	-	-	-	-
19	Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		Adeguamento funzionale e strutturale del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) (fondo regionale della catalogazione del patrimonio culturale) ai fini della fruizione scientif	392.453,67	392.453,67	-	-	196.226,84	196.226,83	-	-	-
20	Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing	06 - CULTURA	06.02 - ATTIVITA' CULTURALI		Spese per la realizzazione per la fruizione digitale del Patrimonio Culturale	686.793,92	686.793,92	-	-	171.698,48	171.698,48	98.113,42	245.283,54	-
21	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		contrbuti alle associazioni di categoria del settore cooperazione per progetti di informazione, ed assistenza alle imprese cooperative	147.170,12	147.170,12	-	147.170,12	-	-	-	-	-
22	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione	490.567,08	490.567,08	-	-	490.567,08	-	-	-	-
23	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione e supporto alle imprese cooperative	343.396,96	343.396,96	-	-	343.396,96	-	-	-	-
24	Regione Marche	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		Investimenti produttivi connessi ad accordi regionali di investimento e innovazione	2.452.835,41	2.452.835,41	-	1.716.984,79	735.850,62	-	-	-	-
25	Regione Marche e soggetto gestore	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la attivazione di una maxi fidejussione a garanzia degli anticipi erogati dalla Regione	294.340,25	294.340,25	-	30.000,00	50.000,00	50.000,00	54.340,25	60.000,00	50.000,00

#	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nella Regione Marche" POC FSE+2021/2027 Asse 1 OS 4d	7.105.670,82	7.105.670,82	-	900.670,82	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.305.000,00	1.200.000,00
27	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		Avviso per la concessione di "Aiuti alle assunzioni di soggetti disoccupati residenti nella Regione Marche" POC FSE+2021/2027 Asse 1 OS 4a	6.384.131,18	6.384.131,18	-	800.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.184.131,18	1.600.000,00
28	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		Avviso per la concessione di "Aiuti alle assunzioni di soggetti svantaggiati" POC FSE+2021/2027 Asse 3 OS 4h	2.452.835,41	2.452.835,41	-	350.000,00	700.165,00	700.835,00	301.835,41	200.000,00	200.000,00
29	Regione Marche	09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL' OCCUPAZIONE		*Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la concessione di microcredito alle Micro e Piccole Imprese e ai liberi professionisti in possesso delle caratteristiche previste dagli Avvi*	9.558.481,66	9.558.481,66	-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.958.481,66	1.900.000,00
30	Regione Marche	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE		Emanazione avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi	6.867.939,15	6.867.939,15	-	686.793,92	1.373.587,83	1.373.587,83	1.373.587,83	1.373.587,83	686.793,91
31	Regione Marche e soggetto gestore	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE		Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la attivazione di una maxi fidejussione a garanzia degli anticipi erogati dalla Regione	537.800,51	537.800,51	-	53.780,06	107.560,10	107.560,10	107.560,10	107.560,10	53.780,05
32	Regione Marche e ERDIS	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE		Finanziamento quota monetaria della borsa di studio aggiudicata con graduatorie definitive riferite a bandi ERDIS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	-	-
33	Regione Marche	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE		Finanziamento Misure ed Azioni per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative nel territorio regionale	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-

#	AMMINISTRAZIONE	AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	FDR Legge 183/87	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
34	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		Intervento per il sostengo delle azioni a favore dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
35	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 9/2003 - Intervento per l'implementazione dei servizi educativi per minori in fascia di età 3/17 anni	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
36	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 18/96 - Art. 14 Integrazione scolastica	1.800.000,00	1.800.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-
37	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione dell'intervento "disabilità gravissima" attraverso assegnazione diretta	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-
38	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-
39	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-	-
40	Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni	10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI		L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Intervento a favore di persone anziane non autosufficienti. Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione degli interventi Assegno di cura e SAD - Servizio di	2.550.000,00	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	-	-	-	-
41	Regione Marche	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	B31C24000070001	Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Marche 21-27	647.749,68	647.749,68	-	59.069,18	117.736,10	117.736,10	117.736,10	117.736,10	117.736,10
						154.317.007,03	154.317.007,03	-	18.271.838,18	31.375.502,69	31.906.391,26	34.042.821,83	25.149.910,42	13.570.542,65

24A04049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ganirelix, «Ovamex».

Estratto determina AAM/PPA n. 593/2024 del 19 luglio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

modifica del confezionamento primario del prodotto finito, composizione qualitativa e quantitativa:

aggiunta del tappo in gomma bromobutilica dello stantuffo della siringa preriempita,

conseguente modifica del paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come si seguito descritto

paragrafo 6.5 Natura e contenuto del contenitore

[...]

Siringhe preriempite in vetro di tipo I incolore contenenti 0,5 ml di soluzione acquosa sterile, pronta all'uso, chiuse con un tappo dello stantuffo in gomma clorobutilica o bromobutilica e un'asta dello stantuffo. Ciascuna siringa preriempita è fissata con un ago per iniezione (27G) ricoperto da un copriago in gomma sintetica che entra in contatto con l'ago. [...]

relativamente al medicinale OVAMEX,

confezioni:

A.I.C. n.:

049630015 - «0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago;

049630027 - «0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago.

Codice di procedura europea: PT/H/2720/001/II/002.

Codice pratica: VC2/2023/448.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, Irlanda.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone sodico, «Ceftriaxone Kalceks».

Estratto determina AAM/PPA n. 594/2024 del 19 luglio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 5.1, 5.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo a causa dei nuovi dati relativi al rischio ambientale e per l'aggiornamento delle informazioni (paragrafo «Valori soglia delle analisi di sensibilità») secondo «*Guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections*» (19 May 2022, CPMP/EWP/558/95, Rev 3), a seguito della procedura *Repeat Use* MRP (FI/H/1128/001-002/E/01), aggiornamento del paragrafo 6 del foglio illustrativo con le denominazioni negli Stati membri dello Spazio economico europeo, altre modifiche editoriali, relativamente al medicinale CEFTRIAXONE KALCEKS.

Confezioni A.I.C.:

050414010 - «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro;

050414022 - «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Codice di procedura europea: FI/H/1128/001-002/II/002.

Codice pratica: VC2/2023/485.

Titolare A.I.C.: AS KALCEKS, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils Iela, 71E, LV-1057, Riga, Lettonia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfuzosina cloridrato, «Alfuzosina Ratiopharm».

Estratto determina AAM/PPA n. 600/2024 del 19 luglio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento Xatral, adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori;

la variazione comporta la seguente estensione di indicazione terapeutica:

da:

trattamento della sintomatologia funzionale da moderata a grave dell'iperplasia prostatica benigna (IPB);

a:

trattamento della sintomatologia da moderata a grave dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) compresa la terapia aggiuntiva a cateterizzazione uretrale per ritenzione urinaria acuta (AUR) correlata all'IPB e la gestione dopo rimozione del catetere.

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate relativamente al medicinale ALFUZOSINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037197011 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197023 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197035 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197047 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197050 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197062 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197074 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197086 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197098 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197100 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197112 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197124 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037197136 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE.

Codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/722.

Codice pratica: VC2/2023/502.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco Strasse 3, D-89079, Ulm, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03987

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Laboratorios Lorien».

Con la determina n. aRM - 133/2024 - 4742 del 17 luglio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratorios Lorien, S.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DEXMEDETOMIDINA LABORATORIOS LORIEN;

confezione: A.I.C. n. 049809015;

descrizione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03988

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urtica Dioica Ferro Culta»

Con la determina n. aRM - 134/2024 - 1214 del 18 luglio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Weleda Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: URTICA DIOICA FERRO CULTA;
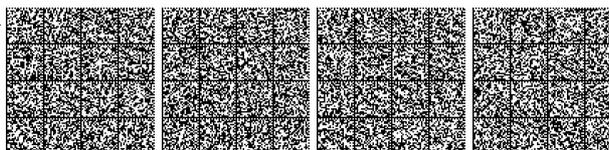
confezione: A.I.C. n. 046419014;

descrizione: «D2 gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 20 ml;

confezione: A.I.C. n. 046419026;

descrizione: «D2 gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03989

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato/fluticasone proprionato, «Diplorin».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 161 del 19 luglio 2024

Procedura europea n. IT/H/0969/001/DC nonchè fine delle procedure europee n.: DE/H/7164/001/DC; IT/H/0969/001/IB/002; IT/H/0969/001/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIPLORIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: D.M.G. Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Laurentina Km 26,700, Pomezia, Roma, Italia;

confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore – A.I.C. n. 050815012 (in base 10) 1JGS14 (in base 32);

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore – A.I.C. n. 050815024 (in base 10) 1JGS1J (in base 32);

principi attivi: azelastina cloridrato/fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 305/29, 747 70 Opava-Komárov, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore – A.I.C. n. 050815012 (in base 10) 1JGS14 (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray e applicatore – A.I.C. n. 050815024 (in base 10) 1JGS1J (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 31 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
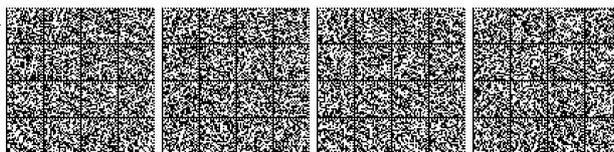
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03990

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 458 del 15 luglio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR COR 1,25 MG FILMTABLETTEN 20 U.P. dall'Austria con numero di autorizzazione 1-23302, intestato alla società Merck GMBH Zimbagasse 5, 1147 Wien (Austria) e prodotto da Merck Healthcare KGAA Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Germania, Merck SL Poligono Merck - 08100 Mollet Del Valles/Barcelona Spagna, P&G Health Austria GMBH & Co. OG Hösslgasse 20 9800 Spittal An Der Drau - Austria e da Tjoapack B.V. Columbusstraat 4 7825 Emmen - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 042667117 (in base 10), 18Q33F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1,25 mg di bisoprololo fumarato;

eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido di mais pregelatinizzato; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato (anidro);

film di rivestimento: dimeticone; talco; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 042667117.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 042667117.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03991

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 459 del 17 luglio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/ml + 1 mg/ml oogdruppels, suspensie dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione 14223, intestato alla società Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX Amsterdam (Paesi Bassi) e prodotto da Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgio, Novartis Farmacéutica S.A., Gran Via De Les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona, Spagna, Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania e da Siegfried el Masnou, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barselona, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 samarate VA.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 041683121 (in base 10) 17S25K (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro (E514), tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata, acido solforico e/o idrossido di sodio (per la regolazione del pH).

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette relativamente al collirio come di seguito riportato:

5. Come conservare TOBRADEX

Collirio: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Non usi il medicinale oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore. Tenere il flacone ben chiuso e in posizione verticale

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate - 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag Ad Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).
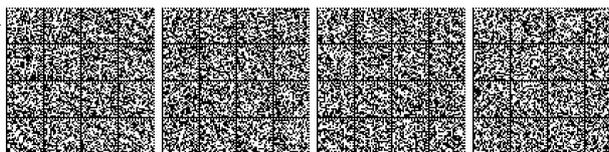
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 041683121.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 041683121.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03992

Rettifica della revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's».

*Estratto determina PQ-PhCC n. aRM - 73/2024 - 2551-*bis *del 24 luglio 2024*

Con la determina n. aRM - 73/2024 - 2551-*bis* del 24 luglio 2024, a seguito della decisione della Commissione europea n. (2024)3594 del 24 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C/2024/3878 del 28 giugno 2024, che ha inserito il medicinale ABACAVIR e LAMIVUDINA DR. REDDY'S 600 mg/300 mg compresse rivestite con film, A.I.C. n. 044980011, tra i «medicinali per i quali si raccomanda la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio», è stata rettificata, nella parte relativa alla concessione di un termine per lo smaltimento delle scorte presenti nel canale distributivo, la determina n. aRM - 73/2024 - 2551 dell'8 maggio 2024 di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's», A.I.C. n. 044980011, intervenuta, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l..

La determina n. aRM - 73/2024 - 2551, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 23 maggio 2024, è rettificata nei termini che seguono.

«Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della sopra citata determina» va eliminato dal testo dell'atto.

24A04050

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Pensa».

Con la determina n. aRM - 138/2024 - 3018 del 24 luglio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PREGABALIN PENSA

confezione: 043672056;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister strip PVC/AL;

confezione: 043672043;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister strip PVC/AL;

confezione: 043672031;

descrizione: «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister strip PVC/AL;

confezione: 043672029;

descrizione: «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister strip PVC/AL;

confezione: 043672017;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister strip PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04051

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Midazolam, «Midazolam Aguettant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 163 del 24 luglio 2024

Procedura europea n. NL/H/5760/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDAZOLAM AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 1 rue Alexander Fleming, 69007 – Lione, Francia;

confezioni:

«1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in PP da 5 ml senza ago – A.I.C. n. 050675014 (in base 10) 1JBHB6 (in base 32);

«1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in pp da 10 ml senza ago – A.I.C. n. 050675026 (in base 10) 1JBHBL (in base 32).

Principio attivo: midazolam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratoire Aguettant 1 rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia.
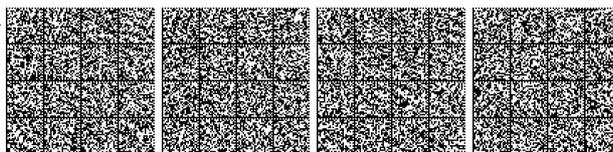
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04052

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Paracetamolo e Ibuprofene, «Paracetamolo e Ibuprofene Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 167 del 24 luglio 2024

Procedura europea n. DK/H/3341/001/DC - DK/H/3341/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO E IBUPROFENE MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia;

confezioni:

«500 mg/200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050922018 (in base 10) 1JL0K2 (in base 32);

«500 mg/200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050922020 (in base 10) 1JL0K4 (in base 32);

«500 mg/200 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050922032 (in base 10) 1JL0KJ (in base 32);

«500 mg/200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 050922044 (in base 10) 1JL0KW (in base 32);

principi attivi: paracetamolo e ibuprofene;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Mylan S.p.a. - via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04053

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per la concessione di contributi a «Iniziative sinergiche» proposte da OSC, Università ed Enti pubblici di ricerca nel Quadro del *Technical Support Spending* al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Si informano gli interessati che il termine relativo alla presentazione delle proposte per la concessione di contributi a «"Iniziative sinergiche" proposte da OSC, Università ed enti pubblici di ricerca nel Quadro del *Technical support spending* al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria» - Dotazione finanziaria 2024: euro 3.400.564,76, è fissato alle ore 13,00,00 del 22 ottobre 2024.

Le modalità di presentazione delle proposte e i modelli da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

24A04075

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Integrazione del comunicato relativo agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Nel comunicato citato in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 25 luglio 2024, deve intendersi inserita la seguente tabella con riferimento al periodo 1978-2024 con i dati dell'indice FOI relativi al mese di giugno (base giugno 1978=100) e le variazioni percentuali dell'indice FOI per l'aggiornamento del canone di locazione tra i mesi di giugno degli anni a cavallo del 1984, misurate escludendo tale anno.
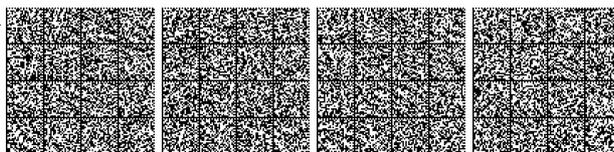
All.2

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2024 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5
giugno 2019	683,1	514,6
giugno 2020	681,1	512,8
giugno 2021	690,4	521,0
giugno 2022	744,2	569,6
giugno 2023	788,8	609,8
giugno 2024	794,8	615,1

24A04076

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 5 luglio 2024, che modifica l'articolo 5 del decreto 28 giugno 2019, recante l'approvazione della proposta aggiornata della disciplina del mercato della capacità.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 luglio 2024, n. 248, è stato modificato l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2019 riguardante l'approvazione della proposta di disciplina del mercato della capacità.

Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 5 luglio 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

24A04069

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-183) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
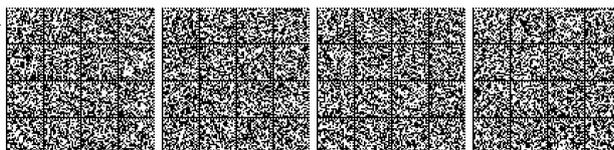
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C